

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

<b>INDICE</b>		PAG.	
	PAG.		
ABELLI: Pensione di guerra di Jelencovich Giovanni. (4104) . . . . .	1413	BIAGINI: Quota di maggiorazione ai pensionati « Inail » per infortunio per i figli nati successivamente. (2740) . . . . .	1424
ABENANTE: Libertà sindacali nelle aziende napoletane I. R. I. (1566) . . . . .	1414	BIAGINI: Pagamento di rendite a coloni e mezzadri da parte dell'I. N. P. S. di Pistoia. (3696) . . . . .	1424
ABENANTE: Trattamento dei dipendenti della Falco di Napoli. (2873) . . . . .	1415	BIANCHI GERARDO: Indennità di trasferimento al vigile del fuoco Egidio Franchi. (4036) . . . . .	1424
ABENANTE: Prestazioni « Inam » balneotermali e idroterapiche. (3023) . . . . .	1415	BIGNARDI: Attività degli enti extra-commerciali. (4478) . . . . .	1425
ALBONI: Assistenza « Inam » alle figlie nubili di lavoratori. (3219) . . . . .	1415	BOLOGNA: Servizio ferroviario Mestre (Venezia)-Trieste. (4230) . . . . .	1425
ALESI: Aumento dell'aggio sui generi di monopolio. (4356) . . . . .	1416	BONTADE MARGHERITA: Servizio di teleselezione in Palermo. (4074) . . . . .	1426
ALPINO: Esercizio delle rivendite di generi di monopolio. (4028) . . . . .	1416	BOZZI: Gestione amministrativa dell'Associazione nazionale invalidi di guerra. (4102). . . . .	1426
ANGELINI: Irregolarità amministrative nel consorzio Valle del Foglia (Pesaro-Urbino). (3182) . . . . .	1418	BRIGHENTI: Ricezione secondo programma TV. nel bergamasco. (3638) . . . . .	1426
ARENELLA: Benefici combattentistici ai fini di carriera ai dipendenti I. N. P. S. (3370) . . . . .	1418	BRIGHENTI: Casa economica per postelegrafonici in Bergamo a persona estranea. (4132) . . . . .	1427
ARMANI: Gettone di presenza ai medici delle commissioni sanitarie e provinciali per invalidi civili. (2982). . . . .	1419	BRUSASCA: Importo della cedolare d'acconto. (3644) . . . . .	1427
ARMANI: Benefici di legge per i rivenditori di generi di monopolio. (4239) . . . . .	1419	BUFFONE: Concessione di viaggio in prima classe per dipendenti ferroviari con qualifiche elevate. (4321) . . . . .	1428
BALDINI: Licenziamenti nella società Galtarossa di Domodossola (Novara) (2411) . . . . .	1420	CACCIATORE: Rinnovo consiglio di amministrazione del consorzio di bonifica <i>Paestum</i> . (3649) . . . . .	1429
BARTOLE: Intassabilità delle cantine sociali sull'acquisto di uve, mosti e vini (4083) . . . . .	1420	CACCIATORE: Miniera di bauxite in San Giovanni Rotondo (Foggia). (4397) . . . . .	1429
BASSI: Soppressione ferrovia Castelvetro Porto Empedocle (Agrigento). (4272) . . . . .	1421	CANTALUPO: Concorso per titoli di viceassistente rurale. (4291) . . . . .	1429
BERLINGUER LUIGI: Costruzione diga sul Liscia in Sardegna. (549) . . . . .	1421	CAPUA: Diritti doganali sui farmaci provenienti in dono dall'U. S. A. (419, <i>già orale</i> ) . . . . .	1430
BERLINGUER LUIGI: Strada Castelsardo-Santa Teresa Gallura (Sassari). (3460) . . . . .	1422	CAPUA: Nomina consulta consorzio bonifica Piana di Sibari e Valle Media del Crati. (3172) . . . . .	1430
BIAGINI: Assistenza sanitaria « Inam » agli agricoltori pensionati I. N. P. S. (591) . . . . .	1422	CETRULLO: Rivalutazione pensioni del 1940 da parte dell'« Inail » (3230) . . . . .	1430
BIAGINI: Sul computo del periodo di malattia da parte dell'« Inam » (1865) . . . . .	1422	CINCIARI RODANO MARIA LISA: Servizio telefonico nei comuni di Roma. (2934) . . . . .	1431
BIAGINI: Sistema d'accertamento del diritto agli assegni familiari in agricoltura. (2180) . . . . .	1423		

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

	PAG.		PAG.
COCCIA: Indennizzo agli agricoltori della piana di Cittaducale (Rieti) per allaga- mento. (3927) . . . . .	1431	FIUMANÒ: Denegati contributi di migliora- mento fondiario nella regione calabrese. (3819) . . . . .	1443
COLASANTO: Metodo spettrofotometrico per l'esame delle paste alimentari. (3789) .	1432	FIUMANÒ: Provvedimenti per le famiglie di Penedidattilo di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) sfrattate per frana. (4052) . . . . .	1443
COTTONE: Situazione finanziaria del comu- ne di Marsala (Trapani). (3294) . . . .	1432	FODERARO: Diminuzione della restituzione I. G. E. sui prodotti esportati. (2671)	1444
COVELLI: Crisi nel mercato degli agrumi. (4113) . . . . .	1433	FODERARO: Notizie di stampa sull'istitu- zione del servizio di navi-traghetto Sa- lerno-Messina. (3855) . . . . .	1445
CRUCIANI: Centrali idroelettriche in Monte Sant'Angelo (Terni) e Collefiorito (Pe- rugia). (498, già orale) . . . . .	1434	FODERARO: Fatti criminosi in Australia ai danni di immigrati calabresi. (4398) .	1445
CRUCIANI: Pagamento assegni familiari I. N. P. S. da parte della ditta Cerami- che Rometti di Umbertide (Perugia). (4138) . . . . .	1435	GAGLIARDI: Pretura di Asolo (Treviso). (3442) . . . . .	1446
CRUCIANI: Corsi di addestramento profes- sionale alla Casa del ragazzo di Foligno (Perugia). (2565) . . . . .	1435	GAGLIARDI: Integrazione bilanci comunali. (4330) . . . . .	1446
CRUCIANI: Assistenza « Enpas » e I. N. P. S. ai figli studenti dei pensionati. (2908) . . . . .	1435	GENNAI TONIETTI ERISIA: Progettato tra- sferimento dell'amministrazione miniere Ferromin di Rio Marina a Piombino (Livorno). (3949) . . . . .	1447
CRUCIANI: Acquedotto in Amatrice (Rieti). (3067) . . . . .	1436	GUERRINI: Vertenza nella società Paradiso di Rapolano (Siena). (354, già orale) .	1447
CRUCIANI: Accertamenti sanitari per gli invalidi civili in Perugia. (3185) . . . .	1436	GUIDI: Assistenza I.N.P.S. ed « Enpas » ai figli studenti universitari. (2771) . .	1448
CRUCIANI: Linea ferroviaria Civitavecchia (Roma)-Orte (Viterbo). (4280) . . . . .	1437	IMPERIALE: Sussidio di disoccupazione alle lavoratrici del tabacco. (3711) . . . . .	1449
DE CAPUA: Pretura di Orsara di Puglia (Foggia). (3723) . . . . .	1437	JACAZZI: Stabilimento Barilla nel Mezzo- giorno. (3382) . . . . .	1450
DE CAPUA: Pretura di Spinazzola (Bari). (3724) . . . . .	1437	JACOMETTI: Modifiche allo statuto dell'Ente italiano della moda. (4486) . . . . .	1451
DE CAPUA: Tenenza dei carabinieri in Mol- fetta (Bari). (4295) . . . . .	1437	LAFORGIA: Sgravi fiscali ai totoricevitori. (3808) . . . . .	1451
DE CAPUA: Trasferimento caserma dei ca- rabinieri di Castelluccio Valmaggiore a Faeto (Foggia). (4297) . . . . .	1438	LENOCI: Regolamentazione categoria degli impiegati esattoriali. (3445) . . . . .	1452
DE CAPUA: Aumento dell'aggio per i riven- ditori di generi di monopolio. (4519)	1438	LEOPARDI DITTAIUTI: Provvidenze crediti- zie agli agricoltori della provincia di Pe- saro. (3144) . . . . .	1453
DE FLORIO: Impianto di riscaldamento ne- gli alloggi I. N. A.-Casa di Matera. (2425)	1438	MACCHIAVELLI: Sfratto agli inquilini di al- loggi ferroviari in Voltri (Genova). (489, già orale) . . . . .	1453
DELFINO: Sistema previdenziale dell'E. N. P. A. M. (3374) . . . . .	1438	MAGNO: Servizio telefonico e postale in San Giusto di Lucera (Foggia). (3651) . . .	1454
DI MAURO LUIGI: Comportamento della Montecatini nella miniera Bosco di San Cataldo - Serradifalco (Caltanissetta). (2450) . . . . .	1439	MALFATTI FRANCESCO: Consorzio di boni- fica della Versilia. (4114) . . . . .	1454
D'IPPOLITO: Lavori in alcune strade del- l'agro di Castellaneta (Taranto). (1880)	1440	MARRAS: Provvidenze agli agricoltori sardi danneggiati dal maltempo. (3761) . . .	1455
DI VITTORIO BERTI BALDINA: Potenzia- mento linea ferroviaria Lucera-Foggia. (3982) . . . . .	1441	MARTINI MARIA ELETTA: Revisione rego- lamento del personale della S. I. A. E. (3849) . . . . .	1455
DURAND DE LA PENNE: Sistema previden- ziale dell'E. N. P. A. M. (3033) . . . . .	1441	MARTUSCELLI: Costruzione strada Madonna del Rosario in Amalfi (Salerno). (3589)	1455
FINOCCHIARO: Provvedimenti per la cam- pagna di Ruvo di Puglia (Bari) dan- neggiata dal nubifragio. (2932) . . . . .	1442	MENCHINELLI: Revoca concessione alle autolinee Marozzi, Mandela-Subiaco (Ro- ma). (3863) . . . . .	1456
FINOCCHIARO: Tenenza dei carabinieri in Molfetta (Bari). (4254) . . . . .	1443	MICELI: Asilo infantile in Melissa (Catan- zaro). (3818) . . . . .	1456

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

	PAG.		PAG.
ORLANDI: Pretura di Amandola (Ascoli Piceno). (3429) . . . . .	1456	SPONZIELLO: Ora d'inizio del lavoro di panificazione (3748) . . . . .	1469
PASQUALICCHIO: Casi di tifo in San Giovanni Rotondo (Foggia). (3658) . . . . .	1456	SULOTTO: Composizione del consiglio generale dell'Ente italiano moda. (4753) . . . . .	1470
PELLEGRINO: Situazione finanziaria del comune di Marsala (Trapani). (4085) . . . . .	1457	TOZZI CONDIVI: Situazione enti e consorzi di bonifica meridionali. (3868). . . . .	1470
PELLICANI: Vertenza tra l'amministrazione e i dipendenti della Casa della divina Provvidenza di Bisceglie (Bari). (2935) . . . . .	1458	TRIPODI: Sede per il municipio di Soriano (Catanzaro). (3295) . . . . .	1471
PEZZINO: Licenziamento di operai italiani nella miniera di Marcinelle in Belgio. (4460) . . . . .	1458	VALITUTTI: Provvidenze nell'agro nocerino (Salerno) per danni da maltempo (3486) . . . . .	1471
PIRASTU: Esattoria di Siniscola (Nuoro). (3630) . . . . .	1459	VEDOVATO: Università europea. (4410) . . . . .	1471
POERIO: Assistenza e previdenza per i lavoratori della campagna olearia. (2776) . . . . .	1460	VIZZINI: Terreni dell'Istituto per la genetica della cerealicoltura di Roma. (196, già orale) . . . . .	1472
POERIO: Rete idrica in Joppolo (Catanzaro). (3990) . . . . .	1461	ZINCONE: Notizie sulla riduzione delle tariffe elettriche. (4639) . . . . .	1472
PREARO: Revisione prezzi per le opere di miglioramento fondiario. (2912) . . . . .	1462		
QUARANTA: Lavori di sistemazione stradale in Montecorvino Rovella (Salerno). (2814) . . . . .	1462		
QUARANTA: Gestione di due cantieri in San Rufo (Salerno). (2945) . . . . .	1463		
QUINTIERI: Domanda di assunzione del tipografo Filippo Romanzi presso il Poligrafico dello Stato. (2648) . . . . .	1463		
RICCIO: Sospensione riscossione dei contributi per le pensioni dei coltivatori diretti. (2742) . . . . .	1464		
RICCIO: Punto franco nel porto di Napoli. (4199) . . . . .	1465		
ROMUALDI: Allacciamenti di Pomezia e Latina alla ferrovia Roma-Napoli. (4216) . . . . .	1465		
RUBEO: Revoca concessione alle autolinee Marozzi Mandela-Subiaco (Roma). (3857) . . . . .	1465		
RUSO VINCENZO: Potenziamento linea ferroviaria Lucera-Foggia. (4090) . . . . .	1466		
SANTAGATI: Ufficio postale in Vittoria (Ragusa). (4205) . . . . .	1466		
SCALIA: Sulla manifattura tabacchi di Catania. (4238) . . . . .	1466		
SEMERARO: Pretura di Caglie Messapica (Brindisi). (3801) . . . . .	1467		
SERVADEI: Trattamento giuridico-economico dei salinari di Cervia (Ravenna). (2404) . . . . .	1467		
SOLIANO: Finanziamenti della Cassa per il mezzogiorno alle nuove industrie calzaturiere. (3627) . . . . .	1467		
SOLIANO: Restituzione I. G. E. sui prodotti esportati. (3631) . . . . .	1467		
SOLIANO: Proroga termini per usufruire del condono in materia tributaria. (3809) . . . . .	1468		
SORGI: Sul film <i>Ieri, oggi, domani</i> . (4153) . . . . .	1468		
SPADOLA: Provvidenze in provincia di Ragusa per danni dal maltempo. (3474) . . . . .	1469		

ABELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi la decorrenza della pensione di guerra del profugo dalmata Jelencovich Giovanni, concessa con decreto del 20 maggio 1961, n. 3028735, sia stata fissata dal 16 agosto 1958, ed in particolare perché non gli sia stata concessa la pensione dalla data dell'invalidità, visto che il Jelencovich ha presentato in Jugoslavia domanda in tempo utile, ottenendo da quel governo l'aiuto provvisorio previsto per gli invalidi di guerra ex appartenenti alle forze armate italiane.

All'interrogante pare, infatti, che in questi casi la decorrenza della pensione dovrebbe coincidere con la data dell'invalidità, salvo il recupero delle somme percepite dall'invalido come aiuto provvisorio dal governo jugoslavo. (4104)

RISPOSTA. — La decorrenza della pensione di guerra, concessa al signor Selencovich Giovanni con decreto ministeriale 20 maggio 1961, n. 3028735, venne fissata, ai sensi dell'articolo 97 della legge 10 agosto 1950, n. 648, dal 16 agosto 1958, data di trascrizione, nel registro di stato civile del comune di Laterina, dell'atto di svincolo dalla cittadinanza jugoslava emesso in favore dell'interessato il 18 gennaio 1957 dal segretario di Stato per gli affari interni della repubblica popolare federale jugoslava.

In base all'articolo 51 della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, il trattamento pensionistico decorre dalla data dell'evento soltanto per i cittadini divenuti invalidi per fatti di guerra che abbiano presentato la relativa domanda entro l'anno dall'evento stesso. Per il militare, invece, la pensione decorre dalla data di invio in licenza speciale se l'interessato fu collocato

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

nella suddetta posizione. Negli altri casi, la pensione decorre dalla data della visita collegiale oppure, qualora risulti più favorevole, dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda.

Nel caso particolare non poteva trovare applicazione la cennata disposizione sia perché l'ex militare Jelencovich Giovanni non fu inviato, per l'infermità contratta a causa del servizio di guerra, in licenza speciale, sia perché all'atto della presentazione della domanda di pensione, inoltrata da Zara in data 18 gennaio 1956 e qui pervenuta il 25 successivo, e cioè anteriormente alla visita collegiale, l'interessato non era in possesso del prescritto requisito della cittadinanza italiana. Infatti, il signor Jelencovich, nato l'11 aprile 1923 a Zara ed ivi domiciliato sino al febbraio del 1957, aveva perduto la cittadinanza italiana per effetto del trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, in base al quale il comune di Zara e tutte le isole e isolette adiacenti furono cedute in piena sovranità alla Jugoslavia. L'interessato non si avvalse, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore di tale trattato, della facoltà, prevista dall'articolo 19 del trattato medesimo, di optare per la cittadinanza italiana e decadde, perciò, dal diritto a conseguire trattamento pensionistico da parte del Governo italiano. Allorquando il signor Jelencovich ha riacquisito, come sopraddetto, la cittadinanza italiana, questa amministrazione, ultimata l'istruttoria di rito, ha provveduto alla concessione della pensione di guerra la cui decorrenza è perfettamente aderente alle vigenti disposizioni di legge.

*Il Sottosegretario di Stato: NATALI.*

**ABENANTE E CHIAROMONTE.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare nei confronti delle aziende napoletane dell'I.R.I. le quali apertamente violano le vigenti norme contrattuali ostacolando di fatto il conquistato diritto dei lavoratori a contrattare alcuni importanti aspetti del rapporto di lavoro e ponendosi così, ancora una volta, in prima fila nel tentativo del padronato napoletano che cerca di annullare le recenti conquiste contrattuali dei metallurgici.

In particolare gli interroganti sollecitano un urgente intervento presso le aziende Alfa Romeo di Pomigliano, Aerfer di Pozzuoli e Avis di Castellammare ove le direzioni rifiutano di discutere, a livello aziendale e provinciale, i nuovi sistemi di cottimo, l'assegnazione

delle qualifiche, e non comunicano ai sindacati i dati necessari alla ulteriore applicazione del nuovo contratto di lavoro; all'Italsider, alla Dalmine, alla Alasco Malugani e in generale in tutte le altre aziende ove i lavoratori sono costretti ad estenuanti e non sempre autorizzati lavori straordinari.

Gli interroganti chiedono infine l'intervento dei ministri interessati per costringere le aziende suddette ad avviare trattative a tutti i livelli (aziendale e provinciale) ponendo altresì fine ai tentativi in atto di limitare le libertà sindacali soprattutto degli organismi sindacali aziendali nei confronti dei quali le direzioni agiscono in modo finanche provocatorio così come è avvenuto recentemente all'Almar di Pozzuoli ed all'Alfa Romeo di Pomigliano. (1566)

**RISPOSTA.** — Premesso che in Pozzuoli non esiste l'impresa Almar, per quanto riguarda le altre aziende indicate dagli interroganti si comunica che:

a) le qualifiche assegnate agli operai sono corrispondenti alle mansioni dai medesimi disimpegnate e conformi alle disposizioni contrattuali in materia. Periodicamente le direzioni delle aziende, anche su proposta delle commissioni interne, procedono alla revisione delle qualifiche. Non è risultato che siano in corso reclami;

b) per quanto concerne il lavoro straordinario esso è effettuato nei limiti fissati dalla legge e dalle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti. Nei casi in cui sono state accertate infrazioni alle disposizioni vigenti in materia (legge 30 ottobre 1955, n. 1079) l'organo di vigilanza ha rilasciato opportune prescrizioni ai fini di ripristinare la normalità;

c) il lavoro a cottimo, dove viene effettuato, è praticato con vari sistemi (libero a squadra, vincolato individuale, vincolato a squadra, a stima, ecc.). Non risulta che siano state omesse le prescritte segnalazioni, a norma del contratto collettivo nazionale di lavoro del 20 novembre 1962, alle associazioni sindacali, dei criteri usati per la determinazione dei tempi di lavorazione e delle tariffe di cottimo.

Non è risultato che le aziende di che trattasi abbiano tentato di limitare l'esercizio, da parte delle commissioni interne, dei compiti istituzionali, dato che dagli accertamenti svolti è emerso che, frequentemente, si sono intavolate trattative fra le commissioni interne medesime e le aziende, al fine di risolvere problemi di varia natura.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.*

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

ABENANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se intendano intervenire presso la Cassa per il mezzogiorno che continua a concedere prestiti ed agevolazioni ad aziende che non rispettano le leggi dello Stato.

In particolare, l'interrogante chiede l'intervento dei ministri perché le leggi vigenti a tutela dei lavoratori, nonché il contratto collettivo di lavoro, siano rispettati presso la ditta manifattura Falco di Napoli, e perché sia bloccata la domanda di contributo industriale avanzata dalla suddetta ditta ai sensi della legge 29 luglio 1957, n. 634, fino a che non saranno rispettati i diritti dei lavoratori.

(2873)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno condiziona espressamente la concessione del contributo a fondo perduto previsto dalla legge 29 luglio 1957, n. 634, all'obbligo da parte delle imprese beneficiarie di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, per quella categoria, nella zona. Dal canto loro, anche i contratti di mutuo stipulati dalle imprese con gli istituti finanziari contengono analoga previsione.

Ciò premesso, si comunica che, in base agli accertamenti effettuati dal competente ispettorato del lavoro, è risultato che la società manifatture Falco corrisponde ai propri dipendenti un trattamento superiore ai minimi stabiliti dalla disciplina *erga omnes* di categoria allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1960, n. 1394, ma inferiore alla vigente regolamentazione collettiva di diritto privato di cui al contratto stipulato il 1° giugno 1962. Conseguentemente la Cassa per il mezzogiorno ha avvertito il Banco di Napoli, presso il quale è in corso di istruttoria la domanda di contributo avanzata dalla ditta soprindicata, di non provvedere alla liquidazione del contributo medesimo fin tanto che la ditta medesima non provveda ad adeguare il trattamento dei propri dipendenti alle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro.

*Il Ministro della Cassa per il mezzogiorno:* PASTORE.

ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se e come intenda intervenire presso la direzione generale dell'« Inam » affinché predisponga —

per il suo consiglio di amministrazione — una proposta di modifica delle norme che regolano l'erogazione dell'assistenza integrativa ordinaria in ordine alle cure balneo-termali e idroterapiche, previste dalla delibera del consiglio di amministrazione dell'« Inam » 19 febbraio 1959 e successive modifiche, perché esse non soddisfano le esigenze degli assicurati.

Infatti essendo le prestazioni delle cure balneo-termali e idroterapiche utili ai fini della guarigione clinica o ad un miglioramento della malattia e dei suoi postumi, non si capisce come queste possano essere preventivamente limitate nel quinquennio da un organismo amministrativo che — tra l'altro — mette il sanitario dell'ente nella materiale impossibilità di potere assolvere secondo « scienza e coscienza » la sua opera, né si capisce perché una terapia utile ai fini della guarigione debba essere erogata dall'« Inam » a parziale rimborso dell'assicurato, fissato nella misura del 50 per cento della spesa e fino al massimo di lire 4 mila per la sola cura e di lire 12 mila per cura e soggiorno in albergo o pensione.

L'interrogante chiede di conoscere se il ministro ritenga giusto che l'« Inam », la cui funzione ed il cui compito istituzionale è quello di curare la salute degli assicurati con tutti i mezzi terapeutici possibili, elimini totalmente qualsiasi limitazione preventiva della prestazione delle cure balneo-termali e idroterapiche nel quinquennio e la quota a carico dell'assicurato.

(3023)

RISPOSTA. — La questione prospettata forma attualmente oggetto di attento esame da parte dei competenti organi dell'« Inam ». Questo Ministero ne ha sollecitato la definizione in modo da potere esaminare al più presto possibile le eventuali modifiche che l'« Inam » riterrà di proporre alle norme che in atto regolano la erogazione delle cure balneo-termali e idroterapiche, nella considerazione dell'importanza che tali cure vanno sempre più assumendo nel quadro della protezione sociale.

*Il Ministro:* BOSCO.

ALBONI, ROSSINOVICH, RE GIUSEPPINA, FRANCO RAFFAELE E SULOTTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di profondo disagio e malcontento dei lavoratori dipendenti e dei loro familiari, in conseguenza dell'inopinata decisione della direzione centrale dell'« Inam » di restringere l'erogazione dell'assistenza sanitaria alle figlie

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

nubili a carico nei limiti delle norme prescritte per la determinazione del nucleo familiare in materia di assegni familiari; e per sapere se sia conciliabile, pertanto, la grave modificazione della circolare del 28 marzo 1959, n. 22/ASS della sede centrale dell'« Inam » con i criteri ispiratori della « piccola riforma » attuata dal suddetto istituto con il sistema di sicurezza sociale, che si intende realizzare per tutte le categorie di cittadini. (3219)

**RISPOSTA.** — Le disposizioni contenute nella circolare di che trattasi sono state superate dal disposto dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, che ha recepito, ai fini della determinazione dei familiari a carico per l'assistenza malattia, le disposizioni in materia di assegni familiari.

*Il Ministro: Bosco.*

**ALESI E DEMARCHI.** *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se — in considerazione delle difficoltà in cui si trovano le rivendite di generi di monopolio, a seguito degli aumentati oneri di gestione e del costo della vita — ritenga di dovere accedere alle richieste della Federazione italiana tabaccai relative alla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi, di cui al decreto 18 aprile 1959, n. 167, nel senso di attribuire ai rivenditori un aggio almeno dell'8 per cento, tenuto conto che quello attuale è al lordo e non al netto, come d'altra parte riconosce la stessa amministrazione dei monopoli. (4356)

**RISPOSTA.** — Le rivendite di generi di monopolio ammontavano, nell'esercizio finanziario 1938-39, a 46.841 e realizzavano un aggio complessivo, per i tabacchi, di lire 207 milioni, pari ad un reddito medio per rivendita di lire 4.422. Nell'esercizio finanziario 1962-63, il numero delle rivendite è salito a 54.290 mentre l'aggio complessivamente realizzato dalle medesime è stato di lire 38.287 milioni, pari ad un reddito medio per rivendita di lire 705.231. Dal raffronto dei dati suesposti si desume che il reddito medio per rivendita è passato, in poco più di un ventennio, da lire 4.422 a lire 705.231, e cioè esso è aumentato di 159 volte, con un incremento che supera nettamente quello del costo della vita, salito di 80 volte.

È ancora da tenere presente che l'aggio, elevato nella misura dal 5,60 al 6 per cento nel 1956 ed esteso con tale livello nel 1959 anche alla vendita dei tabacchi esteri, viene corrisposto sul prezzo di tariffa per la ven-

dita al pubblico dei tabacchi ed è noto che circa l'85 per cento di questo prezzo è costituito dalla imposta di consumo. Pertanto depurando il prezzo dell'imposta e ragguagliando l'aggio a quello che è il vero prezzo di cessione dei tabacchi (costo industriale più spese di distribuzione) si ha che i rivenditori percepiscono ben il 39,54 per cento di tale prezzo, una misura questa che non è inferiore a quanto viene corrisposto dai grossisti ai dettaglianti degli articoli in libero commercio.

Inoltre anche se nella misura del 39,54 per cento deve ritenersi compresa un'aliquota quale corrispettivo per l'anticipo dell'ammontare dell'imposta e per la sua riscossione dal pubblico, tale aliquota non può essere che molto modesta tenuto conto della tenuità del rischio dell'invenduto e dell'assoluta assenza di formalità (ricevute, bollette, ecc.) per la riscossione di questa imposta, compresa nel prezzo di vendita. In ogni caso poi, atteso che, dal 1° ottobre 1962, ha trovato attuazione il sistema del pagamento differito dei generi, viene meno anche l'onere dell'anticipo del prezzo del tabacco da parte dei rivenditori.

In relazione a quanto esposto, spiace di non potere aderire alla richiesta di aumento dell'aggio per la vendita dei tabacchi.

*Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.*

**ALPINO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se e come intenda ovviare alle difficoltà della categoria dei rivenditori di generi di monopolio, sia in ordine ai disagi del servizio, che impegna pesanti orari dalle 15 alle 18 ore giornaliere con un solo giorno quindicinale di riposo, e sia in ordine all'esercizio delle rivendite, che presenta costi viepiù gravosi e non bilanciati da un adeguato incremento dei compensi.

Si ritiene urgente e indispensabile una revisione sia delle norme regolanti gli orari e le modalità del servizio, a sollievo delle condizioni di lavoro e sociali di ben 54 mila famiglie di rivenditori, sia delle misure e condizioni per la liquidazione degli aggi, che non sono più adeguati alla situazione in atto, contraddistinta da una forte incidenza di costi di esercizio e aggravata, per quanto riguarda i tabacchi, dall'ingentissima quota che viene commerciata fuori dei canali legali. Come problemi connessi, diretti e indiretti, si ricordano quelli dei canoni e sovraccanoni e delle spese di trasporto, nonché una più favorevole e comprensiva soluzione della stabilità e della cessione delle concessioni.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

Si ritiene che per le revisioni e gli aggiornamenti auspicati sia necessario procedere con la cooperazione dell'organizzazione rappresentativa della categoria. (4028)

RISPOSTA. — In ordine alle questioni rappresentate, si espone quanto segue partitamente per ogni argomento trattato.

Per quanto attiene agli orari di servizio dei rivenditori di generi di monopolio, la materia risulta compiutamente disciplinata dalle norme in vigore, le quali stabiliscono che le rivendite debbono rimanere aperte solo nei giorni feriali mentre nei giorni festivi debbono essere stabiliti dei turni di apertura obbligatoria, sentita l'organizzazione rappresentativa della categoria interessata affinché il servizio venga disimpegnato esclusivamente dalle rivendite di turno.

In particolare, l'orario giornaliero delle rivendite è determinato dal funzionario preposto all'ispettorato compartimentale (organo periferico dell'amministrazione dei monopoli di Stato) sentito il parere dell'autorità comunale. L'amministrazione dei monopoli, al fine di venire incontro ai desiderata della categoria dei rivenditori, proprio di recente ha ribadito le direttive a suo tempo impartite per una revisione dei criteri fin qui applicati in pratica, sentiti nuovamente in proposito i rappresentanti della categoria stessa.

Comunque la durata dell'orario giornaliero viene sempre stabilita in rapporto alle abitudini locali, senza contare che il rivenditore ha la possibilità, nell'ambito dei moderni sistemi di vendita, di fare ricorso all'installazione del distributore automatico per conseguire, ove lo desidera, un alleggerimento delle proprie prestazioni.

Per quanto riguarda la richiesta di una revisione delle misure degli aggi attuali, si fa presente che se l'aggio sui tabacchi è del 6 per cento, tale misura si applica su un prezzo di vendita che ha subito nel tempo notevoli aumenti analogamente agli altri prodotti commerciali. Si noti che l'aggio del 6 per cento percepito dai tabaccai viene corrisposto sul prezzo di tariffa per la vendita al pubblico dei tabacchi ed è noto che circa l'85 per cento di questo prezzo è costituito dall'imposta di consumo. Pertanto depurandolo dall'imposta e ragguagliando l'aggio a quello che è il vero prezzo di cessione dei tabacchi (costo industriale più spese di distribuzione) si ha che i rivenditori percepiscono ben il 39,54 per cento di tale prezzo, una misura cioè che non risulta inferiore a quanto viene corrisposto dai grossisti ai det-

taglianti degli articoli in libero commercio. Tale misura del 39,54 per cento deve per altro considerarsi ancora più favorevole di quanto di norma si registri nel libero commercio tenuto conto della quasi assenza del rischio dell'invenduto.

Infatti il reddito medio di una rivendita che, nell'esercizio finanziario 1938-39 era di lire 4.422, è passato nell'esercizio 1962-63 a lire 705.321, aumentando cioè di ben 159 volte, mentre nello stesso periodo di tempo l'aumento del costo della vita è stato di appena 80 volte. A ciò deve aggiungersi la considerazione di carattere generale che la gestione di una rivendita, assicurando una notevole affluenza nell'esercizio di acquirenti dei generi di monopolio, consente ai rivenditori di conseguire guadagni supplementari dallo smercio di altri articoli, a preferenza degli altri esercizi commerciali concorrenti.

L'amministrazione dei monopoli di Stato trae indiretto motivo di conferma in tali considerazioni dal fatto che le richieste di rivendite di generi di monopolio sono sempre più in aumento e che, in sede di gare per appalto ad asta pubblica delle stesse, si registra una notevolissima partecipazione di concorrenti con offerte di canoni anche di misura elevatissima.

Per quanto attiene, infine, alla stabilità e alla cessione delle rivendite, si ritiene che dalle vigenti disposizioni di legge in materia il rivenditore trovi adeguata protezione sia per l'una sia per l'altra questione. Infatti, per favorire la stabilità nella conduzione della rivendita le norme in vigore prescrivono che il coadiutore del gestore, e cioè la persona che potrà subentrare al gestore stesso in caso di vacanza, può essere il coniuge o il figlio o altra persona parente del rivenditore entro il quarto grado o affine entro il terzo grado. In tale modo la stabilità della gestione risulta assicurata e la rivendita rimane definitivamente nell'ambito familiare a condizione che il rivenditore non violi la legge.

Anche per le cessioni delle rivendite esistono norme che si ritiene soddisfino pienamente le aspirazioni della categoria interessata. La cessione, infatti, è autorizzata allorché si verifichi contestualmente anche la cessione dell'azienda commerciale cui è annessa la rivendita stessa. D'altra parte il gran numero di contratti stipulati in questi ultimi tempi, appunto in base alla norma che consente la cessione della rivendita, sta a dimostrare che i rivenditori si avvalgono già con larghezza di tale possibilità.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

Si desidera comunque fornire assicurazione all'interrogante che da parte dell'amministrazione dei monopoli di Stato non sarà posta alcuna riserva per esaminare tutte quelle proposte che al riguardo intendono avanzare i rappresentanti della categoria dei rivenditori dei generi di monopolio.

*Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.*

ANGELINI E MANENTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se sia informato della gravissima situazione del consorzio di bonifica montana Valle del Foglia, che ha indotto l'autorità giudiziaria a porre sotto sequestro registri e atti amministrativi consortili, allo scopo di verificare le truffe perpetrate a danno dello Stato da parte di alcuni dirigenti e funzionari del consorzio stesso, legati o appartenenti a un partito politico della maggioranza governativa;

2) se ritenga urgente indagare sulle responsabilità di certi organi ministeriali, i quali non potevano ignorare che alcune società private, costituite tra i suddetti dirigenti e funzionari del consorzio, progettavano ed eseguivano elettrodotti, acquedotti, acquisti di terreni ed opere di rimboschimento nelle zone montane, servendosi, a fine di speculazione privata, del personale e dei mezzi tecnici del consorzio stesso, nonché di cospicui contributi finanziari dello Stato e degli enti locali, e creando un caotico intreccio di persone, funzioni e sedi tra il consorzio e le medesime società private;

3) quale collaborazione intenda dare agli organi competenti perché piena luce sia fatta sulle responsabilità della situazione del suddetto consorzio e sia soddisfatta la sete di giustizia e di pulizia morale delle popolazioni della provincia di Pesaro-Urbino, profondamente indignate per il modo in cui si sono conclusi casi analoghi (come quello di Sterpeti e della banca cooperativa popolare di Urbania) e preoccupate per situazioni esistenti in altri enti ed istituti pesaresi, le cui funzioni, particolarmente delicate, esercitano un grande peso sulla vita economica della provincia ed esigono una pronta opera di risanamento morale ed amministrativo. (3182)

RISPOSTA. — A seguito di una ispezione effettuata presso il consorzio di bonifica Valle del Foglia, è stato accertato che l'ente si è avvalso di alcune società — costituite con le

formalità e pubblicità di legge — aventi scopi sociali coincidenti con le finalità del consorzio. È risultato, altresì, che alle stesse società hanno partecipato, in qualità di soci, sia il consorzio sia alcuni dipendenti dell'ente medesimo. Poiché l'autorità giudiziaria ha ordinato il sequestro degli atti del consorzio, non è stato possibile acquisire gli elementi di informazione necessari per l'accertamento delle denunciate irregolarità e, quindi, delle conseguenti responsabilità.

Per quanto riguarda, in particolare, le indagini in corso, mentre si precisa che il tribunale di Pesaro ha già disposto la nomina del primo contabile per l'esame degli atti, si comunica che questo Ministero non ha mancato, sia attraverso la prefettura, sia nei riguardi del presidente del tribunale, di porsi a disposizione dell'autorità inquirente per ogni collaborazione utile ai fini di una completa chiarificazione della situazione. Non resta, pertanto, che attendere i risultati del procedimento giudiziario in corso.

*Il Ministro: FERRARI AGGRADI.*

ARENELLA E ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga opportuno impartire disposizioni all'amministrazione dell'I.N.P.S., affinché i benefici combattentistici, riconosciuti al personale in possesso dei requisiti prescritti, ai sensi del punto quarto della deliberazione del consiglio di amministrazione dello stesso istituto, del 25 ottobre 1940, e successive modificazioni, vengano adeguati alle promozioni per anzianità previste dal nuovo ordinamento delle carriere, in vigore dal 1° luglio 1962. (3370)

RISPOSTA. — Il nuovo ordinamento delle carriere del personale a rapporto di impiego dell'I.N.P.S., stabilito — con delibera consiliare del 30 luglio 1963, n. 90, — in sede di allineamento del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dei tre maggiori enti previdenziali (I.N.P.S. « Inam » ed « Inail »), mentre da una parte ha comportato al personale considerevoli benefici rispetto al trattamento preesistente e rispetto a quello in vigore per categorie similari di dipendenti pubblici, dall'altra ha abrogato ogni disposizione regolamentare che in precedenza avesse previsto benefici di carriera per benemerenze combattentistiche. Solo in via eccezionale e transitoria viene mantenuta in vigore fino al 22 novembre 1966 la precedente normativa, applicata alle qualifiche corrispondenti ai



## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

gradi del preesistente ordinamento per il conseguimento dei quali operavano i benefici in questione.

*Il Ministro: Bosco.*

ARMANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga urgente ed indilazionabile intervenire per far superare gli inconvenienti che impediscono alle commissioni mediche provinciali per gli invalidi civili, costituite presso l'ufficio del lavoro, di funzionare regolarmente.

Consta all'interrogante che tali commissioni non funzionano per una ragione di fondo: il gettone di presenza, che viene corrisposto ai medici componenti, è ancora fissato, per seduta, che talora dura anche alcune ore, in lire mille; è evidente quindi che i sanitari non possono svolgere la loro opera di componenti la predetta commissione sanitaria per una questione di decoro e di dignità professionale.

Tuttavia si permette di far rilevare che questo mancato funzionamento compromette in maniera veramente seria la possibilità di avviamento al lavoro degli invalidi civili. Infatti, come è noto, la commissione deve stabilire il grado di invalidità ed il possibile inserimento nella vita civile operativa da parte di questi minorati civili.

Un immediato provvedimento, che possa adeguare il gettone di presenza ad un livello più decoroso e più aderente alla situazione odierna, consentirebbe il funzionamento delle commissioni e metterebbe fine ad una legittima e più che giustificata preoccupazione e protesta da parte di migliaia e migliaia di invalidi civili, i quali, non per colpa loro, stanno attendendo ansiosamente di poter superare la predetta visita ed ottenere una eventuale sistemazione che ridia fiducia e speranza al loro avvenire. (2982)

RISPOSTA. — La legge 5 ottobre 1962, n. 1539, recante provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili, nel prevedere la istituzione di apposite commissioni provinciali sanitarie, non ha però previsto alcuna norma speciale per i compensi ai componenti delle stesse. Applicandosi perciò le norme generali, è necessario attenersi alle disposizioni dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, le quali prevedono la corresponsione di un gettone di presenza di lire mille per ogni giornata di partecipazione alle sedute per i componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi.

*Il Ministro: Bosco.*

ARMANI E PUCCI ERNESTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se fra i titolari di autorizzazioni comunali o prefettizie o ministeriali per la vendita di merci al pubblico o per l'esercizio di pubblici servizi, di cui all'articolo 17 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, rientrano i titolari di rivendite generi di monopolio, la cui concessione è regolata dalle norme della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. E per conoscere, in caso negativo, se ritengano opportuna l'estensione delle provvidenze, di cui alla legge n. 1457 sopraccitata, anche alle rivendite di generi di monopolio che siano state tutte distrutte o fortemente danneggiate nella zona colpita dalla catastrofe del Vajont, precisando, altresì, i criteri da seguirsi nel caso del decesso del titolare senza coadiutore ovvero nei confronti degli aventi causa e qualora esistano più successibili. (4239)

RISPOSTA. — Le provvidenze stabilite dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, non possono essere estese ai titolari di rivendite di generi di monopolio in quanto la materia relativa all'esercizio di dette rivendite è disciplinata da norme particolari (legge 22 dicembre 1957, n. 1293), per modificare o derogare alle quali necessiterebbe un'apposita legge poiché il provvedimento del 4 novembre 1963 non fa esplicita menzione dei titolari di rivendite di generi di monopolio.

Si fornisce comunque assicurazione agli interroganti che, di fatto, premesso che nella zona colpita dalla catastrofe del Vajont le rivendite distrutte o fortemente danneggiate sono soltanto sette, l'amministrazione dei monopoli di Stato si sta già adoperando per sistemare nel modo migliore la situazione dei titolari di dette rivendite e qualora ciò non riuscisse possibile, essa non mancherà di promuovere apposito provvedimento legislativo per dare assetto definitivo alle rivendite che non fosse dato di sistemare in base alle leggi in vigore.

Nessuna questione si ritiene, infine, che possa sorgere per quanto riguarda le particolarissime situazioni prospettate dagli interroganti relativamente ai casi di decesso di titolare senza coadiutore, poiché nessun provvedimento può essere adottato in favore degli aventi causa atteso il fatto che le rivendite non sono a carattere ereditario e, pertanto, nessun diritto può essere accampato dagli eredi del titolare deceduto.

*Il Sottosegretario di Stato per le finanze:*  
Valsecchi.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

BALDINI, SCARPA, MAULINI E BALCONI MARCELLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali urgenti misure intenda disporre per assicurare che la società Galtarossa di Domodossola (Novara) sia richiamata al rispetto del decreto prefettizio 14 luglio 1960, n. 1019, che riproduce l'accordo interconfederale 20 dicembre 1950, relativo ai licenziamenti collettivi, dato che tale società, senza consultare le organizzazioni sindacali, ha proceduto al licenziamento di 94 dipendenti del settore siderurgico della fabbrica con l'intenzione di riassumerne 78 nel settore chimico dello stesso stabilimento.

Gli interroganti sottolineano, in particolare, che l'operazione appare illegittima, perché il trasferimento di lavoratori da un reparto all'altro di una stessa fabbrica non può essere fatto con licenziamento e riassunzione, quando, come nel caso in questione, i reparti, anche relativi a produzioni diverse, sono organicamente collegati in un unico stabilimento, e osservano, soprattutto, che la riduzione di personale prevista dalla direzione non è accettabile in una città come Domodossola così duramente provata da altre precedenti gravi misure di licenziamenti di lavoratori. (2411)

RISPOSTA. — La controversia insorta presso la società fratelli Galtarossa, a seguito del licenziamento di 93 lavoratori (83 operai e 10 intermedi), è stata risolta presso l'ufficio provinciale del lavoro di Novara. Il relativo accordo prevede la riassunzione al reparto chimico di 67 dei licenziati, già addetti al reparto ferro-leghe, e la conseguente liquidazione di tutte le competenze maturate all'atto del licenziamento, oltre una indennità extracontrattuale commisurata all'anzianità di servizio di ciascun lavoratore. A dieci dei 16 operai non riassunti, oltre le normali indennità, la ditta ha corrisposto la somma *una tantum* di lire 25 mila *pro capite* e di lire 4 mila per ogni anno di anzianità maturato, mentre ai rimanenti sei lavoratori la società ha versato la somma complessiva di lire 720 mila che gli interessati si sono ripartiti con criteri tra loro convenuti. La posizione dei dieci intermedi, infine, è stata definita mediante un accordo direttamente raggiunto con la società.

*Il Ministro: Bosco.*

BARTOLE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se reputi necessario ribadire che le cantine sociali sono intassabili in ricchezza

mobile categoria B relativamente all'acquisto di uve, mosti e vini, entro precisati limiti destinati alla correzione del prodotto con opportune operazioni di taglio, così come era stato ufficialmente affermato rispondendosi in data 29 aprile 1959 alla interrogazione n. 4634 a firma del compianto deputato Troisi, le cui argomentazioni vennero in tutto ritenute consone al disposto dell'articolo 7-bis della legge 27 ottobre 1957, n. 1031. (4083)

RISPOSTA. — Premesso che l'articolo 7-bis della legge 27 ottobre 1957, n. 1031, dispone che « non sono soggetti alle imposte dirette i redditi che vengono realizzati da società cooperative costituite in cantine sociali, comunque denominate, per la lavorazione delle uve prodotte e conferite dai soci », si fa presente che il Ministero delle finanze ha precisato i limiti entro i quali, ai fini dell'esonero anzidetto, le lavorazioni dell'uva vanno considerate e contenute, nella circolare del 17 gennaio 1959, n. 300130.

Nella circolare stessa, ai fini della determinazione dei processi lavorativi delle uve da comprendersi nel ciclo agrario e quindi da considerare non assoggettabili all'imposizione diretta, sono richiamate le esemplificazioni contenute nella istruzione alla legge 8 giugno 1936, n. 1231 (circolare del 28 giugno 1937, n. 6200).

Fra l'altro, viene considerata compresa nel ciclo agrario la trasformazione in vino « ottenuta attraverso la naturale fermentazione, anche se il processo relativo sia migliorato con fermenti estranei al prodotto o con altri ingredienti allo scopo di ottenere una qualità di vino più corrispondente alle richieste del consumo. Nessuna importanza può avere la natura o l'ampiezza degli impianti installati per la trasformazione dell'uva di vino, fino a quando gli impianti medesimi servano esclusivamente alle operazioni necessarie per tale trasformazione. Ogni operazione, invece, che vada al di là di siffatta pura e semplice trasformazione, perché diretta ad ottenere prodotti diversi da quelli che naturalmente derivano dalla pigiatura dell'uva e dalla trasformazione del mosto, o perché esercitata sul vino già ottenuto da tale pigiatura e trasformazione, per ottenere qualità speciali di vino, si considererà come costituente vera e propria industria enologica e darà luogo alla tassazione con l'ordinaria imposta di ricchezza mobile ».

Nell'ipotesi sopra riportata viene per altro applicato il principio generale riguardante la lavorazione e trasformazione di qualsiasi pro-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

dotto agricolo, secondo il quale la manipolazione di prodotti di fondi non appartenenti al proprietario o estranei al contratto di mezzadria o colonia dà luogo a reddito industriale, salvo che l'acquisto di tali prodotti non sia limitato esclusivamente alla quantità strettamente necessaria per completare le unità di lavorazione o correggere la coltivazione.

Tanto premesso, si deve concludere che, esclusi i casi rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo i principi ed entro i limiti della tecnica che la governano, l'esenzione non può estendersi ai redditi derivanti alle cantine sociali dall'acquisto di uve, mosti o vini destinati alla correzione del prodotto con operazioni di taglio, in quanto ciò contrasterebbe con la norma contenuta nell'articolo 7-bis della predetta legge n. 1031 e confermata, come principio generale, nell'articolo 84 lettera i) del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, che fa esplicito riferimento ai soli redditi derivanti dalla lavorazione delle uve prodotte dai soci.

Si esprime pertanto l'avviso che non occorrono ulteriori precisazioni al riguardo, in quanto i richiamati criteri risultano venire applicati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette con accorta moderazione, sia pure entro i limiti imposti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

*Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.*

**BASSI.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia vero che è stata disposta la soppressione, sulla linea a scartamento ridotto Castelvetro-Porto Empedocle (Agrigento), della fermata Santa Teresa Selenuntina, e, nel caso affermativo, se intenda riesaminare la situazione in considerazione del grave stato di agitazione che tale notizia ha provocato fra la numerosa popolazione rurale interessata. (4272)

**RISPOSTA.** — La fermata presenziata di Santa Teresa Selinuntina, della linea Castelvetro-Agrigento, è stata già chiusa all'esercizio, a decorrere dal 1° gennaio 1964, a causa della sensibile passività cui il suo esercizio dava luogo. Infatti, di fronte ad un prodotto del traffico di appena 150 mila lire all'anno, l'onere di gestione raggiungeva annualmente i 5 milioni di lire.

Il mantenimento in esercizio dell'impianto non appariva giustificato neanche sotto l'aspetto sociale, dato che ne fruivano appena 7 viaggiatori in media al giorno e considerato

che gli abitanti della zona possono utilizzare i servizi della autolinea Castelvetro-Santa Marinella.

*Il Ministro: JERVOLINO.*

**BERLINGUER LUIGI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'impresa Gandini e Vanoni, appaltatrice dei lavori di costruzione della diga sul Liscia in Sardegna e delle annesse opere di canalizzazione, ha cessato ogni attività col proposito di non riprendere l'esecuzione dell'opera.

In seguito a questo alcune centinaia di operai, dipendenti della ditta suddetta, hanno perduto il lavoro, con le immaginabili conseguenze, mentre i coltivatori della zona, cui era stata promessa una rapida conclusione delle opere di irrigazione, vedono differita a tempo indeterminato la somministrazione dell'acqua e quindi la bonifica e la trasformazione delle colture.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il ministro intenda adottare perché nel futuro l'esecuzione di lavori di tale mole ed importanza venga assegnata con la cautela dovuta e con garanzia sufficiente che l'impresa appaltatrice sia in grado di portarli a termine; ed inoltre, data l'urgenza del caso, per sapere se ravvisi gli estremi perché l'« Etfas », ente appaltatore, intraprenda direttamente i lavori in economia per la parte restante, al fine di accelerarne il compimento e non abbandonare le locali popolazioni nella fin troppo lunga attesa. (549)

**RISPOSTA.** — A seguito del fermo atteggiamento dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna l'impresa Gandini e Vandoni - aggiudicataria, previa regolare gara di appalto, dei lavori di costruzione del canale adduttore dallo sbarramento di Calamaiu alle zone di Arzachena ed Olbia - si è impegnata a riprendere il ritmo normale dei lavori.

L'impresa ha mantenuto gli impegni assunti e, in relazione all'intensificato ritmo dei lavori, ha progressivamente aumentato il numero degli operai in forza al cantiere, sino a raggiungere le attuali 180 unità.

Il consiglio di amministrazione dell'« Etfas », confortato dal parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, ha perciò stabilito di soprassedere alla risoluzione del contratto in danno dell'impresa.

In base al più recente aggiornamento del programma lavorativo si prevede che la co-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

struzione del canale potrà essere ultimata entro il mese di maggio del 1965, con un ritardo di cinque mesi sui termini contrattuali, ritardo dovuto alle note manifestazioni di sciopero.

Sinora risultano eseguiti lavori per 640 milioni, pari al 50 per cento dell'importo netto contrattuale, con un incremento di lavori per 80 milioni rispetto alla situazione esistente prima della ripresa. Questi ultimi lavori sono stati eseguiti nel corrente anno. Dato il ritmo dell'attività lavorativa, si è ripresa la corresponsione dei pagamenti in acconto e, a cura della direzione dei lavori, è in corso l'esame delle riserve avanzate dall'impresa.

Si assicura, infine, che la sospensione dei lavori stessi non ha creato le conseguenze alle quali si accenna, in quanto gli operai sono stati completamente ed immediatamente assunti dalle altre imprese operanti nella zona.

*Il Ministro:* FERRARI AGGRADI.

BERLINGUER LUIGI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere quali siano i motivi in base ai quali i lavori per la realizzazione della strada litoranea Castelsardo-Santa Teresa di Gallura (Sardegna) sono da tempo sospesi — col conseguente aggravarsi della situazione in cui versano gli abitanti della zona, tuttora privi di qualunque possibilità di moderna comunicazione con i principali centri sardi — e quali provvedimenti intenda prendere per garantire il più sollecito completamento dell'opera. (3460)

RISPOSTA. — I lavori per la costruzione della strada Castelsardo-Santa Teresa di Gallura risultano sospesi a causa della precaria situazione economica dell'impresa appaltatrice. Per tale motivo, la Cassa per il mezzogiorno, d'intesa con l'amministrazione provinciale di Sassari concessionaria dell'opera, ha autorizzato la rescissione del contratto di appalto. Nel contempo la Cassa, compresa della urgente necessità di condurre a termine l'opera stessa, ha preso accordi con la stessa amministrazione provinciale per la più pronta prosecuzione dei lavori attraverso il subentro di altra impresa idonea.

*Il Ministro:* PASTORE.

BIAGINI E BERAGNOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, nei confronti dell'« Inam », al fine di

ottenere che l'istituto stesso sia obbligato a concedere l'assistenza di malattia, prevista per i pensionati I.N.P.S., a tutti i coltivatori diretti e coloni-mezzadri, i quali, pur continuando a lavorare sul fondo agricolo, sono titolari di pensione I.N.P.S. della gestione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

Detto intervento si rende necessario in quanto l'« Inam » continua ad erogare agli interessati l'assistenza dovuta agli appartenenti del settore agricolo non dipendente da terzi, con la conseguente esclusione dell'assistenza farmaceutica, impedendo così a questi pensionati di optare per la forma di assistenza più efficace e completa.

La posizione dell'« Inam », tra l'altro, è in contrasto con quanto solennemente affermato da una sentenza della Corte di cassazione. (591)

RISPOSTA. — L'« Inam », a seguito di deliberazione adottata dal proprio consiglio di amministrazione, ha autorizzato, nel dicembre 1963, le proprie sedi provinciali a riconoscere ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri — titolari di pensione derivante dall'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti — il diritto di optare per il trattamento assistenziale previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, anche nel caso in cui gli stessi continuino a lavorare nel fondo agricolo.

*Il Ministro:* BOSCO.

BIAGINI E BERAGNOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga opportuno, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo nei confronti dell'« Inam », provvedere affinché l'indennità di malattia venga corrisposta effettivamente per il periodo massimo di 180 giorni ad anno solare.

Attualmente l'« Inam » sostiene che ai fini del raggiungimento del periodo massimo indennizzabile di 180 giorni devono essere computate anche quelle giornate di malattia che non vengono indennizzate per motivi vari (i 3 giorni di carenza, le domeniche e le festività infrasettimanali comprese nel periodo di malattia).

Con la interpretazione dell'« Inam » l'indennità economica — anziché essere corrisposta per un massimo di 180 giorni ad anno solare — viene di fatto ad essere erogata per un periodo massimo annuo che è sempre inferiore (talora notevolmente) a 180 giorni.

E per conoscere se ritenga illegittima la decisione dell'« Inam », dato che la indennità

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

deve essere erogata dall'istituto malattie fino ad un massimo di 180 giornate effettive di malattia. (1865)

**RISPOSTA.** — Il contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939, relativo al trattamento di malattia degli operai dell'industria — tuttora in vigore in forza dell'articolo 43 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 — stabilisce, all'articolo 14, che « la indennità decorre dal quarto giorno di malattia e sarà corrisposta per un periodo massimo di 150 giorni nel corso di un esercizio finanziario ». Quest'ultimo termine è stato elevato a 180 giorni per effetto di deliberazione del consiglio di amministrazione dell'« Inam » che ha allineato i trattamenti economici — per quanto attiene alla durata — degli operai dell'industria e dei lavoratori del commercio aventi diritto all'indennità, per i quali ultimi il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, sancisce, all'articolo 3, che la « indennità giornaliera di malattia è dovuta dal quarto giorno di malattia e per un periodo massimo di 180 giorni in un anno ». Per altro, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'« Inam » in data 10 gennaio 1963, nell'intento di armonizzare i diversi trattamenti assistenziali in atto per i lavoratori appartenenti ai vari settori della produzione, è stato stabilito che « l'indennità è dovuta, sempreché la malattia determini incapacità di lavoro, per un periodo massimo di 180 giorni complessivi nell'anno solare ed è corrisposta dal quarto giorno di malattia ». Il periodo di 180 giorni in argomento non può non considerarsi un limite massimo temporale entro il quale l'« Inam », verificandosi la malattia, è tenuto all'erogazione della prestazione economica. Quanto sopra è suffragato dalle norme contenute nell'articolo 6, terzo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e nell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, le quali stabiliscono che le prestazioni sanitarie, per le quali non è prevista la carenza, sono concesse per il periodo massimo di 180 giorni nell'anno. Ora, per il principio di ordine generale vigente nel campo delle assicurazioni sociali e per il carattere di complementarietà delle due prestazioni, non è dato di far luogo all'erogazione della prestazione economica oltre il centottantesimo giorno di malattia quando è venuto meno il diritto alle prestazioni sanitarie per il compimento del termine di 180 giorni di assistenza nell'anno.

Si verrebbe, infatti, a determinare uno sfasamento tra il trattamento, nel tempo, dell'assistenza sanitaria e di quella economica, in quanto quest'ultima verrebbe ad essere concessa quando è cessato il diritto alla prima.

Ciò premesso, è altresì da tenere presente che nei confronti dei lavoratori agricoli, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, l'indennità è corrisposta per 180 giorni effettivi di malattia e che nei confronti dei lavoratori del commercio aventi qualifica impiegatizia opera unicamente la « carenza », espressamente prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 1304 summenzionato.

Soltanto per le restanti categorie di assicurati, aventi diritto all'indennità giornaliera di malattia, può verificarsi, invero, l'eventualità che l'indennità sia erogata per un numero inferiore di giornate rispetto alla durata effettiva della malattia e ciò è dovuto al fatto che le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo di malattia, al pari delle giornate relative alla carenza, non sono, in base alle vigenti disposizioni, indennizzate.

*Il Ministro: BOSCO.*

**BIAGINI E BERAGNOLI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga opportuno prendere idonee iniziative allo scopo di porre fine all'illogico accertamento del diritto agli assegni familiari in agricoltura, il quale viene eseguito in base alla situazione di famiglia esistente al 1° gennaio di ogni anno. Con tale superato sistema, infatti, tutte le variazioni di carico familiare, sia in aumento sia in diminuzione, che vengono a verificarsi per qualunque motivo dopo tale data, non danno luogo a variazioni nell'importo degli assegni familiari per l'anno in cui si sono verificate.

Attualmente si verificano casi di beneficiari di assegni familiari i quali risultano deceduti da molti mesi, mentre altri percepiscono detti assegni dopo molti mesi dall'insorgenza del diritto (nascita, matrimonio, ecc., avvenuti dopo il 1° gennaio di ogni anno).

Gli interroganti ritengono che l'articolo 11 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, che così recita: « Il diritto agli assegni familiari decorrere dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa nel periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengano a mancare » possa essere applicato anche nei confronti degli iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. (2180)

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro tiene in particolare evidenza il problema così come quello connesso, concernente la risoluzione della questione relativa ai criteri di valutazione dei redditi dei familiari dei lavoratori agricoli. Attualmente la questione è all'esame del comitato speciale per gli assegni familiari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente ai sensi del testo unico 30 maggio 1955, n. 797.

Appena tale esame risulterà concluso si provvederà a predisporre le iniziative del caso.

*Il Ministro: Bosco.*

BIAGINI E BERAGNOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga opportuno prendere idonee iniziative allo scopo di corrispondere ai lavoratori titolari di rendita permanente per infortunio sul lavoro e malattia professionale a carico dell'« Inail », le quote di maggiorazione anche per i figli nati successivamente alla data in cui l'evento traumatico si è manifestato.

Attualmente, infatti, detta quota di maggiorazione viene erogata dall'« Inail » soltanto per i familiari a carico al momento in cui è avvenuto l'infortunio o denunciata la malattia professionale. (2740)

RISPOSTA. — La richiesta di corrispondere ai lavoratori titolari di rendite permanenti per infortunio sul lavoro e malattie professionali le quote di maggiorazione anche per i figli nati successivamente all'evento traumatico, essendo diretta a modificare la legislazione attualmente in vigore, potrà essere considerata nella prospettiva di una graduale armonizzazione della nostra legislazione a quelle dei paesi membri della Comunità economica europea.

Come è noto, l'impegno alla graduale armonizzazione delle legislazioni previdenziali è stabilito per i paesi della Comunità dall'articolo 118 del trattato di Roma.

*Il Ministro: Bosco.*

BIAGINI E BERAGNOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire nei confronti della sede I.N.P.S. di Pistoia allo scopo di ottenere che il futuro pagamento delle migliaia di rendite *Vo/bis*, relative ai coloni e mezzadri che furono soggetti all'assicurazione obbligatoria nel periodo 1920-24 e che sono state liquidate quest'anno dopo il

31 dicembre, siano corrisposte, invece, come del resto è avvenuto per gli anni trascorsi, prima delle festività natalizie; trattasi di rendite di importo irrisorio, che sono sempre state pagate in unica soluzione, il cui pagamento è sempre avvenuto entro la data sopra indicata. (3696)

RISPOSTA. — Le rendite vitalizie *Vo/bis*, cui si riferiscono gli interroganti, vengono pagate a rate annuali anticipate a partire dal 13 dicembre dell'anno precedente a quello in cui maturano.

Dagli accertamenti effettuati è risultato che per la rata 1964, la sede di Pistoia dell'I.N.P.S., ha disposto tempestivamente il pagamento, come negli anni precedenti, tramite il Monte dei Paschi di Siena, il quale normalmente provvede ai pagamenti stessi a mezzo sportello o a mezzo assegni circolari.

Il dispositivo di pagamento risulta inoltrato alla predetta banca in data 12 dicembre 1963 e la banca ha confermato di avervi dato esecuzione il giorno successivo.

Eventuali ritardi, pertanto, non sono imputabili alla sede dell'I.N.P.S. di Pistoia, ma, probabilmente, al più intenso traffico postale che si verifica in coincidenza con le festività natalizie e che può avere intralciato il recapito ai destinatari degli assegni o degli avvisi.

*Il Ministro: Bosco.*

BIANCHI GERARDO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere in base a quale documento il competente ufficio del Ministero - direzione generale servizi amministrativi - con nota del 10 luglio 1963, n. 28013/96613 abbia respinto la liquidazione dell'indennità di trasferimento del vigile del fuoco Egidio Franchi del distacco vigili del fuoco di Montecatini Terme (Pistoia), non avendo egli mai presentato alcuna domanda di trasferimento. (4036)

RISPOSTA. — Questa amministrazione aveva provveduto ad emettere, nel maggio 1963, apposito mandato per la liquidazione dell'indennità di trasferimento al vigile del fuoco Franchi Egidio, trasferito dal Corpo vigili del fuoco di Nuoro a quello di Pistoia, con provvedimento del 6 ottobre 1960.

La Corte dei conti restituì il mandato, osservando che il rimborso non competeva in quanto il trasferimento era avvenuto a seguito di domanda dell'interessato.

Poiché invece in effetti manca agli atti una espressa e formale domanda di trasferimento,

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

anche se questo sia avvenuto per assecondare l'aspirazione dell'interessato, si è ora provveduto ad emettere un nuovo provvedimento che consentirà la corresponsione della suddetta indennità.

*Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.*

**BIGNARDI.** — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere per limitare l'abusivo estendersi degli enti extra-commerciali che operano una autentica forma di concorrenza sleale al commercio privato. L'interrogante sottolinea che tali enti operano in condizioni privilegiate, spesso fruendo di agevolazioni fiscali e creditizie, quasi sempre non limitando le vendite alle categorie e ai gruppi cui dovrebbero essere riservate. Appare quindi urgente un censimento nazionale di tali spacci extra-commerciali, consentendone l'attività nei soli casi in cui sia comprovata la funzione di rifornimento di merci e derrate a collettività di aventi diritto. (4478)

**RISPOSTA.** — Questo Ministero è più volte intervenuto presso le amministrazioni comunali e le prefetture per evitare abusi da parte di enti in materia di vendite extra-commerciali.

In particolare, è stato chiarito alle competenti autorità periferiche, con apposite circolari, che le cooperative sprovviste di licenza di commercio devono limitare la loro attività di vendita a favore dei soli soci; che gli enti assistenziali possono vendere merci a favore dei soli iscritti e per mezzo di spacci gestiti dagli enti stessi; che devono essere vietate tutte quelle vendite, le quali, pur praticate dalle suddette organizzazioni, vengono in alcuni casi effettuate in locali aperti al pubblico e con sistemi pubblicitari tali da lasciare chiaramente comprendere l'intenzione di estendere le vendite stesse a consumatori non associati.

Risulta che le istruzioni anzidette sono tenute presenti dalle autorità periferiche, alle quali eventuali abusi possono, comunque, essere segnalati per ottenerne la repressione.

La questione sollevata formerà, tuttavia, oggetto di esame da parte della commissione di studio per la revisione della legislazione sulla attività commerciale, recentemente costituita.

*Il Ministro: MEDICI.*

**BOLOGNA.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a

conoscenza dell'insufficiente servizio ferroviario nel tratto Mestre (Venezia)-Trieste e del conseguente disagio che sopportano i viaggiatori per Trieste provenienti da Genova-Torino-Milano (ed oltre) e da Bologna-Firenze-Roma ed oltre.

In particolare, l'interrogante chiede se il ministro sappia che un viaggiatore il quale intende usufruire della seconda classe e non voglia o non possa sopportare l'onere maggiore per cambiamento di classe e supplemento-rapido e prenotazione non ha possibilità, nelle ore serali, di raggiungere Trieste se non utilizzando il treno accelerato *ET 364* o sottoporsi ad una lunga ed ingiustificata attesa, quando sia giunto a Mestre con il *DD 42* proveniente da Milano. (In altre parole i due treni direttissimi ora ricordati sono collegati con Trieste per mezzo del rapido *494*, che esclude il servizio di seconda classe, e con l'accelerato *ET 364*).

L'interrogante chiede al ministro se le ferrovie dello Stato abbiano in progetto il miglioramento del detto servizio. (4230)

**RISPOSTA.** — Il treno *R 494* risponde allo specifico compito di assicurare la prosecuzione sino a Trieste dei servizi rapidi di 1<sup>a</sup> classe, con prenotazione obbligatoria, originariamente svolti da Milano e da Roma sino a Venezia rispettivamente con i treni rapidi *R 463* ed *RV*, nella cui composizione figura oggi appunto materiale in servizio diretto da Roma e da Milano per Trieste. È quindi evidente, da un lato, l'opportunità di mantenere al rapido *R 494* un livello dei servizi resi del tutto paragonabile, per qualità, a quello dei treni *R 463* ed *RV* e, dall'altro, il fatto che il treno *R 494* non si presta a sopperire anche alle esigenze dei viaggiatori di seconda classe interessati alle relazioni Milano-Trieste e Roma-Trieste. Quest'ultimi viaggiatori dispongono di altre comunicazioni, sufficientemente comode, giacché sulla relazione Milano-Trieste esistono attualmente cinque comunicazioni dirette senza trasbordo e quattro con trasbordo e sulla relazione Roma-Trieste due comunicazioni dirette senza trasbordo e quattro con trasbordo, tutte realizzate a mezzo di treni direttissimi e diretti con servizi di seconda classe. Mediante tali treni vengono assicurati anche i collegamenti serali, sia sulla relazione Milano-Trieste (treno *PO* in partenza da Milano alle ore 13,18 ed arrivo a Trieste alle ore 20; treno *R 95/620* in partenza da Milano alle ore 18,28 ed in arrivo a Trieste alle 23,55), sia sulla relazione Roma-Trieste (treno *48/620*

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

in partenza da Roma alle 12,25 ed in arrivo a Trieste alle 23,55).

Ciò in aggiunta al collegamento realizzato a mezzo del treno ET 364 che, pur avendo la classifica di accelerato, compie il percorso in 2 ore e 34 minuti, e cioè di appena 20 minuti superiore alle percorrenze dei treni direttissimi e diretti effettuati con materiale ordinario.

*Il Ministro:* JERVOLINO.

**BONTADE MARGHERITA.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere in quale data entrerà in funzione il servizio di teleselezione da utente nella città di Palermo.

L'interrogante fa rilevare l'urgenza della entrata in funzione di tale servizio, dato che Palermo è capoluogo di regione, centro di tutte le direzioni di uffici statali, regionali, economici e dato che ciò sarebbe elemento di sviluppo industriale e commerciale di tutta la zona. (4074)

**RISPOSTA.** — In attuazione del programma relativo al servizio di teleselezione nell'ambito della rete nazionale, l'azienda di Stato per i servizi telefonici procederà alla graduale realizzazione di tale servizio in Sicilia alle scadenze sotto indicate:

1) entro il 1965, sulle direttrici Palermo-Catania, Palermo-Roma e viceversa;

2) nel periodo 1965-67, il servizio teleselettivo verrà esteso, nei due sensi, alle direttrici Palermo-Bari, Palermo-Bologna, Palermo-Firenze, Palermo-Genova, Palermo-Milano, Palermo-Napoli, Palermo-Torino e Palermo-Venezia;

3) a partire poi dal 1967, si procederà con la massima celerità possibile alla introduzione di detto servizio tra Palermo ed i rimanenti centri compartimentali della rete nazionale.

Si informa inoltre che la società concessionaria telefonica S.E.T. ha installato a Palermo una centrale automatica compartimentale, la quale consente il collegamento in teleselezione da utente con i centri di settore telefonico di Bagheria, Carini, Partinico, Termini Imerese, Agrigento Canicattì, Alcamo, Castelvetro, Cefalù, Sciacca, Trapani, Marsala e Mazara del Vallo e con le reti urbane di Porto Empedocle e Castellammare del Golfo.

Entro il corrente anno 1964, il collegamento in teleselezione da utente nell'ambito del compartimento di Palermo verrà esteso ai centri di settore di Misilmeri e di Petralia Sottana e

alle reti urbane di Belmonte Mezzagno, Casteldaccia, Salemi, Campobello Mazara e Cangi. Inoltre, occorre considerare che la relazione da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici del collegamento teleselettivo Palermo-Catania di cui al punto 1) permetterà l'estensione del servizio in questione a tutte le località del compartimento di Catania collegate alla centrale automatica compartimentale installata dalla società S.E.T. nella stessa città.

*Il Ministro:* RUSSO.

**BOZZI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Al fine di conoscere se ritengano necessario intervenire prontamente, anche con provvedimento di carattere straordinario, nei confronti degli organi direttivi dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, la cui gestione suscita da tempo gravi e crescenti proteste da parte di largo numero di soci, nonché critiche di deputati al Parlamento, espresse in interrogazioni, a causa del diffuso disordine amministrativo e dei criteri di parzialità che ispirano la condotta della direzione dell'Associazione medesima. (4102)

**RISPOSTA.** — Delle critiche e delle proteste che sarebbero state elevate nei confronti degli organi direttivi dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, per l'andamento amministrativo dell'Associazione medesima, nulla risulta agli atti di questa Presidenza e del Ministero dell'interno.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio:* SALIZZONI.

**BRIGHENTI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, nelle vallate bergamasche e in una parte della stessa città di Bergamo, in modo particolare nella Val Brembana, Seriana e Cavallina, la maggioranza degli abbonati alla R.A.I.-TV. non è in condizioni di ricevere il programma del secondo canale per l'assenza di appositi ripetitori; e per sapere se, dato che il canone di abbonamento è lo stesso, intenda accelerare l'esecuzione dei programmi per la realizzazione degli impianti necessari a migliorare il servizio televisivo. (3638)

**RISPOSTA.** — Il problema dell'ulteriore estensione della rete del secondo programma televisivo è particolarmente considerato ed



## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

alla sua soluzione la R.A.I. sta dedicando il massimo sforzo.

È d'uopo per altro far presente che all'installazione degli impianti occorrenti per servire l'intero territorio nazionale deve necessariamente procedersi con gradualità sulla base di programmi di costruzione predisposti periodicamente dalla concessionaria ed approvati da questo Ministero.

Per quanto riguarda le zone indicate dall'interrogante la R.A.I. ha assicurato che terrà conto della segnalazione in sede di compilazione dei futuri programmi di costruzione.

*Il Ministro:* RUSSO.

**BRIGHENTI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere la ragione per la quale la signora Pandolfi Maria occupa abusivamente, da oltre 18 mesi, l'appartamento n. 1 della casa economica per poste telegrafonici di via G. B. Rota n. 8, Bergamo, riservata esclusivamente al personale di ruolo, provocando in questo modo accese proteste da parte di numerosi poste telegrafonici bergamaschi da anni in attesa di un legittimo alloggio.

L'interrogante fa presente che la signora Pandolfi fino al 30 giugno 1962 ha occupato il locale seminterrato spettante al portiere, data in cui il contratto quinquennale, essendo stato rescisso per ordine del Ministero, doveva essere considerata in libertà e, quindi, abbandonare le sue mansioni. Invece, la signora Pandolfi continuò a percepire lo stipendio come in precedenza ed andò addirittura ad occupare un appartamento del piano superiore.

L'interrogante chiede, inoltre, se intenda accertare le responsabilità di tale situazione e provvedere alla sistemazione voluta dal regolamento. (4132)

**RISPOSTA.** — Nel luglio del 1962, essendo venuto a scadere il contratto quinquennale di portierato delle case economiche per poste telegrafonici di Bergamo, a suo tempo stipulato con la signora Pandolfi Maria, vedova Castaldi, ed avendo questa amministrazione deciso di trasformare il portierato stesso in semplice servizio di pulizia, non fu rinnovato il contratto con la predetta.

Tuttavia, in considerazione del suo stato di salute e della sua condizione di vedova con prole a carico, questa amministrazione concesse una proroga allo sfratto e nel contempo consentì all'interessata di seguitare a svol-

gere le mansioni di portiera, corrispondendole la relativa retribuzione.

La signora Pandolfi era intanto in attesa dell'assegnazione di un alloggio di proprietà dell'Istituto delle case popolari.

Nel gennaio del 1963, essendo stato dal comune dichiarato inabitabile l'alloggio occupato dalla sunnominata vedova, questa amministrazione permise in via provvisoria alla stessa di prendere alloggio nell'appartamento n. 1 del medesimo fabbricato delle case economiche postali che in quel momento era libero.

Alla Pandolfi nel luglio dello scorso anno 1963 venne concessa una ulteriore proroga, in considerazione delle sue particolari condizioni.

Comunque la questione ora è da considerare risolta poiché di recente il comune di Bergamo ha assegnato alla vedova di cui trattasi un appartamento, per cui questa in data 16 febbraio 1964 ha rilasciato l'alloggio economico dei poste telegrafonici che verrà quanto prima messo a concorso.

*Il Ministro:* RUSSO.

**BRUSASCA.** — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere: quale sia l'importo esatto della cedolare d'acconto pagata entro il 31 dicembre 1963 dai contribuenti e quali siano le spese, suddivise per categoria, occorse per la sua riscossione; se ed in quale modo il Governo intenda provvedere, senza indulgenza per le colpe ma con atti ispiratori di fiducia generale, per fronteggiare l'attuale situazione poiché molti titoli azionari non vengono presentati per la riscossione dei dividendi e per eliminare le posizioni azionarie dei non residenti, facendo ritornare i titoli a nome dei veri proprietari. (3644)

**RISPOSTA.** — Dalle note provvisorie delle entrate trasmesse dalla Ragioneria generale dello Stato, risulta che al 31 dicembre 1963 il gettito della ritenuta di acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società ha raggiunto lire 26.797.430.000.

Occorre considerare, per altro, che a norma dell'articolo 2 della legge istitutiva 29 dicembre 1962, n. 1745, il versamento della ritenuta si effettua entro il 20 gennaio o il 20 luglio del semestre successivo alla deliberazione di distribuzione degli utili o alla pubblicazione di essa nel foglio annunci legali in quanto prescritta.

In relazione a tale disposizione è evidente che una prima valutazione del gettito conseguito con la ritenuta d'acconto o di imposta

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

sugli utili distribuiti nel 1963 potrà effettuarsi soltanto nel febbraio-marzo 1964, dopo cioè che saranno stati contabilizzati i versamenti affluiti entro il 20 gennaio 1964.

Per quanto riguarda le spese di riscossione, si osserva che la riscossione medesima, effettuata mediante il sistema del versamento diretto in Tesoreria da parte delle società dell'ammontare della ritenuta commisurata al 15 per cento degli utili di cui è stata deliberata la distribuzione, non comporta spesa alcuna né per l'erario né per le società interessate.

La ritardata o mancata presentazione dei titoli per la riscossione del dividendo, di cui è cenno nella interrogazione in esame, non ha alcuna influenza sul gettito della ritenuta perché le società, come è espressamente stabilito dall'articolo 2 della legge, debbono effettuare negli anzidetti termini del 20 gennaio e del 20 luglio il versamento della ritenuta commisurata sull'ammontare complessivo degli utili dei quali è stata deliberata la distribuzione, anche se non ancora riscossi dai soci. Né questi ultimi hanno interesse a riscuotere i dividendi in un anno o in un esercizio sociale diversi da quelli in cui sono stati messi in pagamento perché, in tali casi, perderebbero il diritto di portare in detrazione la ritenuta della somma dovuta a titolo di imposta complementare o di imposta sulle società, ferma restando l'assoggettabilità degli utili all'uno o all'altro tributo. D'altra parte non si vede come si possa agire nei confronti dei soci che non intendono esercitare il loro diritto al dividendo o che ne rinviavano l'esercizio entro i limiti del periodo di prescrizione.

Per quanto concerne, infine, la intestazione fittizia a non residenti della titolarità dei titoli nazionali, rilevate le difficoltà di ordine pratico e giuridico che si oppongono alla individuazione di tali fattispecie anche in relazione all'affermata tendenza a liberalizzare il mercato azionario nell'ambito della Comunità economica europea, si osserva che dal punto di vista fiscale il fenomeno è sanzionato dal comma 7 dell'articolo 3 della legge, secondo il quale sugli utili corrisposti a non residenti, non soggetti in Italia ad imposta complementare e ad imposta sulle società, la ritenuta del 15 per cento è operata a titolo di imposta con esclusione di ogni possibilità di rimborso.

Tuttavia, atteso che la fittizia costituzione di cospicui possessi azionari a nome di non residenti può essere connessa all'espatrio clandestino di capitali, sono state di recente

promosse opportune intese con il Ministero del tesoro e con l'ufficio italiano cambi, affinché le infrazioni valutarie delle quali detti organi abbiano conoscenza siano comunicate agli uffici delle imposte dirette ai fini degli accertamenti tributari a carico dei trasgressori, per contrastare anche per tale via e nei limiti consentiti dallo strumento fiscale l'anzidetto esodo di valuta.

*Il Sottosegretario di Stato per le finanze: VALSECCHI.*

**BUFFONE.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per ripristinare il diritto da parte dei conduttori, capi treno, macchinisti, aiuto macchinisti, e assistenti di stazione, a fruire dei biglietti concessione di viaggio per le tratte che superano i 500 chilometri in prima classe.

Difatti, tale personale, prima dell'abrogazione della terza classe, era autorizzato a viaggiare in seconda classe.

Dal 1958 i pari grado ed anche alcune categorie di personale inferiore continuano ad esercitare per diritto acquisito tale beneficio suscitando malumori e risentimenti.

L'interrogante ritiene che data la delicatezza delle mansioni affidate agli interessati, ed il patrimonio che gli stessi custodiscono, nel pubblico interesse, la cosa vada rivista alla luce anche di quanto praticato al personale di altri enti od istituti recentemente statizzati ai quali sono stati concessi benefici del tutto particolari. (4321)

**RISPOSTA.** — In seguito alla riduzione da tre a due delle classi di viaggio, il problema delle concessioni gratuite da attribuire al personale che in precedenza aveva titolo a quelle di classe intermedia (seconda classe) fu definitivamente risolto nel 1958 immettendo nella prima classe i dipendenti appartenenti alle qualifiche più elevate (segretari, capi stazione, capi gestione, applicati principali, macchinisti di prima classe, capi treno di prima classe, ecc.) e nella seconda tutti gli altri dipendenti.

Tenuto conto che l'immediata rigida applicazione della norma avrebbe comportato l'immissione nella classe inferiore dei dipendenti già in servizio che anteriormente fruivano di concessioni di viaggio di classe intermedia (applicati, commessi, macchinisti, capi treno, conduttori, ecc.), in via del tutto eccezionale fu ad essi concessa *ad personam*

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

l'agevolazione di usufruire della prima classe in occasione di lunghi viaggi.

Si è trattato in sostanza di una agevolazione dettata da motivi di carattere contingente che non sussistono per i dipendenti successivamente promossi o neo assunti nelle qualifiche anzidette. Una estensione ad essi della agevolazione in questione non appare quindi giustificata.

Va inoltre considerato che in atto il 20 per cento dei ferrovieri usufruisce di biglietti gratuiti di prima classe (percentuale, questa, la più elevata tra tutte le amministrazioni ferroviarie europee) e non appare opportuno, specie nelle attuali condizioni di frequentazione dei treni viaggiatori, consentire altre immissioni in prima classe di possessori di biglietti gratuiti che si tradurrebbero in una sottrazione di posti ai viaggiatori che pagano il proprio biglietto alla corrispondente tariffa.

*Il Ministro:* JERVOLINO.

**CACCIATORE.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali non sono state ancora indette le elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione del consorzio di bonifica *Paestum*, scaduto da oltre un anno ed il cui presidente è deceduto da alcuni mesi. (3649)

**RISPOSTA.** — Lo statuto del consorzio di bonifica di *Paestum* è già stato esaminato ed approvato dall'apposita commissione ed il relativo decreto ministeriale di approvazione è in corso di approntamento.

Intanto, questo Ministero ha prorogato al 30 giugno 1964 le cariche consortili già scadute, allo scopo di consentire la tempestiva predisposizione degli atti necessari per poter far luogo alla elezione della nuova amministrazione del consorzio, non appena lo statuto dell'ente avrà ricevuto la definitiva approvazione.

*Il Ministro:* FERRARI AGGRADI.

**CACCIATORE.** — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare allo scopo di assicurare la continuità del lavoro delle maestranze impiegate nella miniera di bauxite di San Giovanni Rotondo (Foggia), attualmente in concessione alla Montecatini, la quale tende a ridurne l'attività per cui, se non risultino possibili altri provvedimenti, si pone il quesito se sia il caso di revocare la concessione e assicurare altrimenti l'esercizio della miniera, che, nell'interesse della popola-

zione locale e della nostra economia in generale, non sembra possa essere abbandonata. (4397)

**RISPOSTA.** — La miniera San Giovanni Rotondo, concessa alla società Montecatini con decreto ministeriale 10 luglio 1939, costituisce attualmente la più importante fonte nazionale di bauxite. La produzione annua dal 1939 ad oggi è gradualmente aumentata, raggiungendo punte di 25 mila tonnellate. La bauxite prodotta deve fronteggiare la concorrenza della bauxite di importazione, principalmente di quella jugoslava e pertanto la Montecatini ha dovuto adottare tutti gli accorgimenti atti a contenere i costi di produzione.

L'adozione di una spinta meccanizzazione e di sistemi di coltivazione a più alto coefficiente di redditività ha importato una graduale riduzione della manodopera.

Risulta, per altro, che la riduzione del personale è stata effettuata attraverso trasferimenti ad altre unità del gruppo Montecatini o dimissioni consensuali; nei restanti casi si è trattato di operai che avevano già raggiunto il limite di età per il collocamento in pensione.

Da accertamenti eseguiti è risultato che le ricerche effettuate, in più modi e in più tempi, sia dentro sia fuori la concessione, hanno dato risultati deludenti, in quanto non hanno condotto al rinvenimento di altre masse mineralizzate. Le riserve attualmente disponibili consentono ancora pochi anni di attività produttiva.

Non può assumersi che la società esercente conduca i lavori con mezzi inadeguati all'importanza del giacimento e che quindi esista motivo valido per la decadenza della concessione.

*Il Ministro:* MEDICI.

**CANTALUPO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi che ostano all'espletamento del concorso per titoli a 100 posti di vice assistente rurale, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1962, riservato — nella prima attuazione del ruolo delle assistenti rurali, giusta agli articoli 14 e 39 della legge n. 1304 del 1961 — alle esperte di economia domestica rurale che hanno fruito, per almeno un biennio, di borsa di studio presso gli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Sin dall'estate dello scorso anno 1963 la commissione giudicatrice ha terminato i suoi lavori predisponendo una graduatoria, ma il decreto ministeriale che approva detta gradua-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

loria è stato respinto, con rilievi, dalla Corte dei conti, in sede di registrazione, nel successivo mese di settembre.

Il 19 ottobre 1963 le borse di studio in economia domestica rurale sono state soppresse e le 70 borsiste — che saranno, poi, le vincitrici del concorso per titoli di cui sopra — si trovano in condizioni di estremo disagio morale ed economico per l'interruzione della loro attività dopo cinque anni di servizio.

(4291)

**RISPOSTA.** — Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso per titoli a 100 posti di vice assistente rurale, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1962, fu oggetto di rilievo da parte della Corte dei conti, rilievo che, per avere investito uno dei criteri di massima stabiliti dalla commissione giudicatrice prima della formazione delle singole valutazioni, ha determinato la necessità di un riesame collegiale da parte della commissione stessa. Il riesame è terminato e i relativi atti, compreso quello di approvazione della graduatoria, sono ora in corso di perfezionamento.

Per le borse di studio in economia domestica rurale, scadute il 19 ottobre 1963, questo Ministero non ha mancato di predisporre tempestivamente l'atto formale per il rinnovo delle borse stesse.

*Il Ministro:* FERRARI AGGRADI.

**CAPUA.** — *Ai Ministri della sanità e delle finanze.* — Per conoscere se sia vero che, in occasione del trasporto urgente di farmaci dall'America, autorizzato con provvedimento straordinario del Ministero della sanità, farmaci donati da una compagnia privata, la *Trans-World Airline*, lo Stato italiano ha generosamente contribuito alla iniziativa privata della compagnia americana facendo pagare 13 mila lire di dogana su poche scatole di medicinali donati, impiegati nel lodevole tentativo di salvare la vita di un cittadino italiano.

(419, già orale)

**RISPOSTA.** — All'aeroporto di Fiumicino, diretto alla signora J. Govoni, impiegata della compagnia aerea T.W.A., giunse il 24 ottobre 1963 un pacchetto contenente sieri e vaccini in sei flaconi di *Velban* e in tre flaconi di *Oncovin*, di provenienza U.S.A., donati dalla compagnia medesima per la cura urgente di un fanciullo gravemente ammalato, degente presso l'ospedale San Camillo di Roma.

Poiché tali medicinali non risultavano registrati in Italia, venne telefonicamente interessato al riguardo il Ministero della sanità

che, tramite l'ufficio della sanità aerea, fece pervenire il nulla osta di competenza. Dopo di che la dogana presso l'aeroporto di Fiumicino provvedeva allo svincolo della merce verso riscossione dei relativi diritti doganali ammon-tanti a lire 12.840.

Né poteva farsi diversamente in quanto, ai sensi dell'articolo 1 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, nessuna esenzione o riduzione dei dazi può essere concessa se non in virtù di una legge, e, per il caso in esame, non sussiste alcuna disposizione agevolativa.

Soltanto l'Ente per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) e la Croce rossa italiana, in virtù, rispettivamente, del decreto legislativo luogotenenziale 8 settembre 1944, n. 220 e del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 469, godono dell'esenzione doganale per i soccorsi, anche in medicinali, inviati in dono dall'estero a titolo assistenziale. Ovviamente tali agevolazioni non possono estendersi ad altre organizzazioni anche quando perseguono gli stessi scopi e, tanto meno, ai privati.

*Il Ministro della sanità:* MANCINI.

**CAPUA.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga opportuno che si provveda con improrogabile urgenza alla nomina dei componenti della consulta del consorzio di bonifica della Piana di Sibari e Valle Media del Crati, che da nove anni è retto da commissario.

(3127)

**RISPOSTA.** — Con decreto ministeriale, in data 3 dicembre 1963, sono stati nominati i componenti della consulta presso il consorzio di bonifica della piana di Sibari e Media Valle del Crati.

*Il Ministro:* FERRARI AGGRADI.

**CETRULLO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga opportuno, con carattere di urgenza, rivalutare le pensioni del 1940 che ancora vengono erogate nella misura di lire 90 (novanta) trimestrali, lire 1,00 al giorno, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

(3230)

**RISPOSTA.** — Le rendite per infortunio sul lavoro dell'importo indicato dall'interrogante, a seguito dell'entrata in vigore della legge 19 gennaio 1963, n. 15, sono state rivalutate con decorrenza dal 1° luglio 1962. Infatti, per ef-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

fetto di detta legge, tutte le rendite per inabilità permanente di grado dall'11 al 15 per cento, calcolate su una retribuzione inferiore a lire 370 mila, sono state riliquidate su tale misura minima di retribuzione (articolo 17, terzo comma), mentre per le rendite predette, costituite da più di dieci anni, è stata corrisposta una somma pari al valore capitale dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sulla nuova misura della retribuzione minima di lire 370 mila (articolo 5, quarto comma, della citata legge 19 gennaio 1963, n. 15).

*Il Ministro: Bosco.*

CINCIARI RODANO MARIA LISA E D'ALESSIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere come mai, mentre in tutti i comuni della zona Flaminia è stato installato un selettore automatico che permette di telefonare direttamente con la capitale, tutti i comuni della zona Tiberina (e precisamente Fiano, Capena, Civitella San Paolo, Nazzano, Torrita Tiberina, Ponzano e Filacciano) debbano ancora collegarsi con Poggio Mirteto per parlare con Roma; di conseguenza usufruiscono di un servizio costoso e assai lento, tanto che per ottenere la comunicazione con Roma o con un paese vicino occorrono ore di tempo; e per sapere, altresì, se ritenga di provvedere alla soluzione di tale incresciosa situazione. (2934)

RISPOSTA. — I posti telefonici pubblici dei comuni di Fiano, Civitella San Paolo, Nazzano, Torrita Tiberina, Ponzano e Filacciano appartengono al distretto telefonico di Poggio Mirteto.

Pertanto, ai sensi di quanto disposto dal piano regolatore telefonico nazionale (articolo 3), le comunicazioni tra le reti urbane del distretto di Poggio Mirteto e quelle del distretto di Roma, debbono effettuarsi attraverso i rispettivi centri di distretto.

La lentezza con la quale si svolge il servizio telefonico tra i comuni di cui sopra e Roma è dovuta al fatto che l'intero distretto di Poggio Mirteto è attualmente ancora servito da centrali manuali. Il progetto di automatizzazione relativo è già stato da tempo elaborato dalla società telefonica concessionaria e sarà attuato, attraverso fasi successive, in relazione alle difficoltà che la notevole mole di lavori comporta.

Le previsioni che attualmente si possono fare circa la attivazione dei nuovi impianti sono le seguenti: entro la fine del corrente anno sarà presumibilmente automatizzato il centro più importante e cioè Poggio Mirteto.

Per tale località la società « Teti » ha acquistato il terreno sul quale saranno costruiti i locali per la nuova centrale automatica; i lavori relativi sono già stati iniziati.

Con la installazione e l'attivazione dei nuovi impianti, gli abbonati del distretto di Poggio Mirteto potranno raggiungere in teleselezione quelli degli altri distretti automatici del Lazio e quindi anche Roma.

Successivamente, nel corso del 1965, si dovrebbero automatizzare gli altri centri di una certa importanza come Forano, Frasso, Orvino, Rocca Sinibalda, Torri in Sabina, ecc. Il completamento dell'opera dovrebbe avvenire nel 1966.

Per quanto riguarda infine il comune di Capena, menzionato nell'interrogazione parlamentare, si precisa che il comune stesso appartiene al distretto di Roma, è dotato di centrale automatica e gli abbonati possono già raggiungere teleselettivamente quelli di Roma e prossimamente anche gli abbonati con servizio automatico del Lazio e della Toscana.

*Il Ministro: Russo.*

GOC CIA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere quali ragioni ostino all'accoglimento della richiesta d'indennizzo avanzata dai coltivatori diretti e dagli agricoltori della piana di Cittaducale (Rieti) per i danni subiti in conseguenza dell'allagamento prodotto dallo svaso delle acque, immerse nel Velino, da parte della centrale elettrica di Cotilia dell'« Enel » già di proprietà della Terni, nel maggio 1963, per effetto della mancanza delle necessarie opere di protezione, il cui apprestamento competeva alla predetta società concessionaria, in virtù del disciplinare di cui al regio decreto del 12 luglio 1923, n. 8829.

Per conoscere in particolare come si spieghi il rifiuto, sin qui opposto dall'« Enel » all'accoglimento delle singole domande, sulla base delle motivazioni redatte, a suo tempo, dal consorzio del Velino (società Terni) e fatte proprie ora, dall'« Enel » senza compiere alcun accertamento e tutto ciò malgrado le assicurazioni che a suo tempo vennero date agli interessati dalla prefettura di Rieti, ed i rilevamenti dei danni che all'uopo vennero eseguiti dall'ispettorato agrario provinciale e dal genio civile di Rieti. (3927)

RISPOSTA. — Tra il 14 ed il 22 agosto 1963 pervennero al consorzio del Velino 40 richieste di indennizzo da parte di rivieraschi del fiume, per « danni subiti in data 2 maggio

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

... a seguito dell'allagamento della piana di Cittaducale derivato dallo svasso delle acque immerse nell'alveo del Velino a seguito della chiusura delle paratoie della centrale idroelettrica di Cotilia ». L'indennizzo dei danni veniva richiesto in quanto essi sarebbero derivati « dall'assenza delle opere necessarie alla protezione delle sponde del Velino... ».

Le manovre in centrale Cotilia, in coincidenza della forzata fermata del gruppo del Peschiera, vennero effettuate fra il 15 ed il 19 maggio 1963. In tale occasione, tuttavia, la portata reimpressa nel vecchio letto del Velino fu di almeno 20 metri cubi al secondo inferiore a quella che sarebbe naturalmente defluita se non fosse esistito l'impianto di Cotilia.

La presenza degli impianti idroelettrici è da considerare assolutamente estranea al verificarsi dei danni lamentati, in quanto il letto del fiume Velino, nel tratto interessato, è sempre stato quasi al livello del piano di campagna circostante. Prima della costruzione degli impianti idroelettrici il fiume straripava anche con modeste portate, tanto che la piana di Cittaducale era soggetta a frequenti allagamenti. Ora gli impianti idroelettrici consentono di trattenere, nei periodi di morbida, fino ad 80 metri cubi al secondo, con conseguente diminuzione delle onde di piena e regolarizzazione dei deflussi.

Il contenimento delle portate appena eccedenti quelle di magra veniva assicurato in passato da una arginatura in terra, rinforzata in alcuni punti da palafitte. I frontisti, dato che con la costruzione degli impianti idroelettrici le portate sono normalmente molto più contenute e regolari, non hanno curato più le arginature, col conseguente progressivo dissesto delle stesse.

È bensì vero che il decreto di concessione fa obbligo al concessionario di eseguire le opere che dovessero risultare necessarie a mantenere in efficienza gli alvei dei fiumi interessati all'esercizio degli impianti, ma soltanto quando la efficienza è compromessa in conseguenza dell'esercizio stesso. Nel caso in esame, poiché le portate massime del Velino sono notevolmente diminuite dopo la costruzione degli impianti, il dissesto delle arginature non può essere attribuito al funzionamento degli impianti.

Si fa presente, infine, che il genio civile ha già in parte provveduto ai lavori di sistemazione dell'alveo del Velino da Caporio alla confluenza col Salto. Tali lavori sono stati ripresi anche recentemente e sono tuttora in corso.

*Il Ministro:* MEDICI.

COLASANTO. — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se ritengano opportuno, dopo i risultati delle sperimentazioni eseguite il 9-10 ottobre 1963 presso il laboratorio chimico provinciale di Perugia, con la partecipazione dei professori Muntoni e Paoloni dell'Istituto superiore di sanità e del dottor Barracano, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura, di prescrivere od almeno rendere ufficiale il metodo spettrofotometrico ai raggi infrarossi per accertare se nelle paste alimentari, vendute come fabbricate con semole di grano duro, siano stati miscelati prodotti di grano tenero. (3789)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha provveduto a far sperimentare dall'Istituto superiore di sanità il metodo del professor Manlio Brogioni, per il rinvenimento di sfarinati di grano tenero nei prodotti di grano duro, che, dai controlli eseguiti, si è dimostrato perfettamente valido allo scopo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal canto suo, ha incoraggiato gli studi del professor Brogioni, che è stato anche chiamato a far parte della commissione per l'accertamento dei tipi e delle caratteristiche delle paste alimentari, di cui al decreto ministeriale 14 marzo 1960, ricevendone aiuti e stimolo a continuare nelle sue indagini nel particolare campo.

Poiché sono all'esame del Parlamento le proposte di legge del deputato Bartole e del deputato De Marzi (atti Camera n. 594 e n. 718), che prevedono una nuova disciplina nel settore della lavorazione, del commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, mentre uno schema di disegno di legge è in corso di predisposizione presso i Ministeri interessati, si assicura che, in sede di regolamentazione delle nuove norme, sarà tenuta nel debito conto la metodologia Brogioni.

*Il Ministro della sanità:* MANCINI.

COTTONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per chiedere quali provvedimenti intenda promuovere con urgenza per regolarizzare la situazione amministrativa delle centinaia di dipendenti del comune di Marsala (Trapani). Essi non hanno finora riscosso lo stipendio dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1963, né sanno come possano riscuotere quello di dicembre e la tredicesima mensilità; e hanno pertanto proclamato lo sciopero che si protrae già da più di un mese.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

L'interrogante desidera far rilevare che, in prossimità delle feste natalizie, lo stato di cose determinatosi a Marsala può far temere turbamenti gravi; infatti il fermo di tutti i servizi comunali per effetto del legittimo sciopero dei dipendenti comunali ha creato un grande disagio nella collettività cittadina, disagio che è accresciuto dalla paralisi amministrativa, conseguenza della crisi della giunta comunale di centro-sinistra non ancora risolta dopo alcune settimane, e infine dalla perdurante crisi economica, effetto dei danni ingenti subiti dalla viticoltura locale, risorsa economica fondamentale della città. (3294)

**RISPOSTA.** — Il comune di Marsala, a causa dell'insufficienza delle entrate rispetto ai rilevanti oneri di spesa, è costretto annualmente a contrarre mutui a pareggio del bilancio e, nelle more della riscossione di tali mutui, ad avanzare richieste di anticipazioni alla regione siciliana e ad istituti di credito — soprattutto al Banco di Sicilia — per far fronte agli impegni più urgenti.

Nello scorso anno 1963 detta amministrazione si è trovata in una situazione di particolare difficoltà, in quanto nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1962 — intervenuta con notevole ritardo, dopo lunghe discussioni al consiglio comunale e i conseguenti esami da parte della commissione provinciale di controllo e dell'assessorato per gli enti locali — il Banco di Sicilia, che già aveva concesso cospicue anticipazioni, non aveva ritenuto di potere assecondare le nuove richieste dell'ente.

La civica amministrazione non è stata, quindi, in grado, a partire dal settembre 1963, di corrispondere gli stipendi ai propri dipendenti, il cui stato di disagio si è andato, perciò, sempre più accentuando dando luogo a ripetuti scioperi.

A seguito, però, del vivo interessamento svolto dal prefetto di Trapani, sono stati anticipati, nel dicembre 1963, 100 milioni di lire dal Banco di Sicilia, che hanno consentito il pagamento di taluni emolumenti accessori ai dipendenti di detto comune e, di recente, 250 milioni dalla regione, con i quali si sta per provvedere al pagamento di tre mensilità arretrate di stipendio e della tredicesima mensilità ai dipendenti stessi che, intanto, hanno ripreso servizio.

Questo Ministero, dal canto suo, non ha mancato di interessare la Cassa depositi e prestiti per la sollecita concessione al comune di Marsala del mutuo autorizzato a ripiano

del bilancio 1962, e la regione siciliana per l'esame del bilancio relativo all'esercizio 1963 e il conseguente invio ai fini dei provvedimenti da adottarsi anche in ordine all'autorizzazione del mutuo a pareggio del disavanzo economico.

Si fa presente, infine, che la crisi che già si era manifestata in seno all'amministrazione comunale, si è composta nel dicembre 1963 con la rinnovazione delle nomine del sindaco e della giunta.

*Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.*

**COVELLI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga — con l'urgenza richiesta dalla eccezionale situazione del momento — di intervenire con gli opportuni provvedimenti per venire incontro alle legittime istanze dei produttori e dei lavoratori agrumicoli della Sicilia, e particolarmente di quelli della provincia di Catania, gravemente danneggiati dalla crisi determinatasi nel mercato degli agrumi, mercato quasi paralizzato dalle scarse possibilità di collocamento del prodotto, all'interno per la insufficienza dei vagoni ferroviari ed all'estero in dipendenza della aumentata produzione di quest'anno nei territori del bacino del Mediterraneo. (4113)

**RISPOSTA.** — Le difficoltà di collocamento della produzione agrumaria, manifestatesi specialmente con l'inizio del nuovo anno 1964, sembra debbano essere imputate principalmente al fatto che la produzione della corrente campagna (intorno ai 15.430.000 quintali) ha segnato un aumento complessivo di oltre 3 milioni di quintali rispetto a quella ottenuta nella precedente annata agraria (12.058.000 quintali) non bilanciato da un adeguato aumento del consumo che si mantiene su livelli pressoché normali.

Quanto alla lamentata insufficienza di carri ferroviari da adibire al trasporto di agrumi, si fa presente che essa è stata determinata da una massiccia richiesta di tali mezzi di trasporto e che l'amministrazione delle ferrovie si è in verità adoperata con zelo per soddisfare le domande: in particolare, tra il 17 e il 25 gennaio sono stati caricati sugli scali della Sicilia 5.613 carri di agrumi, con un aumento del 70 per cento rispetto al corrispondente periodo del 1963.

La situazione certamente tenderà a normalizzarsi con l'entrata in esercizio di una nuova nave traghetto e dei carri a maggiore

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

cubatura, la cui costruzione è stata disposta in base alla legge 27 aprile 1962, n. 211.

Le esportazioni, secondo i dati trasmessi dall'Istituto per il commercio estero, fino alla fine del mese di gennaio hanno raggiunto un volume (643.844 quintali) leggermente inferiore a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente per le arance (736.028 quintali) mentre hanno registrato qualche incremento per i limoni e i mandarini (1.091.962 quintali contro 892.174 quintali per i limoni, e 259.581 quintali contro 215.099 quintali per i mandarini).

Per quanto riguarda la flessione nell'esportazione delle arance è però necessario tener presente che la campagna di commercializzazione 1962-63 fu caratterizzata da una attivissima domanda dei mercati esteri a causa della limitata presenza, sui mercati stessi, del prodotto spagnolo, in gran parte compromesso dalle forti gelate.

I prezzi spuntati dai nostri produttori risultano attualmente inferiori a quelli realizzati nella scorsa campagna, ma superiori a quelli della campagna 1961-62, anch'essa caratterizzata da una offerta piuttosto abbondante.

Per favorire lo sviluppo delle nostre esportazioni agrumarie, sono state avviate trattative con i singoli paesi dell'est Europa per consentire esportazioni supplementari di agrumi in aggiunta ai contingenti previsti dai singoli accordi commerciali come contropartita alla importazione di prodotti di particolare interesse per l'economia di quei paesi.

Inoltre, nel corso delle trattative, che hanno avuto luogo a Bruxelles per la definizione del regolamento comunitario n. 23, relativo alla organizzazione dei mercati dei prodotti ortofrutticoli, non è stata tralasciata alcuna iniziativa per tutelare ed incrementare le nostre correnti di esportazione di ortofrutticoli in genere e di agrumi in particolare.

Poiché la penetrazione della nostra produzione agrumaria sui mercati esteri, sia della Comunità sia dell'Europa del nord non è limitata da disposizioni restrittive, ne consegue che essa resta affidata alla capacità dei nostri operatori, nonché alla qualità e ai prezzi del prodotto. In particolare, le nostre esportazioni nei paesi della C.E.E. godono delle facilitazioni daziarie previste dal trattato di Roma, che si concretano, allo stato attuale, nella riduzione del 40 per cento dei dazi esistenti al 1° gennaio 1957, e nel primo allineamento (30 per cento) alla tariffa doganale comune per le importazioni da paesi terzi.

Le importazioni, nella Comunità, di agrumi provenienti da paesi terzi sono poi disciplinate anche dai regolamenti comunitari n. 100 e seguenti i quali pongono l'obbligo per i paesi membri e per la commissione C.E.E., di applicare una tassa compensativa ovvero di sospendere le importazioni, nel caso in cui queste si effettuino a « prezzi di entrata » — registrati sui mercati della Comunità, al netto dei dazi — inferiori ai « prezzi di riferimento », stabiliti annualmente sulla base di elementi forniti dall'Italia.

Le preferenze dei nostri prodotti potrà essere ulteriormente rafforzata in sede di definizione della politica commerciale comunitaria e, in particolare, attraverso l'unificazione dei sistemi di importazione e delle misure anti-dumping nei confronti dei paesi terzi.

Sempre per favorire lo sviluppo delle nostre esportazioni agrumarie, è stato anche iniziato un programma di *promotion* in alcuni paesi del centro e del nord Europa, diretto a propagandare i nostri prodotti agrumari.

Recentemente, infine, è stata presa l'iniziativa di organizzare un convegno di studio, che si svolgerà nei prossimi mesi in Sicilia, con lo scopo di esaminare tutti i problemi connessi con tale attività produttiva, sotto il duplice aspetto delle esportazioni e del miglioramento qualitativo della produzione stessa.

*Il Ministro: FERRARI AGGRADI.*

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere quali determinazioni intenda assumere l'« Enel » in ordine alla realizzazione delle centrali idroelettriche di Monte Sant'Angelo-Piediluco (Terni) e di Collefiorito (Perugia) e della centrale termoelettrica del Bastardo, la cui costruzione è stata più volte annunciata, mentre dopo la nazionalizzazione dell'industria elettrica non si sono avute altre notizie al riguardo.

(498, già orale)

RISPOSTA. — Sulla domanda di concessione per la realizzazione dell'impianto di Monte Sant'Angelo, è tuttora in corso di espletamento presso il Ministero dei lavori pubblici l'istruttoria tecnico-amministrativa prevista dal vigente testo unico della legge sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775.

La esecuzione di detto impianto è, quindi, subordinata ai risultati della cennata istruttoria.

L'impianto idroelettrico di Colfiorito fa parte di un gruppo di impianti progettati sul-



## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

l'asta del Chienti. Mentre il secondo salto, facente capo al serbatoio di Polverina, è già stato iniziato, l'impianto costituito dal primo salto e che comprende il serbatoio di Colflorito, per le sue caratteristiche, per la scarsa economicità nonché per la notevole avversione manifestata, a suo tempo, dalle popolazioni locali, non è stato incluso nei programmi delle costruzioni il cui inizio è previsto sul programma 1963-67.

La realizzazione della centrale termoelettrica del Bastardo è ormai giunta alla fase esecutiva. Le direzioni interessate hanno infatti ultimato le ordinazioni di gran parte del macchinario e stanno ora procedendo alla progettazione esecutiva dell'impianto.

Si ritiene pertanto che entro pochi mesi potranno essere aperti i cantieri e iniziati i relativi lavori di costruzione in modo da terminarli entro i termini programmati.

*Il Ministro: MEDICI.*

CRUCIANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se l'I.N.P.S. — sede di Perugia — possa adottare un provvedimento, fondato su direttive del comitato speciale amministratore della cassa unica per gli assegni familiari (articolo 55 decisione n. 79 del 1955), che è palesemente *contra legem*, in quanto assoggetta una società artigiana — nel caso le Ceramiche Rometti di Umbertide (Perugia) — come tale riconosciuta con provvedimento dell'ispettorato provinciale del lavoro di Perugia in base al decreto ministeriale 2 febbraio 1948 — al pagamento dei contributi per assegni familiari nella misura stabilita per l'industria, e ciò in dispregio palese alla norma di legge (articolo 20 della legge 25 luglio 1956, n. 860) che così letteralmente dispone: « in attesa che intervengano appositi provvedimenti legislativi, i criteri per la definizione dell'impresa artigiana, stabiliti dalla presente legge, non si intendono applicabili ai fini delle norme sugli assegni familiari ed ai fini delle norme tributarie ».

(1138)

RISPOSTA. — La ditta Ceramiche Rometti di Umbertide sin dal 1° gennaio 1959 è soggetta alle norme sugli assegni familiari vigenti per il settore artigiani.

Il provvedimento dell'organo dell'I.N.P.S. con cui la ditta è stata classificata azienda industriale ai fini degli assegni familiari si riferisce al periodo precedente a detta data e fu oggetto di ricorso, respinto in prima e seconda istanza per essere stato presentato oltre il ter-

mine di cui all'articolo 57 del testo unico delle norme sugli assegni familiari.

*Il Ministro: BOSCO.*

CRUCIANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che gli insegnanti tecnico-pratici dei corsi di addestramento professionale della Casa del ragazzo di Foligno (Perugia) durante i mesi estivi non vengono retribuiti perdendo anche tutti i benefici assistenziali e previdenziali; e per sapere quali provvedimenti intende adottare per sostenere l'importante settore.

(2565)

RISPOSTA. — Ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e sue successive modifiche e integrazioni, il Ministero del lavoro attua i propri interventi nel settore della formazione professionale dei lavoratori affidando l'esercizio delle attività addestrative ad enti specializzati che gestiscono centri di addestramento professionale o altre sedi formative occasionali. Tali enti, finanziati in relazione ai corsi svolti ed alla relativa durata con un contributo a carico del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, assumono il personale insegnante, istruttore e di segreteria, addetto ai corsi medesimi, con contratto a tempo indeterminato o a termine.

Il personale insegnante dei corsi di addestramento professionale della Casa del Ragazzo di Foligno viene assunto con contratto a termine. Tale forma di assunzione risulta pienamente legittima, dato che l'attività del personale assunto per i corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento dei corsi, rientra fra quelle a carattere stagionale, approvate con decreto presidenziale del 7 ottobre 1963, n. 1525, in riferimento all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, sul contratto di lavoro a termine.

*Il Ministro: BOSCO.*

CRUCIANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se intenda esaminare l'opportunità di estendere ai figli, studenti universitari, dei pensionati l'assistenza « Enpas » e I.N.P.S., analogamente a quanto avviene per i figli dei lavoratori che ancora non siano in età pensionabile.

(2908)

RISPOSTA. — L'assistenza di malattia ai figli universitari dei lavoratori in attività di servizio è stata estesa fino al 26° anno di età nel

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

presupposto che per gli stessi vengano corrisposti gli assegni familiari, o quote aggiuntive di famiglia, ai sensi delle leggi 17 ottobre 1961, n. 1030, e 11 febbraio 1963, n. 79.

La medesima assistenza ai figli universitari dei pensionati non può prescindere dallo stesso presupposto, cioè che gli stessi siano a carico ai fini delle quote aggiuntive di famiglia o maggiorazioni a seconda della diversa categoria cui i pensionati stessi appartengono.

Inoltre è da tener presente che l'estensione della sfera degli assistiti dell'« Enpas » deve essere esaminata anche sotto il profilo del riferimento dei mezzi per far fronte agli oneri dell'assistenza, trattandosi di un ente con bilancio già in atto deficitario.

Comunque la richiesta dell'interrogante può essere utilmente tenuta presente in sede di revisione generale dell'ordinamento pensionistico.

*Il Ministro: Bosco.*

CRUCIANI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere i motivi che ritardano la realizzazione dell'acquedotto di Amatrice (Rieti). (3067)

RISPOSTA. — I progetti esecutivi interessanti la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Valle del Velino, a servizio di numerosi comuni, tra cui Amatrice, saranno trasmessi alla delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa per il mezzogiorno e successivamente al consiglio di amministrazione della Cassa medesima, non appena ultimato il relativo esame istruttorio.

Tale esame ha richiesto indagini e rilievi di carattere particolare, i quali hanno riguardato l'introduzione di modifiche alle originarie previsioni nelle zone di alcuni dei comuni interessati, con particolare riferimento al comune di Borbona che, in variante a quanto a suo tempo approvato dalla delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dalla Cassa in occasione dell'esame del progetto generale di massima di tutto l'acquedotto, ha presentato all'ufficio del genio civile di Rieti un progetto che prevede la costruzione di un acquedotto alimentato con acque di sorgenti locali, salvo che per alcune frazioni del comune stesso, le quali dovrebbero essere alimentate dal nuovo acquedotto dell'Alta Valle del Velino.

La Cassa ha ora in corso assidui contatti con l'ufficio del genio civile di Rieti per

potere definire nel modo più sollecito — presumibilmente nel primo quadrimestre dell'anno 1964 — gli adempimenti derivanti dalla presentazione della variante sopra citata, ponendo così termine alla complessa istruttoria dei progetti di che trattasi.

*Il Ministro: PASTORE.*

CRUCIANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia vero che a Perugia le visite degli invalidi civili vanno, stranamente, a rilento; per sapere quanti siano stati visitati e di essi occupati, e quanti ancora da visitare.

Per conoscere, infine, quale precedenza venga attuata dato che moltissimi che hanno presentato domanda per primi non sono stati ancora chiamati. (3185)

RISPOSTA. — La commissione provinciale sanitaria di cui all'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, costituita nel capoluogo di Perugia ha iniziato la sua attività in data 2 febbraio 1963 ed ha sinora tenuto 41 riunioni per procedere agli accertamenti sanitari nei confronti di 554 richiedenti; per molti di questi si è dato luogo a più di una convocazione essendosi ravvisata la necessità di sottoporli a particolari esami specialistici o ad ulteriori accertamenti diagnostici.

Tra i 554 visitati, 242 hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposito ruolo degli aspiranti al collocamento e di questi ultimi 93 hanno trovato sistemazione. Tuttavia gli invalidi occupati risultano, in realtà, più numerosi, sia fra quelli visitati sia fra quelli da visitare, tenendo conto che i già occupati precedentemente all'entrata in vigore della legge non hanno richiesto, dopo la visita medica, l'iscrizione nel ruolo.

Le domande pervenute di ammissione a visita sanitaria sono complessivamente 2466, ma la maggiore parte di esse riguarda invalidi che hanno superato il prescritto limite di età di 55 anni e quindi non aventi titolo ad essere sottoposti agli accertamenti sanitari dalla competente commissione, mentre numerose sono le istanze di minorati che non hanno compiuto il 15° anno di età.

Diverse domande, inoltre, risultano prodotte da invalidi, i quali, per il loro elevato grado di minorazione, non aspirano al collocamento bensì ad ottenere eventuali provvidenze di carattere economico, non espressamente previste dalla legge.

Per altro, si comunica che, nonostante le costanti pressioni svolte dagli organi compe-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

tenti del Ministero, non è stato possibile sinora accelerare il ritmo di lavoro della commissione, ostandovi la circostanza che i componenti di questa sono assorbiti prevalentemente dai loro impegni professionali.

Per quanto riguarda, poi, la precedenza seguita per la convocazione degli invalidi, questi ultimi vengono chiamati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Solo in casi eccezionali, per gli ultracinquantenni, cioè per coloro prossimi a raggiungere l'età di 55 anni, allo scopo di evitare la loro esclusione dal beneficio dell'ammissione a visita medica e dell'avviamento al lavoro, nonché per gli invalidi già occupati, al fine di evitare il minacciato licenziamento di lavoratori minorati in attesa che conseguano il riconoscimento di tale loro qualità ai sensi di legge, si è derogato al predetto criterio cronologico.

*Il Ministro: Bosco.*

CRUCIANI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le ragioni che ostano al ripristino della linea ferroviaria Civitavecchia (Roma)-Orte (Viterbo), che è tra l'altro di primaria importanza per le comunicazioni tra il centro industriale di Terni e il porto di Civitavecchia, e che risulta interrotta da una frana fin dal gennaio 1961. (4280)

RISPOSTA. — Il ripristino del servizio ferroviario sul tratto Civitavecchia-Capranica, della linea Civitavecchia-Orte, interrotto in seguito ad un vasto movimento franoso verificatosi nel gennaio 1961, richiederebbe l'esecuzione di importanti opere di sistemazione definitiva dei tratti maggiormente soggetti a movimenti franosi, con una spesa dell'ordine di almeno 300-350 milioni di lire, di cui non si ha oggi disponibilità alcuna, le risorse finanziarie dell'azienda essendo destinate a provvedimenti di carattere prioritario su linee di principale importanza.

Va considerato al riguardo che la linea in argomento, secondo i risultati di uno studio di carattere generale tendente a definire un organico programma di graduale ridimensionamento della rete delle ferrovie dello Stato fortemente deficitaria, è compresa tra quelle a scarso traffico per le quali è da prospettare l'opportunità di addivenire, a più o meno breve scadenza, ad un provvedimento di chiusura all'esercizio.

La linea stessa non ha mai assolto in passato, né lo potrebbe in avvenire, ad una spe-

cifica funzione di collegamento tra il porto di Civitavecchia ed il centro industriale di Terni, secondo quanto accennato dall'interrogante e ciò a causa delle difficoltose caratteristiche plano-altimetriche del suo tracciato che limitano notevolmente le prestazioni dei treni. Anche anteriormente alla interruzione, infatti, per l'inoltro dei trasporti merci tra Civitavecchia e Terni veniva seguito, come oggi, l'istadamento via Roma-Orte.

*Il Ministro: JERVOLINO.*

DE CAPUA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponda al vero la notizia diffusa circa la soppressione della pretura di Orsara di Puglia (Foggia).

In caso affermativo, l'interrogante chiede che sia riesaminato il provvedimento, la cui attuazione determinerebbe disagio e disappunto nelle popolazioni locali, anche perché quel mandamento non risulta passivo. (3723)

RISPOSTA. — L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, concernente « modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari », non prevede la soppressione della sede di pretura del comune di che trattasi.

*Il Ministro: REALE.*

DE CAPUA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia diffusa circa la soppressione della pretura nel comune di Spinazzola (Bari).

In caso affermativo, l'interrogante chiede che sia riesaminato il provvedimento, stante l'impossibilità di degradare ulteriormente popolazioni povere per il cui elevamento lo Stato ha speso sin qui somme ingenti. (3724)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione precedente).*

DE CAPUA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni che hanno indotto il comando generale dell'arma dei carabinieri a sopprimere l'ufficio di tenenza di Molfetta (Bari), alle cui dipendenze sono le due stazioni di Molfetta e quelle di Giovinazzo, Bisceglie, Terlizzi e Ruvo.

L'interrogante ricorda che la città di Molfetta, di oltre 61 mila abitanti, non è neanche sede di commissariato di pubblica sicurezza, che già fu soppresso diversi anni fa. (4295)

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

RISPOSTA. — Nel quadro delle misure dirette a rendere più efficiente la struttura ordinativa dei comandi territoriali dell'arma dei carabinieri nella provincia di Bari, non è prevista la soppressione della tenenza di Molletta, che pertanto continua a funzionare.

*Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.*

DE CAPUA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia fondata la notizia del trasferimento della caserma dei carabinieri da Castelluccio Valmaggiore a Faeto (Foggia), notizia che ha profondamente scosso la cittadinanza del comune di Castelluccio Valmaggiore.

L'interrogante chiede di conoscere le ragioni che hanno determinato il provvedimento. (4297)

RISPOSTA. — La soppressione della stazione dell'arma dei carabinieri di Castelluccio Valmaggiore è stata disposta in quanto quel reparto, in relazione alle mutate condizioni ambientali, svolgeva da qualche anno attività così modesta da non giustificare più la sua istituzione.

La relativa circoscrizione territoriale è stata affidata alla contigua stazione di Faeto che, opportunamente rinforzata, è in grado di assicurare efficace vigilanza anche in Castelluccio Valmaggiore.

*Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.*

DE CAPUA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga di potere accogliere la richiesta dei titolari delle rivendite di generi di monopolio i quali da anni attendono l'aumento dell'aggio che ancora oggi è del 6 per cento lordo, così come era dieci anni fa. (4519)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4356 del deputato Alesi, pubblicata a pag. 1416).*

DE FLORIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se intendano dare immediata disposizione all'I.A.C.P. di Matera, ente gestore degli alloggi I.N.A.-Casa in locazione siti alla via G. Fortunato di Matera, per la trasformazione degli antiquati impianti di riscaldamento da termosifoni a carbone a quelli a nafta e per il funzionamento degli stessi.

Fa presente che gli alloggi sono occupati dal 1958 e che da allora, malgrado le infinite

istanze e proteste, mai l'istituto ha inteso curare l'accensione dei termosifoni, con evidente danno degli inquilini, costretti a provvedersi di più onerosi e meno efficienti riscaldamenti di fortuna, in alloggi mal fabbricati in una città che vanta il non invidiabile primato delle malattie reumatiche.

Fa inoltre presente che, fra l'altro, la gestione I.N.A.-Casa con note 1184/AG del 25 giugno 1962, comunicava ufficialmente agli interessati che per la stagione invernale 1962 le loro sollecitazioni sarebbero state finalmente accolte e curava poi di raccogliere da tutti i locatari delle dichiarazioni, con cui gli stessi si impegnavano a pagare mensilmente una quota fissa per le spese di trasformazione degli impianti da carbone a nafta, il tutto senza esito alcuno. (2425)

RISPOSTA. — L'impianto di riscaldamento degli alloggi I.N.A.-Casa di via G. Fortunato di Matera è stato reso efficiente e funziona regolarmente — dall'inizio della stagione invernale in corso — con piena soddisfazione degli assegnatari interessati, come dagli stessi dichiarato in occasione di una visita ispettiva fatta da un funzionario della Gestione case per lavoratori.

Per ciò che concerne la trasformazione dell'impianto di riscaldamento, la gestione case per lavoratori ha fatto presente di non ritenere, per il momento, possibile tale realizzazione.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.*

DELFINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare allo scopo di porre rimedio alla ingiustizia ed alla sperequazione usate dall'E.N.P.A.M. (Ente nazionale previdenza assistenza medici) nei confronti dei medici che al 1° gennaio 1958 avevano compiuto settanta anni.

Dopo avere col regolamento di cui al decreto ministeriale 7 gennaio 1958 negato ai suddetti medici ogni pensionamento, col secondo regolamento, 24 luglio 1961, li ha privati di un triennio di pensione dal 1958 al 1960 ed ha imposto loro un maggiore riscatto rispetto ai medici delle classi dal 1888 al 1892.

In modo particolare l'interrogante domanda come si possa giustificare il fatto che l'E.N.P.A.M., a mezzo dei suoi organismi direttivi a cui ha attribuito la competenza, abbia deliberato, senza il consenso diretto e specifico del Ministero del lavoro e della previdenza so-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

ciale, di resistere in giudizio nell'azione giudiziaria vertente presso il tribunale di Roma, instaurata dai medici interessati. (3374)

**RISPOSTA.** — Il sistema previdenziale a favore dei medici è finanziato quasi esclusivamente attraverso la contribuzione dei medici stessi. Si tratta di un sistema eminentemente mutualistico, con potere di autoregolamentazione statutariamente attribuito alla classe medica.

Le determinazioni adottate dall'E.N.P.A.M., di norma sorrette anche dal pieno consenso della Federazione nazionale degli ordini dei medici, sono suffragate, anche per la composizione degli organi dell'ente, da un consenso quanto mai vasto della categoria e perciò assumono particolare valore anche di fronte ai possibili interventi dell'autorità governativa.

Con il regolamento dell'E.N.P.A.M., approvato con decreto ministeriale 7 gennaio 1958, è stata concessa la pensione di vecchiaia agli iscritti, a partire dai medici che nell'anno di entrata in vigore del regolamento stesso compivano il settantesimo anno di età. Per i medici che, all'atto dell'entrata in vigore del regime previdenziale, avevano già superato il settantesimo anno di età, fu provveduto, invece — con onere posto a carico dell'apposito fondo di assistenza — mediante la corresponsione di un assegno continuativo di lire 240 mila annue, ove le condizioni economiche dei medici stessi risultassero disagiate.

A seguito di numerosi interventi di questo Ministero intesi a promuovere una più soddisfacente soluzione del problema dei medici ultrasettantenni, con successivo regolamento, approvato con decreto ministeriale del 24 luglio 1961, a tutti i medici che al 1° gennaio 1958 avevano superato il settantesimo anno di età, è stato esteso il trattamento di pensione.

La copertura dell'onere derivante da tale soluzione è stata assicurata:

1) con un contributo unico di riscatto a carico degli stessi medici ultrasettantenni articolato a seconda dell'età di ciascuno da un massimo di lire 388 mila per i medici di 73 anni ad un minimo di lire 120 mila per i medici novantenni ed ultra, oltre all'uno per cento sui redditi di ricchezza mobile categoria C1 e 0,50 per cento su quelli di categoria C2 degli ultimi dieci anni. Il gettito complessivo di questo contributo è stato di lire 700 milioni circa;

2) con un contributo di lire 24 mila annue a carico di tutti i pensionati; gettito com-

pletivo previsto nei 13-14 anni: circa lire tre miliardi e 500 milioni;

3) portando la differenza (circa 3 miliardi di lire) a carico dei contribuiti che nei successivi 13-14 anni avrebbero pagato i medici meno anziani e giovani.

La sistemazione realizzata rappresenta, quindi, un ulteriore sforzo solidaristico dei medici meno anziani nei confronti dei colleghi più anziani, per cui tenuto conto che l'E.N.P.A.M. viene finanziato pressoché esclusivamente con i contributi dei medici stessi, nessun altro intervento è, allo stato, possibile ed attuabile.

Per quanto concerne l'azione giudiziaria promossa nei confronti dell'Ente da alcuni medici che al 1° gennaio 1958 avevano superato il settantesimo anno di età e la determinazione dell'ente stesso di resistere in giudizio, non si può non rilevare che gli enti pubblici nella loro autonomia hanno ampia facoltà di convenire e resistere in giudizio senza bisogno di speciale autorizzazione delle amministrazioni vigilanti. Ciò risulta chiaramente dai principi dell'ordinamento amministrativo e, in particolare, per il caso in esame, dall'assenza nello statuto dell'E.N.P.A.M., di norme limitative del genere.

Per quanto concerne, infine, le cause che portarono al rinvio dell'udienza di cui è cenno nell'interrogazione, è risultato che il rinvio fu disposto per l'assenza dei legali degli attori.

*Il Ministro: BOSCO.*

**DI MAURO LUIGI.** — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che la società Montecatini, nella miniera di sali potassici Bosco di San Cataldo-Serradifalco (Caltanissetta):

a) sta licenziando tutti gli operai che in conseguenza di infortuni sul lavoro hanno subito una riduzione della capacità lavorativa;

b) minaccia, attua persecuzioni, licenzia i lavoratori che reclamano i propri diritti o che frequentano le sedi di organizzazioni sindacali o politiche;

c) ha istituito un proprio corpo di guardia, che opera all'interno dell'azienda con metodi tipicamente mafiosi ed anche fuori di essa (interviene per sciogliere assemblee di lavoratori fuori del recinto dell'azienda; svolge, in paese, l'attività di controllo dei lavoratori);

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

d) impedisce agli enti di patronato di svolgere la propria attività (autorizzata dalle leggi), sostenendo che tale comportamento nella miniera Bosco può essere svolto solo dall'« Onarmo », autorizzato dalla stessa Montecatini.

Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano adottare per porre fine a questo intollerabile regime instaurato dalla società Montecatini nella miniera Bosco, che priva i lavoratori dei diritti e delle libertà sanciti dai contratti di lavoro, dalle leggi e dalla Costituzione. (2450)

**RISPOSTA.** — La società Montecatini esercisce in territorio del comune di San Cataldo una miniera di zolfo denominata Bosco e una miniera di sali potassici denominata San Cataldo e Palo, alle cui dipendenze sono rispettivamente occupati 68 e 737 lavoratori. In rappresentanza degli operai occupati nelle due miniere espleta il suo mandato una commissione interna, alla cui elezione si provvede ad ogni scadenza annuale.

Dagli accertamenti svolti dall'ispettorato del lavoro e dalle dichiarazioni rese dai componenti della commissione interna non è risultato che la società in parola abbia attuato provvedimenti unilaterali di licenziamento nei confronti di lavoratori che, a seguito di infortunio sul lavoro, abbiano subito una menomazione delle capacità lavorative. Sta di fatto, invece, che la commissione interna è stata informata del proposito della direzione della società di risolvere consensualmente e con particolari vantaggi (concessione di un trattamento economico extracontrattuale e la possibilità di assumere familiari dei lavoratori licenziati) il rapporto di lavoro di quei dipendenti che si assentano abitualmente dal lavoro, per lo più pensionati I.N.P.S. categoria I o. I componenti della commissione interna non hanno espresso alcuna riserva su tale proposito.

Nel periodo dal 1° gennaio 1963 al 13 novembre 1963, i rapporti di lavoro risolti con operai invalidi sono stati soltanto dieci (tre per dimissioni volontarie e sette per rescissione consensuale).

Si aggiunge che presso le predette miniere risultano occupati, oltre ad invalidi delle varie categorie speciali, 34 invalidi del lavoro con percentuale di menomazione superiore al 40 per cento, anziché 12, con una eccedenza di 22 unità rispetto a quelle prescritte.

È stato accertato che i componenti la commissione interna, ed essi stessi ne hanno dato conferma con le loro esopresse dichiarazioni.

hanno sempre goduto, sia nell'ambito aziendale sia fuori di esso, di ogni libertà di riunione e di discussione e di non aver mai dovuto subire alcuna ingerenza da parte di responsabili della società o da parte di elementi da essi delegati.

La società, sin dall'inizio dei lavori, ha assunto alle dipendenze guardie particolari giurate che attualmente sono otto. Dette guardie, per esplicita dichiarazione di tutti i componenti la commissione interna, non sono mai intervenute fuori del recinto dell'azienda per sciogliere assemblee di lavoratori o per minacciare in modo alcuno i dipendenti della società.

Nell'ambito aziendale si è avuto qualche sporadico intervento con l'invito a taluno dei componenti la commissione interna ad astenersi dallo svolgere attività politica in occasione della presenza degli operai negli spogliatoi, all'inizio ed al termine dei turni di lavoro. Presso le due miniere opera una assistente sociale dell'« Onarmo », ma nessuna azione è stata intrapresa dalla società al fine di impedire ai patronati delle organizzazioni sindacali di svolgere la propria attività.

Risulta che ad una richiesta dell'I.N.C.A. di Caltanissetta, tendente ad ottenere la disponibilità di un locale per l'espletamento delle proprie attività, sarebbe stato risposto che una concessione del genere era di competenza della direzione in Milano della società cui l'I.N.C.A. avrebbe potuto ripetere la richiesta in parola.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.*

**D'IPPOLITO, CALASSO E MONASTERIO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, e quando, per rendere praticabili le seguenti strade, in agro di Castellana (Taranto):

a) la strada principale Gaudella-Panettieri;

b) la strada che inizia dalla masseria Ponte e terminata al limite dell'azienda Girolongo;

c) la strada che inizia da Belluomo e termina all'azienda Girolongo;

d) la strada che inizia dal podere di Clemente Michele e tocca quelli di Falcone Emanuele e Fusillo Domenico;

e) la strada che inizia del podere di Colapietro Giovanni e termina a quello di Esposto Nicola;

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

f) la strada interpoderale che inizia dalla carrozzabile per andare a Giacoia e termina alla proprietà di Donghia Francesco;

g) la strada che inizia dalla seminativa di Picaro Cosimo e prosegue per quelle di Azzone Vincenzo, Tarquinio Francesco ed altri assegnatari;

h) la strada che inizia dal podere di Lo-sciale Mauro e termina al podere di Carpi-gnano Michele. (1880)

**RISPOSTA.** — La sezione speciale di riforma fondiaria in Puglia e Lucania ha riferito che per la manutenzione della strada Gaudella-Panettieri è in corso la costituzione, ai termini della legge 1° settembre 1918, n. 1446, del consorzio con la denominazione strada vicinale Gaudella San Matteo e delle strade ad essa attestanti.

Per le altre strade indicate la progettazione e l'esecuzione delle opere è subordinata a nuove autorizzazioni di spesa per la riforma fondiaria.

*Il Ministro:* FERRARI AGGRADI.

**DI VITTORIO BERTI BALDINA.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza dei seri incidenti avvenuti il 22 gennaio 1964 sulla linea ferroviaria Lucera-Foggia, causati da passeggeri esasperati per l'insufficienza del servizio riguardante soprattutto l'automotrice A.T. 204 in partenza da Lucera per Foggia alle ore 7,33, del tutto insufficiente per il fabbisogno dei viaggiatori in partenza.

Per sapere se il ministro intenda ovviare a tali deficienze attraverso l'assegnazione di mezzi di trasporto quantitativamente e qualitativamente idonei.

Per sapere, infine, se in attesa della modifica dei binari alla curva tra Lucera-campagna e Lucera-città, modifica che permetterebbe l'utilizzazione di nuove vetture, il ministro ritenga opportuno, venendo incontro ai desideri dei viaggiatori, che il servizio non venga temporaneamente limitato alla stazione campagna. (3982)

**RISPOSTA.** — Sulla linea Foggia-Lucera campagna-Lucera città, il cui tratto terminale tra campagna e città appartiene al comune di Lucera, viene effettuato un servizio a spola con treni composti da due automotrici AL n. 556 che offrono complessivamente 112 posti a sedere.

Per alcuni treni tale composizione risulta effettivamente inadeguata rispetto alla fre-

quentazione, ma non sussiste alcuna possibilità di rinforzarne la composizione sull'intero percorso in quanto nel tratto terminale da Lucera campagna a Lucera città, di circa 1 chilometro, non è possibile superare la composizione di due unità, sia per le difficili caratteristiche tecniche del tratto stesso (raggio minimo delle curve di metri 109 ed ascesa del 61 per cento) sia perché l'unico binario che si attesta al paraurti di Lucera città ha una capacità di ricovero di due sole unità.

La composizione del treno AT. 205, in accoglimento delle richieste presentate dai viaggiatori interessati, è stata recentemente aumentata da 2 a 4 automotrici limitatamente al tratto Lucera campagna-Foggia ed il treno stesso è stato integrato da un servizio automobilistico predisposto per iniziativa del comune di Lucera nel tratto Lucera città-Lucera campagna.

L'impiego di automotrici più moderne, da attuare allorché le industrie costruttrici potranno consegnare i nuovi mezzi loro commissionati nel quadro dei finanziamenti di cui alla legge del 1962, n. 211, presuppone comunque la realizzazione di una variante di tracciato nel tratto Lucera campagna-Lucera città, appartenente al comune di Lucera, e l'adeguamento della capacità di ricovero a Lucera città.

Attualmente sono in corso trattative col comune anzidetto per esaminare, nel suo complesso, il problema del miglioramento dei servizi tra Foggia e Lucera.

*Il Ministro:* JERVOLINO.

**DURAND DE LA PENNE.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare allo scopo di porre rimedio all'ingiustizia ed alla sperequazione usate dall'E.N.P.A.M. (Ente nazionale previdenza assistenza medici) nei confronti dei medici che al 1° gennaio 1958 avevano compiuto settanta anni di età.

Dopo avere col regolamento di cui al decreto ministeriale 7 gennaio 1958 negato ai suddetti medici ogni pensionamento, col secondo regolamento, in data 27 luglio 1961, il predetto ente li ha privati di un triennio di pensione dal 1958 al 1960 ed ha imposto loro un maggiore riscatto rispetto ai medici delle classi dal 1888 al 1892, non tenendo in alcun conto i motivi che avrebbero consigliato un trattamento di umanità e di maggiore riguardo verso i medici più anziani.

In modo particolare l'interrogante chiede al ministro come si possa giustificare il fatto

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

che l'E.N.P.A.M., a mezzo dei suoi organismi direttivi, abbia deliberato, senza il consenso diretto e specifico del competente ministero, di resistere in giudizio nella causa in corso presso il tribunale di Roma, promossa dai medici interessati. (3033)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 3374, del deputato Delfino, pubblicata a pag. 1438).

**FINOCCHIARO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Su quanto segue.

La notte del 10 ottobre 1963, dopo una lunga giornata di pioggia, verso le ore 21,30, nelle zone dell'alto agro di Ruvo di Puglia (Bari), a confine dei territori di Bitonto ed Altamura, un violentissimo nubifragio lasciò cadere, per circa quattro ore, una quantità enorme di pioggia, tanto da creare torrenti d'acqua nelle zone di compluvio dell'agro, che, defluendo sempre verso valle, interessarono due fasce di terreno della larghezza media di metri lineari 100, e, percorrendo due itinerari diversi, si unirono in contrada Corrente, displuviando verso Monserino, Bitonto e Bari.

L'acqua caduta sulla grande zona detta della Murgia Crocetta percorse le contrade Jazzo Rosso, Ferrata, Ferratella, Lama d'Api, Barile, Padula di Cristo, Pilella, Cirenti e Squarcione, attraversò i Correnti, riversandosi nella contrada Monserino. L'acqua caduta nella Lama della Masseria Fattore e Pietra Tagliata, si riversò, attraverso le contrade bitontine di Crocifisso, Bovio e Pezza Mondella, interessando le Mattine di Bitonto e di Ruvo di Puglia, nonché le Mattinelle e, riunendosi con l'altro torrente creatosi nella contrada Correnti e defluendo infine verso i comuni di Bitonto e Bari.

Le strade vicinali delle zone interessate, i tombini e ponticelli delle stesse, tutte le opere di drenaggio, che fino al giorno precedente avevano ben resistito, le pareti di contenimento e di delimitazione, le briglie e gli spartiacque di ogni lunghezza e larghezza, enormi masse di pietre accatastate in seguito a lavori stagionali, gli ulivi, i mandorli, gli alberi di frutta di ogni specie e forza di fusto, i tendoni, le spalliere e i ceppi di ogni sorta furono travolti.

I danni accertati sono enormi, circa un miliardo. I proprietari e i conduttori, che hanno avuto la sventura di subire la calamità, non solo hanno perduto i prodotti dell'annata e l'impianto delle rispettive tenute, ma, per

la gran parte, hanno dovuto registrare una condizione di improduttività del fondo.

L'interrogante intende conoscere quali provvedimenti il ministro ritenga prendere per fronteggiare la situazione e quali iniziative disporre a favore dei danneggiati. (2932)

**RISPOSTA.** — Il competente ispettorato agrario di Bari ha riferito che la pioggia a carattere torrenziale, verificatasi tra il 10 e l'11 ottobre 1963 nell'agro dei comuni di Ruvo di Puglia, di Bitonto e di Bari, ha interessato modeste estensioni di terreno coltivato a vigneto e ad ortaggi. I danni consistono nella perdita o nel deterioramento (mediamente per il 50 per cento circa della produzione prevedibile) del prodotto in atto nei vigneti. Nei casi più gravi, sono stati danneggiati gli impianti allevati principalmente a spalliera e a tendone, per la caduta e il parziale interrimento dei ceppi. Hanno subito danni anche i giovani ulivi e mandorli, saltuariamente dislocati, e gli ortaggi. Inoltre, in talune zone, le piogge hanno causato danni a strade rurali, muretti a secco e ponti stradali, nonché asportazioni di terreno e spargimenti di pietrame.

L'ispettorato agrario, specie durante gli accertamenti dei danni, ha provveduto ad intensificare l'attività di assistenza tecnica a favore dei coltivatori colpiti per agevolare la ripresa delle colture.

Lo stesso ufficio ha accordato, ai coltivatori che hanno sofferto la perdita dei prodotti, la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della nota legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Il predetto ispettorato darà inoltre la precedenza all'accoglimento delle domande che dovessero essere presentate da agricoltori delle zone danneggiate per ottenere la concessione delle provvidenze previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Si aggiunge che la provincia di Bari è stata compresa per l'intero territorio tra le zone delimitate con decreto del 4 gennaio 1964, emanato da questo Ministero di concerto con quello del tesoro ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838, per rendervi operante il beneficio della proroga fino a 24 mesi della scadenza dei debiti di esercizio a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo luglio-ottobre 1963. Di tale beneficio potranno perciò giovare anche



## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

le aziende agricole delle zone segnalate che si trovino nelle condizioni prescritte.

Si assicura, infine, che questo Ministero, in sede di attuazione della recente legge, che reca provvidenze a favore delle zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, non mancherà di esaminare, con la dovuta attenzione, se e per quali delle zone agrarie della provincia di Bari ricorrano le condizioni per l'applicazione delle provvidenze stabilite.

*Il Ministro:* FERRARI AGGRADI.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali siano le ragioni che hanno indotto il comando generale dell'arma dei carabinieri a sopprimere la tenenza di Molfetta (Bari), città agricola-industriale di 61 mila abitanti, che costituiva il centro di coordinamento e direzionale delle due stazioni della stessa città e delle stazioni di Terlizzi, Ruvo e Bisceglie; e se si ravveda l'opportunità, in sede di revisione delle eventuali decisioni, di conservare un ufficio pubblico di concreta utilità nella città pugliese. (4254)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4295, del deputato De Capua, pubblicata a pag. 1437).*

FIUMANO'. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se risultino esatte le notizie secondo cui gli ispettorati per l'agricoltura della regione calabrese restituiscono agli interessati le pratiche tendenti ad ottenere contributi di miglioramento fondiario sulla base dei finanziamenti previsti dalla legge speciale per la Calabria, n. 1177.

E quali misure si prevedano per ovviare alla situazione e al conseguente ulteriore decadimento dell'agricoltura calabrese, notoriamente arretrata anche in confronto a quella di altre regioni del paese. (3819)

RISPOSTA. — I fondi della legge 26 novembre 1955, n. 1177, destinati ai miglioramenti fondiari, sono stati totalmente impegnati per fronteggiare le richieste pervenute alla Cassa per il mezzogiorno entro tutto l'aprile 1963.

Dal prossimo esercizio 1964-65 saranno ripresi gli stanziamenti in applicazione della legge 10 luglio 1962, n. 890, sulla base di un programma che sarà studiato d'intesa tra il comitato di coordinamento dei provvedimenti

per la Calabria e la Cassa per il mezzogiorno e che dovrà poi essere approvato da questo Comitato.

*Il Ministro della Cassa per il mezzogiorno:* PASTORE.

FIUMANO'. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare a favore delle 52 famiglie della frazione Pentidattilo del comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), costrette ad abbandonare l'abitato pericolante, in ottemperanza all'ordinanza di sfratto emessa dalla autorità competente.

L'interrogante chiede se i ministri reputino opportune le seguenti misure:

1) immediata approvazione da parte del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno della perizia suppletiva per il completamento del piano regolatore finanziato con la legge pro-Calabria, n. 1177;

2) sollecita lottizzazione e assegnazione dei suoli e fissazione di breve termine utile per la redazione dei progetti delle case da ricostruire da parte degli aventi diritto con il contributo di cui alla legge suddetta n. 1177;

3) destinazione di congrua somma per le piccole riparazioni delle case di campagna reperite nella zona, dove le famiglie sfrattate sono state ricoverate e ciò allo scopo di renderle abitabili e igieniche;

4) fornitura degli impianti di energia elettrica per le case suddette che ne sono prive;

5) istituzione di una scuola elementare nella frazione Giachindi del comune di Melito Porto Salvo dove alla popolazione scolastica esistente si è aggiunta quella trasferitasi in questa occasione;

6) erogazione di un sussidio di lire 50 mila per la prima sistemazione a favore di tutti i componenti le 52 famiglie sottoposte alle ordinanze di sfratto;

7) pagamento delle pigioni degli alloggi reperiti a carico della pubblica assistenza per tutto il tempo di permanenza degli sfollati;

8) congruo sussidio mensile per i capi famiglia, tenuto conto: dello stato di disagio generale in cui la popolazione è venuta a trovarsi; dell'aggravio di nuove spese cui i naturali sono sottoposti; della perdita, anche se relativa, del misero reddito agricolo attuale.

(4052)

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

**RISPOSTA.** — L'abitato della frazione Pentidattilo del comune di Melito Porto Salvo, compreso tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato, è minacciato dall'incombente pericolo della caduta di massi, provenienti dal progressivo sfaldamento del gruppo roccioso, sovrastante l'abitato stesso. La situazione di pericolo si è in questi ultimi tempi vieppiù aggravata a causa delle recenti piogge torrenziali, tanto che si è reso necessario disporre lo sgombero delle 52 famiglie ivi abitanti e curarne la provvisoria sistemazione in case rurali, reperite in zone adiacenti al vecchio centro abitato.

La prefettura di Reggio Calabria ha erogato all'E.C.A. di Melito Porto Salvo, per le prime necessità degli sfollati e per l'erogazione di sussidi ai più bisognosi, contributi straordinari per l'importo complessivo di lire 2.700.000.

Di detta somma lire 500 mila circa sono state utilizzate per le spese di trasloco delle 52 famiglie sfollate, mentre il residuo importo viene impiegato per l'erogazione di sussidi ai più bisognosi e per il pagamento delle prime mensilità di pigione delle case requisite.

Per consentire, altresì, la integrazione di provvidenze assistenziali a favore delle predette famiglie, questo Ministero ha disposto la concessione di un contributo straordinario di lire 2 milioni all'E.C.A. di Melito Porto Salvo. Inoltre, la prefettura ha interessato il provveditorato agli studi per la istituzione di una scuola elementare in contrada Giachindi, per la quale l'autorità comunale è stata incaricata di reperire idonei locali.

Per quanto riguarda poi, il nuovo centro di Pentidattilo, si fa presente che la Cassa per il mezzogiorno ha recentemente approvato la perizia suppletiva per il completamento del piano regolatore del nuovo centro in cui dovrà sorgere la frazione in parola. Inoltre, prossimamente avrà luogo il sorteggio dei lotti di terreno da assegnare agli interessati per la costruzione dei nuovi alloggi con il contributo dello Stato.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:*  
MAZZA.

**FODERARO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risponda a verità la voce — che tanto allarme ha diffuso negli ambienti economici — secondo la quale da parte del Ministero sarebbero state date disposizioni (per giunta, con effetto retroattivo), intese a decurtare la restituzione dell'I.G.E. dei prodotti

esportati; e ciò — a quanto pare — dando all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1960, n. 794, una erronea interpretazione, secondo la quale verrebbe diminuito l'importo su cui viene applicata l'aliquota, intendendo tra l'altro il « prezzo listino franco fabbrica » come il prezzo di vendita diminuito da varie spese, al netto dei cosiddetti sconti d'uso, ecc.

L'interrogante fa presente al riguardo che disposizioni siffatte non solo vengono a turbare ancor più le condizioni già tanto precarie delle nostre esportazioni, ma si mettono in grave e stridente contrasto con le conclamate agevolazioni e i pretesi incentivi alle nostre esportazioni, dirette a riequilibrare i notevoli disavanzi della nostra bilancia commerciale.

Chiede inoltre di conoscere se risponda a verità che le pratiche di restituzione dell'I.G.E. sono ferme da vari mesi — almeno per alcuni settori — il che sarebbe veramente grave per le ragioni che si sono sopra esposte.

(2671)

**RISPOSTA.** — Non sussiste errore nella interpretazione data dal Ministero delle finanze all'articolo 2 del decreto presidenziale 22 luglio 1960, n. 794, emanato in base alla legge-delega 7 luglio 1960, n. 633, e conseguentemente sono pienamente legittime le disposizioni da esso impartite con le circolari n. 11 e n. 26, rispettivamente del 31 gennaio 1962 e 26 marzo 1963.

È ben vero che con le anzidette circolari viene richiesto agli esportatori, ai fini della restituzione dell'I.G.E., in luogo del normale listino di offerta, un listino che rifletta la reale attività commerciale svolta dall'operatore dello Stato, ma tale soluzione non altera sostanzialmente la portata del beneficio fiscale, in quanto il richiesto prezzo di vendita « franco fabbrica » coincide, mediamente, con quello « franco fabbrica » risultante dai listini di offerta.

Naturalmente, le detrazioni richieste dalle richiamate circolari hanno lo scopo di ottenere il « prezzo franco fabbrica » e, quindi, di depurare il prezzo effettivo degli elementi di costo non attribuibili agli oneri della fabbricazione del prodotto (come le provvigioni e le spese di trasporto, nolo, assicurazione) ovvero che non costituiscono (come gli sconti) una componente dell'effettivo prezzo di vendita.

In definitiva, pertanto, trattasi di disposizioni che, pur nel rispetto sostanziale della legge, hanno lo scopo di attuare un sistema che consenta una agevole ed uniforme appli-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

cazione della richiamata norma (evitando in tal modo il verificarsi di situazioni di sperequazione fra le stesse categorie economiche interessate) e, al tempo stesso, che permetta gli indispensabili controlli da parte degli uffici fiscali per garantire gli interessi dell'erario da ogni possibile abuso in questo delicato settore.

Per quanto attiene, poi, al lamentato ritardo nell'espletamento delle pratiche di restituzione dell'I.G.E. all'esportazione, si considera che le pratiche stesse hanno raggiunto, presso alcune sedi di maggiore traffico, un numero ben notevole e che non possono essere espletate rapidamente per i vari incombeni prescritti dalle disposizioni vigenti.

Le restituzioni in questione, comunque, verranno indubbiamente accelerate non appena perfezionato il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 18 febbraio 1964, con il quale sarà istituito uno speciale stampato per le operazioni di esportazione con restituzione di oneri fiscali, saranno semplificati gli adempimenti da parte dei funzionari doganali e sarà soppressa in determinati casi la formalità della omologazione delle bollette doganali di esportazione.

È stato nel contempo richiesto in data 10 ottobre 1963 al Ministero del tesoro, per assicurare un normale ritmo alle restituzioni stesse, un ulteriore stanziamento di 100 miliardi sull'apposito capitolo di bilancio del corrente esercizio.

Si conclude col fare presente che il problema, comunque, si avvia alla sua definitiva soluzione dopo l'entrata in vigore della legge 13 novembre 1963, n. 1544 — le cui modalità di attuazione sono state precisate col decreto ministeriale del 30 novembre 1963 — con la quale viene consentito alle imprese esportatrici aventi diritto alla restituzione dell'I.G.E. sull'esportazione, a' sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni, di utilizzare, a discarico dell'imposta da esse dovuta per gli atti economici posti in essere nello Stato, le somme di cui chiedono la restituzione.

*Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.*

FODERARO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia apparsa su taluni organi di stampa, secondo la quale sarebbe allo studio l'istituzione di un servizio di navi-traghetto sul tragitto Salerno-Messina.

L'interrogante desidera altresì conoscere, nel caso la notizia risponda a verità, se nello studio di tale istituzione si siano tenuti nel debito conto i rilevanti evidenti danni che deriverebbero al turismo della regione calabrese, che verrebbe in tal modo tagliata completamente fuori dalle grandi correnti turistiche che dal nord Italia e dall'Europa si dirigono, specie nel periodo estivo, verso la Sicilia.

L'interrogante si permette, infine, di far presente che un acceleramento dei lavori di realizzazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria soddisferebbe certamente di più l'autoturismo, al quale — anziché costringerlo ad imbarcarsi a Salerno sui traghetti — potrebbero offrirsi gli incantevoli panorami della costa tirrenica ed il paesaggio calabrese, ancora troppo ignorato dalla massa dei turisti.

(3855)

RISPOSTA. — La notizia, pubblicata su alcuni organi di stampa, circa un progetto che sarebbe allo studio presso il Ministero dei trasporti per la istituzione di un servizio di navi traghetto tra Salerno e Messina per il trasporto di automezzi, non è esatta.

Trattasi in effetti di una iniziativa, presa unilateralmente dalla compagnia Sitramar di Messina, armatrice della motonave *Il Ponte*, e diretta a potere ripristinare il servizio di traghetto autoveicoli — già svolto con la stessa motonave trisettimanalmente tra Napoli e Messina dalla metà del 1958 a tutto il 1960 — previo spostamento da Napoli a Salerno del terminale continentale.

Comunque, potendosi determinare in avvenire condizioni tali della rete ferroviaria da consigliare l'adozione di altre soluzioni più idonee per soddisfare le esigenze dei traffici con la Sicilia, la questione, che per altro non rientra nella stretta competenza di questo Ministero, allo stato dei fatti non è attuale.

Ciò tanto più che la stessa compagnia ha offerto in pari tempo il noleggio della motonave predetta per sussidiare il servizio traghetto delle ferrovie dello Stato Civitavecchia-Golfo Aranci, e tale proposta è tuttora all'esame dei competenti organi di questo Ministero e della regione sarda.

*Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: JERVOLINO.*

FODERARO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali passi siano stati compiuti in relazione ai gravi fatti criminosi avutisi in Australia ai danni di calabresi im-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

migrati in quel paese, e per i quali hanno trovato la morte due nostri connazionali ed altri sono stati proditoriamente feriti, secondo le notizie diffuse dai giornali locali, tra cui lo *Evening Standard* e *La Fiamma* di Melbourne, riprese anche dalla nostra stampa.

L'interrogante si permette far presente lo stato di viva apprensione che la diffusione di tali notizie ha creato in Calabria (ove risiedono a migliaia i congiunti di calabresi emigrati in Australia), per cui è sommamente importante che l'opinione pubblica venga rassicurata con notizie concrete sulle misure adottate per la tutela dei nostri lavoratori trasferiti nel continente australiano. (4398)

**RISPOSTA.** — I fatti segnalati dall'interrogante hanno indubbiamente attirato l'attenzione di questo Ministero che si è tenuto in stretto contatto con la nostra rappresentanza in Australia per ottenerne notizie e precisazioni circa la portata degli incidenti lamentati.

Non sembra tuttavia che possa sussistere collegamento fra i fatti criminosi ed una qualsiasi ostilità verso i nostri immigrati.

Infatti, le vittime dei delitti erano elementi che risiedevano in Australia da vari anni e che da tempo avevano assunto la cittadinanza australiana; essi operavano nella produzione, trasporto e commercio degli ortofrutti per cui tutto lascia supporre che i fatti di sangue siano connessi ad una lotta per il controllo dei traffici su quei mercati.

Tuttavia, secondo quanto viene assicurato dalla nostra ambasciata, le autorità australiane sono fermamente intenzionate ad evitare analoghe manifestazioni di violenza e stanno proseguendo attivamente le indagini per identificare e punire i responsabili.

Il Ministero degli affari esteri segue comunque con ogni attenzione la situazione per assicurare in qualsiasi momento la più efficace tutela dei nostri connazionali e dei loro interessi.

*Il Sottosegretario di Stato:* STORCHI.

**GAGLIARDI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se corrisponda a verità che, nella recente riforma degli organici delle preture, sarebbe stata soppressa la pretura di Asolo (Treviso).

L'interrogante fa presente la gravità di una tale decisione che viene a colpire un importante centro che serve ben 13 comuni con una popolazione superiore ai 50 mila abitanti, sita in una vasta zona collinare con scarsi mezzi di comunicazione.

L'interrogante chiede se il ministro ritenga che, per tali motivi, la pretura di Asolo, istituita cento anni orsono, non debba essere soppressa. (3442)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 3723, del deputato De Capua, pubblicata a pag. 1437).*

**GAGLIARDI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quando e come intenda provvedere all'integrazione, per gli anni 1962, 1963 e 1964, dei bilanci dei comuni italiani cui sono venuti a mancare importanti introiti in seguito all'abrogazione dell'imposta di consumo sul vino.

L'interrogante fa presente, oltre agli impegni assunti dal Governo con l'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, l'urgente bisogno dei comuni di essere messi in condizione di continuare a svolgere i loro compiti al servizio delle comunità locali e del loro sviluppo civile e sociale. (4330)

**RISPOSTA.** — Il tema della compensazione delle minori entrate comunali a seguito della soppressione del tributo sul vino trova impegnati, da tempo, gli organi governativi nella ricerca del definitivo assetto della questione nella prospettiva di un rinnovamento del particolare settore fiscale, nonché di una soluzione provvisoria che corrisponda, intanto, alle più urgenti necessità dei comuni.

Le severe esigenze di bilancio rappresentate dai competenti ministri non hanno consentito l'ulteriore corso del provvedimento concernente l'intervento erariale per il triennio 1962-64 a suo tempo predisposto dal Ministero delle finanze: si è pertanto imposta la necessità di limitarne l'efficacia temporale al solo anno 1962, e, in tal senso, è stato proposto un nuovo provvedimento, attualmente all'ordine del giorno del Senato (atto Senato n. 294).

Siffatta iniziativa, pur nella sua limitata portata, traduce in concreto la volontà del Governo di alleviare lo stato di disagio dei comuni accentuatosi per effetto della cennata abolizione dell'imposta di consumo sul vino.

Resta, ovviamente, sempre attuale la questione per quanto attiene agli anni 1963 e 1964: questione da risolvere nell'ambito delle consentite possibilità di bilancio e che pertanto resta legata alle determinazioni che saranno responsabilmente adottate al riguardo nella competente sede politica.

*Il Sottosegretario di Stato:* VALSECCHI.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

GENNAI TONIETTI ERISIA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se sia al corrente del progettato trasferimento presso lo stabilimento Italsider di Piombino (Livorno), degli uffici amministrativi delle miniere Ferromin di Rio Marina (isola d'Elba).

Si fa rilevare come sia strano che un servizio amministrativo, che attualmente impegna tredici impiegati tutti residenti a Rio Marina, dimostratosi finora economico per l'esiguità della spesa, sia affidato ad una azienda che, pur appartenendo allo stesso gruppo finanziario, ha quadri dirigenti, sede e organizzazione centrale distinta.

Si rileva inoltre che il provvedimento se fosse adottato darebbe credito alle voci secondo le quali la Ferromin intende ridurre l'efficienza delle miniere dell'Elba, a grave danno della popolazione locale e in pieno contrasto con le affermazioni fatte dal ministro nella relazione programmatica dalla quale risulta che nel piano quadriennale di investimenti sono state stanziare cospicue somme allo scopo di mantenere la capacità produttiva delle miniere dell'isola d'Elba. (3949)

RISPOSTA. — Il minerale estratto dalle miniere dell'Elba — data la sua qualità e le caratteristiche delle stratificazioni — risulta sensibilmente più costoso, a parità di contenuto di ferro, di quello importato da altri paesi dove esistono vasti e ricchi giacimenti. Tuttavia è stato deciso che l'attività di tali miniere venga continuata sulla base dell'attuale ritmo produttivo.

Poiché, però, il minerale di che trattasi verrà comunque impiegato nel solo stabilimento Italsider di Piombino, si è posto il problema di una diversa organizzazione amministrativa e ciò in relazione proprio al modo in cui si svolge l'approvvigionamento dei minerali per detto centro siderurgico.

Potrà, pertanto, presentarsi la necessità di dover provvedere ad una diversa utilizzazione del personale amministrativo attualmente in forza presso le miniere dell'Elba.

*Il Ministro: Bo.*

GUERRINI, BARDINI, TOGNONI E BECCASTRINI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza della preoccupante situazione venutasi a determinare nelle cave di travertino di Serre di Rapolano, in comune di Rapolano (Siena), a se-

guito del comportamento delle aziende industriali che coltivano quei giacimenti e particolarmente della società Paradiso.

Più in particolare gli interroganti chiedono ai ministri:

a) se siano a conoscenza del fatto che le predette aziende — secondo un piano verosimilmente concertato — continuano a respingere le legittime rivendicazioni dei lavoratori loro dipendenti e si rifiutano, perfino, di partecipare a trattative sindacali, pur attraversando un periodo economicamente florido a seguito anche degli aumenti apportati negli ultimi tre anni nel listino dei prezzi di vendita del travertino che vanno dal 30 al 70 per cento;

b) se sappiano che quegli industriali hanno prima esercitato condannabili pressioni sulle maestranze per indurle a rinunciare alle rivendicazioni, poi provocato il fallimento delle trattative sindacali, indi, di fronte alle resistenze dei lavoratori, la società Paradiso, ad evidente scopo ricattatorio, è passata addirittura alla notificazione del licenziamento di tutto il proprio personale addetto alla escavazione;

c) se siano informati del fatto che la summenzionata società Paradiso, adducendo motivi tecnico-economici, ma in realtà sempre perseguendo fini ricattatori, addirittura asportando le apposite pompe, ha cessato la educazione delle acque dalla propria cava, lasciando che essa fosse invasa da migliaia e migliaia di metri cubi d'acqua che, straripando, minaccia di irrompere nelle strade, nelle campagne e nelle abitazioni circvicine con conseguenti gravissimi danni e incombente pericolo per la pubblica incolumità;

d) se, inoltre, siano al corrente che i suddetti industriali del travertino, insistendo nel loro deleterio atteggiamento, costringono ormai da settimane circa mille operai ad una intensa agitazione, diretta unitariamente dalle locali organizzazioni aderenti alla C.G.I.L., alla U.I.L. ed alla C.I.S.L., e caratterizzata finora da 18 mila ore di sciopero, da 5 milioni e mezzo di salari perduti e da circa 75-80 milioni di mancata produzione, perciò da grave danno economico per la zona, oltre che da un profondo disagio e vivo malcontento, già testimoniato anche da pubbliche manifestazioni di protesta della stragrande maggioranza dei 14 mila abitanti dei comuni di Rapolano ed Asciano, i cui sindaci, consigli comunali ed altre autorità locali hanno visto respingere sistematicamente i loro reiterati inviti da parte delle aziende del travertino.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

Chiedono infine ai ministri interrogati se, ciascuno nella sfera della propria competenza, intendano intervenire per indurre gli industriali interessati a ripristinare, mediante anche l'adozione di adeguate possibili misure di carattere tecnico, la normalità nelle aziende di una industria che assume valore nazionale, nonché per indurli ad intraprendere trattative sindacali tendenti a risolvere positivamente la vertenza in atto. (354, già orale)

**RISPOSTA.** — L'agitazione dei dipendenti dalle imprese che gestiscono le cave di travertino aperte nella zona di Rapolano è stata composta presso l'ufficio provinciale del lavoro di Siena: il 25 novembre 1963 è stato ripreso il lavoro a seguito di un accordo firmato lo stesso giorno e in virtù del quale le aziende si sono impegnate, da quella data, ad elevare a 40 lire orarie l'ammontare del premio di produzione e a rimborsare ai dipendenti la somma di 55 lire per ogni giorno di effettiva presenza quale compartecipazione alle spese dagli stessi sostenute per recarsi sul luogo di lavoro.

Per quanto riguarda l'atteggiamento della società Paradiso è da far presente che non risulta sia stato a suo tempo notificato il licenziamento al personale dipendente né che la stessa abbia interrotto a scopi ricattatori l'eduzione delle acque facendo allagare la propria cava.

Sta di fatto che, nella notte tra il 3-4 giugno 1963 la cava Paradiso (che alcuni anni or sono era completamente asciutta ma che in seguito all'approfondimento degli scavi da tempo accusava infiltrazioni di acqua termale dal basso) vedeva improvvisamente aumentare la portata dell'acqua, che presto sopraffaceva la capacità di eduzione delle pompe installate e provocava l'allagamento della cava, costituita da un ampio scavo infossato rispetto al piano di campagna, avente pareti verticali esattamente tagliate col filo elicoidale.

Nei successivi giorni dello stesso mese di giugno i dirigenti della società Paradiso, in parte coadiuvati dagli esercenti di talune cave limitrofe, misero in opera numerose pompe (fino ad 8, per una potenza massima di 108 cavalli ed una capacità di eduzione di 165 litri al secondo) con le quali si riuscì a liberare dalle acque lo scavo e a riprendere i lavori di coltivazione anche nel piano più basso della cava. Improvvisamente e senza alcun motivo apparente il 21 settembre la portata dell'acqua, che si era stabilizzata intorno agli 80-90 litri al secondo, subiva un improvviso e assai notevole aumento. Si provò in un primo tempo

a fronteggiarla mettendo in esercizio fino a 10 pompe, ma essendo poco efficaci e troppo onerosi gli sforzi svolti in tal senso, la società Paradiso decideva di desistere, almeno provvisoriamente, dalla operazione di pompatura.

Interrotta l'eduzione, la cava Paradiso con l'annessa cava Caina si allagava rapidamente. Si riempiva un volume di 40 mila metri cubi con un battente massimo di 10-12 metri. Sino a che, a partire dal successivo 5 ottobre, l'acqua ha cominciato a filtrare (nonostante uno sbarramento affrettatamente eseguito al confine) nella contigua cava Cipresso della ditta Gigli-Sartini-Civitelli.

L'allagamento della cava Paradiso e della cava Cipresso provocava aumentate infiltrazioni nelle vicine cave Sant'Andrea e Martini e nella cava Filicheto, cave queste che sono separate dal gruppo di cave Paradiso-Cipresso da un massiccio di travertino largo una diecina di metri sopra il quale corre la strada comunale Serre-Lauretana. Soltanto le cave Cabina e Cipresso dovevano sospendere le lavorazioni. Nella cava Paradiso si continuavano ridotti lavori di abbattimento nelle parti di banco non sommerse dall'acqua. Comunque in nessuna cava si è proceduto al licenziamento di manodopera.

L'allagamento della cava Paradiso e le infiltrazioni delle cave attigue sono, quindi, da attribuire a causa di forza maggiore, dato che l'ingentissima venuta di acqua non poteva essere fronteggiata da una normale stazione di pompaggio.

Attualmente, a seguito di diminuzione del gettito delle polle, probabilmente perché contrastato dal battente di acqua sovrastante, la situazione è fronteggiata con onerose operazioni di eduzione, in vista dell'adozione di provvedimenti atti a risolvere radicalmente il problema.

Gli imprenditori interessati, infatti, hanno dato incarico ad un professionista di Firenze (ingegnere Cornieri) di studiare varie soluzioni tecnico-economiche. È prevista a data vicina una riunione degli interessati per la scelta della soluzione e l'avvio alla realizzazione delle opere.

*Il Ministro dell'industria e del commercio: MEDICI.*

**GUIDI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga opportuno promuovere l'estensione della assistenza I.N.P.S. ed « Enpas » anche ai figli studenti universitari dei pensionati, analoga-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

mente a quanto avviene per i figli dei lavoratori che ancora non siano in età pensionabile. (2771)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 2908, del deputato Cruciani, pubblicata a pag. 1435).

IMPERIALE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:

1) premesso che in data 25 settembre 1963 l'interrogante indirizzava al ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'interrogazione n. 1861 tendente a eliminare dal punto 2 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 14 agosto 1963 la frase: « compresi in questa ultima quella domestica nel nucleo familiare »;

2) considerato che nella risposta in data 6 novembre il ministro scriveva tra l'altro: « che l'appartenenza alla categoria professionale degli addetti alla lavorazione industriale e della foglia del tabacco non viene esclusa per tutte le donne che svolgono attività domestica sia contemporanea sia alternata con l'attività lavorativa, ma solo per quelle che la stessa attività domestica svolgono in via normale e prevalente »;

3) tenuto presente che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, a corredo della domanda di richiesta di sussidio straordinario di disoccupazione, pretende dalle lavoratrici la risposta ai seguenti quesiti:

a) se la domanda proviene da persona di sesso femminile, essa nel biennio suddetto (14 agosto 1961-14 agosto 1963) ha provveduto abitualmente al lavoro domestico del proprio nucleo familiare ?

b) nel biennio suddetto hanno fatto parte del nucleo familiare della richiedente altre unità femminili ? In caso positivo erano occupate ? In quale attività ?

c) in caso che la richiedente non abbia svolto direttamente le faccende domestiche chi ha provveduto al loro svolgimento ?

Per sapere:

1) se il ministro con i termini « ne consegue che l'esercizio abituale di attività in proprio (siano esse attività imprenditoriali, associative, autonome e familiari) è incompatibile con l'appartenenza esclusiva o prevalente alla categoria professionale di lavoratori dipendenti per la quale il sussidio è concesso » abbia voluto escludere l'attività della donna nel governo della propria casa e della propria famiglia;

2) nel caso positivo, se ritenga illegittimo il decreto in questione, che fa riferimen-

to ad una attività non familiare, ma domestica, che non costituisce fonte alcuna di reddito non prevista dall'articolo 36 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

3) se sia il caso di impartire urgenti disposizioni agli organi competenti affinché le sedi dell'I.N.P.S., nel questionario richiesto a corredo della domanda, eliminino i tre quesiti sopra riportati. (3711)

RISPOSTA. — La disposizione contenuta nel decreto ministeriale 14 agosto 1963 è conforme al capo terzo del titolo terzo della legge 29 aprile 1949, n. 264, che riserva la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione « a particolari categorie professionali » e ai « lavoratori » appartenenti a tali categorie. Ne consegue che l'esercizio abituale di attività in proprio (siano esse attività imprenditoriali, associative, autonome o familiari) è incompatibile con l'appartenenza esclusiva o prevalente alla categoria professionale di lavoratori dipendenti per la quale il sussidio è concesso.

La disposizione in parola — che è identica a quella stabilita in modo corrispondente dal regolamento di esecuzione della legge sopra citata ai fini della concessione dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli — risponde ad esigenze amministrative e sociali di carattere nazionale, come quella di salvaguardare la competente gestione assicurativa da indebite erogazioni che ne comprometterebbero l'equilibrio a danno di tutta la classe lavoratrice.

Si è ritenuto, tuttavia, di intervenire d'intesa anche con le associazioni professionali interessate, per un'applicazione della disposizione medesima che venga incontro alle necessità della categoria. In tal senso l'I.N.P.S. e gli uffici del lavoro sono stati invitati a tener conto delle dichiarazioni e documentazioni spontaneamente presentate dalle operaie interessate o risultanti dagli atti di ufficio. Tale invito è stato ribadito con telegramma 15 febbraio 1963, richiamando gli analoghi criteri vigenti per le lavoratrici agricole e che si sono dimostrati pienamente idonei a soddisfare le legittime aspettative di tale categoria.

Pertanto anche nei riguardi del sussidio di cui si tratta, gli uffici del lavoro e le sedi dell'I.N.P.S. potranno essere messi in grado di dar sollecito corso agli incombeni istruttori di rispettiva competenza, attualmente in sospenso per la mancata presentazione di idonee documentazioni da parte delle lavoratrici interessate, in modo da ottenere nella maggiore misura possibile quei favorevoli risultati che sono nei voti comuni.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

I quesiti poi formulati nell'ultima parte dell'interrogazione possono ritenersi superati dalle suesposte considerazioni.

*Il Ministro: Bosco.*

JACAZZI E ABENANTE. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia che la società produttrice delle paste Barilla installerà una grossa azienda di molitura e pastificazione nella provincia di Caserta, fruendo delle agevolazioni creditizie previste per la industrializzazione del Mezzogiorno.

Se tale notizia fosse vera, gli interroganti chiedono di conoscere come le agevolazioni concesse alla suddetta ditta si concilino con la necessità di evitare la definitiva decadenza dell'arte bianca campana, nonché con l'esigenza di una distribuzione selettiva del credito pubblico per potenziare le attuali industrie del settore che costantemente vedono respinte o accolte in minima misura sia le domande di credito avanzate per l'ammodernamento delle attuali aziende sia le richieste di agevolazioni tali da evitare l'attuale artificioso squilibrio nel prezzo del grano, che aggrava le difficoltà in tale settore in Campania. (3382)

RISPOSTA. — Effettivamente la società Barilla, trovandosi nella necessità di aumentare la propria produzione, nell'alternativa di ampliare l'attuale stabilimento di Parma o di avviare un nuovo impianto, ha deciso per la seconda soluzione scegliendo come localizzazione il Mezzogiorno, e più precisamente l'area di sviluppo industriale di Caserta. La spesa prevista per il nuovo complesso ammonta a circa milioni 2.700, e sulla stessa l'I.M.I., fin dal maggio 1963, ha accordato un finanziamento di milioni 1.700.

La potenzialità dell'impianto è prevista per una produzione iniziale di 500-600 quintali al giorno, che dovrebbero raggiungere, in seguito, i mille quintali giornalieri. Si tratterà essenzialmente di produzione di paste speciali all'uovo, verdi, ecc. in apposite confezioni, nonché di prodotti da forno (grissinaria, fette biscottate, ecc.). Viene indicata una occupazione diretta di circa 300 unità, nonché una fatturazione annua, a pieno regime, di lire 6 miliardi circa.

Ciò premesso, si precisa che, contrariamente a quanto affermato dagli interroganti, l'iniziativa non prevede la installazione di un impianto molitorio, perché è previsto che il rifornimento della materia prima sia effet-

tuato, per un quantitativo dell'ordine di 250-260 mila quintali annui, presso i molini meridionali, con evidente vantaggio di questi ultimi.

Preme, altresì, di porre in risalto che le domande di finanziamento avanzate da parte di aziende molitorie e pastifici ubicati nel Mezzogiorno sono a tutt'oggi 187, delle quali 156, per un importo complessivo di lire 11.606 milioni, sono state accolte dai tre istituti speciali di credito (Isveimer, « Irfis », C.I.S.).

Le aziende del settore che hanno avanzato domanda di contributo a fondo perduto alla Cassa sono, sempre alla data odierna, 502; di queste 281 hanno ottenuto contributi, per un importo complessivo di lire 1.857.422.000. Questa cifra rappresenta l'11,52 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Questo massiccio intervento è volto ad assecondare il processo di ammodernamento e di ampliamento del settore pastario meridionale, conseguente all'aumento che ininterrottamente da alcuni anni segna il consumo della pasta alimentare, e la preferenza sempre più accentuata del mercato verso prodotti confezionati e coperti da specifica marca.

Pertanto, come dimostrano i sopra riferiti dati relativi ai finanziamenti ed alla concessione di contributi a fondo perduto, le facilitazioni previste per l'industrializzazione meridionale non sono mai state negate nei confronti di quelle intraprese che abbiano dimostrato la serietà e la fondatezza delle loro iniziative dirette alla installazione di nuovi impianti o all'ampliamento di impianti già esistenti.

In questo quadro va riguardata anche la iniziativa di che trattasi, la quale viene ad inserirsi in un settore in pieno movimento e che è pronto a ricevere un ulteriore impulso verso un definitivo ammodernamento, completamente competitivo.

Occorre comunque avvertire, da ultimo, che l'operazione di finanziamento in parola non è stata ancora portata a compimento, giacché la Cassa — per la nota carenza di fondi — non ha potuto sinora assumere l'impegno di ridurre al 4 per cento il tasso di interesse del sopra cennato finanziamento di lire 1.700 milioni concesso dall'I.M.I. Al detto impegno la Cassa potrà far fronte allorché, intervenuta l'approvazione del Parlamento sul disegno di legge concernente l'aumento di 60 miliardi del suo fondo di dotazione, detto istituto sarà in grado di utilizzare nuove disponibilità.

*Il Ministro: PASTORE.*



## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

JACOMETTI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se ritenga necessario modificare l'articolo 11 dello statuto dell'Ente italiano della moda, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239, relativo alla composizione del Consiglio generale dell'ente stesso, includendovi una adeguata rappresentanza di lavoratori. (4486)

RISPOSTA. — Eventuali modifiche allo statuto dell'Ente italiano della moda possono essere proposte, ai sensi degli articoli 10 (lettera d) e 13 (lettera e) dello statuto stesso, soltanto da parte dei competenti organi dell'ente e cioè dall'assemblea dei soci e dal consiglio generale.

Pertanto sarà gradito compito informare il presidente dell'Ente italiano della moda della richiesta e invitarlo a considerare il problema posto.

*Il Ministro:* MEDICI.

LAFORGIA, URSO, DE MARZI E TAMBRONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali determinazioni intenda adottare in merito ai voti espressi dalla unione totoricevitori italiani sportivi in rappresentanza di 12 mila totoricevitori e che in particolare concernono:

1) la inclusione della imposta di ricchezza mobile pagata dai totoricevitori nella imposta unica sul gioco in modo da alleggerire i loro attuali gravosi oneri fiscali;

2) la riduzione della imposta unica sul gioco per consentire un aumento del monte premi almeno del 2 per cento a beneficio della massa dei pronosticatori ed un aumento dell'1 per cento a beneficio dei ricevitori.

Tale provvedimento di riduzione della imposta unica sul gioco non si tradurrebbe in danno dello Stato in quanto determinerebbe certamente un aumento del gioco e quindi una larga compensazione della riduzione richiesta.

Gli interroganti, altresì, ritengono doveroso ricordare che il lavoro non facile e non privo di rischi svolto dai totoricevitori consente da anni allo Stato di incassare somme ingenti, sicché appare equo che i voti espressi dalla categoria siano favorevolmente esaminati non solo in riconoscimento dell'opera svolta ma anche a tutela e per l'incremento di un gettito rilevante dell'entrata dello Stato. (3808)

RISPOSTA. — Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, che detta le

norme generali sulla disciplina dei concorsi pronostici, stabilisce all'articolo 20 che per la raccolta delle schede e per la riscossione delle poste i gestori dei vari giuochi possono autorizzare persone ed enti non appartenenti alle proprie amministrazioni. In relazione a tale disposto, l'articolo 3 del regolamento ufficiale del totocalcio stabilisce che la partecipazione al concorso può effettuarsi presso gli uffici delle sedi di zona dell'ente gestore ovvero a scelta e sotto l'esclusiva responsabilità dei partecipanti, presso ricevitori autorizzati dall'ente, i quali agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati ad osservare, ed a fare rispettare dai partecipanti stessi, tutte le norme che disciplinano il concorso. Analoga disposizione è contenuta nell'articolo 15 del regolamento ufficiale del totip.

Pertanto i ricevitori, per svolgere la loro attività, debbono essere preventivamente autorizzati dagli enti gestori dei concorsi pronostici, e cioè, rispettivamente, dal « Coni » per il totocalcio e dalla società Sisal sport Italia (che gestisce il giuoco per conto dell'U.N.I.R.E.) per il totip: nessun rapporto di impiego sussiste tuttavia tra detti enti ed i ricevitori stessi, i quali, come si è detto, agiscono per incarico dei partecipanti, dai quali ricevono direttamente — ai sensi, rispettivamente, degli articoli 3 e 5 dei regolamenti del totocalcio e del totip — a titolo di compenso e rimborso spese, un importo prestabilito: precisamente, quando la posta unitaria del giuoco era di lire 47,50, i ricevitori percepivano, per ogni colonna convalidata, lire 2,50; da quando invece, a decorrere dal 3 settembre 1962, la posta unitaria è stata elevata a lire 71,25, i ricevitori percepiscono lire 3,75 a colonna.

Ora per quanto concerne il punto 1) dell'interrogazione, si fa presente che il Ministero delle finanze ritiene che non sarebbe possibile fare rientrare l'imposta di ricchezza mobile che i ricevitori sono tenuti ad assolvere sugli introiti dei concorsi pronostici nel novero dei tributi dei quali è sostitutiva l'imposta unica di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379. Infatti, mentre i proventi dei ricevitori sono il risultato di una attività a carattere commerciale-professionale, la suddetta imposta unica è un vero e proprio tributo di giuoco; essa, infatti, si ricollega alla tassa di lotteria prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 14 aprile 1948, n. 496, il quale nel riservare al « Coni » ed all'U.N.I.R.E. i concorsi pronostici connessi con attività sportive, dispose per l'appunto che detti enti dovevano corrispondere allo Stato una tassa di lotteria pari al 16 per cento di tutti gli introiti lordi

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

stabilendo nel contempo che nulla era innovato circa gli altri tributi gravanti le attività di giuoco in parola prima dell'emanazione del predetto decreto-legge n. 496 che disciplinò la materia, e precisamente i diritti erariali sulle scommesse, di cui al decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, e l'I.G.E.

Successivamente — con la legge 22 dicembre 1951, n. 1379 — si ritenne di unificare i tre predetti tributi in una sola imposta che assunse la denominazione di « imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici », dichiarandola sostitutiva dei tributi stessi nonché delle imposte di ricchezza mobile e complementare relative ai premi corrisposti ai vincitori.

La sostituzione di imposta venne dichiarata anche per i tributi diretti che gli enti titolari dei concorsi pronostici corrispondevano sui redditi derivanti dall'esercizio dei concorsi pronostici, essendo stato considerato che i redditi stessi costituiscono una forma indiretta di sovvenzione da parte dello Stato.

Da quanto sopra appare chiaro che la proposta formulata nella interrogazione in esame di fare rientrare l'imposta di ricchezza mobile dovuta dai ricevitori nel novero dei tributi assorbiti dall'imposta unica di giuoco non tiene conto della natura di questo tributo, come non tiene conto che il compenso dovuto ai ricevitori non è prelevato dall'importo della posta, ma viene corrisposto dai giuocatori in aggiunta — e con finalità diverse — all'importo predetto.

L'eventuale accoglimento della proposta determinerebbe, pertanto, una esenzione fiscale nei confronti dei ricevitori dei concorsi pronostici, che, per altro, non troverebbe riscontro in attività similari, se si tiene presente che i ricevitori del lotto sono soggetti al pagamento dell'imposta di che trattasi.

Per quanto concerne poi la richiesta di cui al punto 2) dell'interrogazione, di ridurre l'imposta unica sul giuoco per consentire un aumento del monte premi almeno del 2 per cento ed un aumento dell'1 per cento a beneficio dei ricevitori, si precisa quanto segue.

La questione dell'aumento del monte premi — le cui percentuali attualmente vanno dal 38,64 per cento per incassi fino a 150 milioni di lire, al 30,80 per cento per incassi fino a 2.250 milioni di lire (vedi articolo 3 del decreto ministeriale 31 luglio 1962, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 1° settembre 1962, n. 221) — interessa solo indirettamente i ricevitori, essendo questi retribuiti, come si è detto, con un compenso fisso per colonna. Ora, non si ritiene che il semplice aumento di

due punti della percentuale del monte premi possa determinare un maggior allettamento per i giuocatori e quindi un maggior introito, essendo invece necessario ricorrere ad aumenti più cospicui perché la massa dei premi si accresca in modo da colpire l'attenzione dei pronosticatori.

Non si vede poi come l'altra richiesta contenuta nello stesso punto 2) dell'interrogazione possa essere tecnicamente realizzata, in quanto, qualora l'imposta unica venisse diminuita di un altro punto, il beneficio, dato l'attuale sistema per determinare il monte premi, andrebbe esclusivamente a vantaggio di quest'ultimo, senza possibilità di devolverlo a favore dei ricevitori.

Né per altro è possibile prevedere a tale scopo l'assegnazione di un contributo ai ricevitori a carico dello Stato, in quanto nessun diretto rapporto esiste tra lo Stato ed i ricevitori che, come si è detto, una volta autorizzati dagli enti gestori, agiscono per incarico dei giuocatori.

*Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.*

LENOCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se siano previsti, o in corso di attuazione, interventi e provvedimenti tendenti a rendere meno precaria e incerta la situazione degli impiegati esattoriali regolata finora secondo l'arbitrio e l'esclusivo interesse dei loro datori di lavoro e cioè degli appaltatori privati delle esattorie comunali.

In caso negativo, l'interrogante gradirà conoscere, altresì, se ritenga giunto il momento di prendere iniziative dirette e indirette per tutelare questa benemerita categoria di lavoratori, specialmente mediante l'inclusione di apposite norme nei contratti di appalto obbliganti gli appaltatori ad attenersi ai contratti collettivi di lavoro stipulati o da stipulare con gli organi sindacali di categoria, nei quali sia disciplinato convenientemente — sotto il punto di vista giuridico, economico e previdenziale — il rapporto di lavoro. (3445)

RISPOSTA. — Gli appaltatori dei servizi esattoriali sono soggetti all'osservanza di apposita disciplina con validità *erga omnes* prevista dai decreti del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1961, n. 1655, e 2 gennaio 1962, n. 318 e n. 654, nonché di pattuizioni collettive di diritto privato. Queste ultime, sebbene non abbiano, come è noto, efficacia generale, sono ugualmente vincolanti per le imprese appaltatrici in argomento, ai sensi degli articoli 102 e 103 del testo unico delle leggi sui

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

servizi di riscossione delle imposte dirette, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Infatti, in base a tali articoli, l'inadempienza agli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro costituisce irregolarità per la quale il prefetto, su proposta dell'ispettorato del lavoro, può dichiarare la decadenza dell'appalto.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.*

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

a) se sia a conoscenza della grave situazione venutasi a creare nella provincia di Pesaro in conseguenza del blocco dei prestiti di conduzione previsti dall'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, a favore dei conduttori di aziende agricole e forestali in fase di trasformazione;

b) se in particolare sia a conoscenza del vivo malcontento che esiste non solo tra i suddetti agricoltori, ma anche presso gli istituti di credito locali in quanto — mentre la percentuale dei fondi stanziati a favore degli agricoltori-conduttori è stata già utilizzata — la percentuale dei fondi assegnati ai coltivatori diretti, singoli od associati alle cooperative agricole, nonché ai mezzadri, coloni e partecipanti risulta, invece, in parte inutilizzata, essendo state tutte le domande presentate dagli aventi diritto già accolte;

c) se sia a conoscenza che gli istituti di credito locali, contrariamente a quanto facevano negli anni precedenti, sono costretti ora a rigettare le domande degli agricoltori conduttori, tendenti a chiedere o a rinnovare i prestiti di conduzione alla loro scadenza annuale e ciò a causa delle recenti disposizioni ministeriali sull'osservanza della ripartizione delle percentuali di cui sopra;

d) se ritenga opportuno, come è stato richiesto anche dalla camera di commercio di Pesaro, dare immediate istruzioni affinché la ripartizione delle somme disponibili per prestiti di conduzione — da erogare in applicazione dell'articolo 19 della legge n. 454 nella provincia di Pesaro, e nelle altre province che si trovino nella stessa situazione di quest'ultima — venga effettuata tenendo presente la realtà esposta, e ciò sia perché una maggiore assistenza creditizia alle aziende agricole dei « conduttori » non verrebbe a creare alcun pregiudizio ai coltivatori diretti (in quanto tutte le domande da costoro presentate sono state

accolte), sia in considerazione degli onerosi impegni finanziari cui debbono far fronte gli agricoltori-conduttori per la trasformazione delle loro aziende al fine di incrementare la redditività attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione e l'aggiornamento delle colture. (3144)

RISPOSTA. — Le provvidenze creditizie recate dall'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono rivolte principalmente a sopperire alle necessità di conduzione delle categorie che più necessitano di capitali di esercizio a basso tasso di interesse e, cioè, dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, partecipanti e delle cooperative agricole.

La legge, com'è noto, ha voluto inoltre andare incontro a talune aziende che, avendo in corso di realizzazione consistenti iniziative di trasformazione fondiaria od agraria, necessitano di capitali per le occorrenze di conduzione. Nell'impartire istruzioni per l'attuazione delle provvidenze creditizie di che trattasi, questo Ministero ha segnalato agli istituti ed enti esercenti il credito agrario che, di norma, il 70 per cento delle disponibilità in concorso interessi deve essere riservato alle categorie aventi titolo di preferenza.

Una modifica delle cennate disposizioni implicherebbe un aumento degli interventi a favore delle aziende aventi maggiori dimensioni, a scapito delle categorie che, sotto il profilo economico e sociale, meritano di essere maggiormente assistite.

*Il Ministro: FERRARI AGGRADI.*

MACCHIAVELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se ritenga socialmente giusto il fatto che l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, alla vigilia di Natale, abbia intimato lo sfratto a 65 famiglie residenti a Voltri (Genova) per avere libere da persone e cose le loro abitazioni per la sistemazione del nuovo binario sulla Genova-Savona.

In ogni caso, si chiede quali provvedimenti siano stati adottati affinché — eventualmente in collaborazione con il comune di Genova e con altri enti locali direttamente interessati al problema — sia data idonea sistemazione ai colpiti dallo sfratto, tutti modesti lavoratori che non si trovano nella condizione economica di poter ricorrere al libero mercato degli affitti, e siano stabiliti per i proprietari criteri di indennizzo tali da consentire una diretta, sollecita definizione amichevole. (489, già orale)

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

RISPOSTA. — L'azienda ferroviaria non ha finora intimato alcuno sfratto ai proprietari ed inquilini degli stabili di Voltri da demolire in conseguenza della esecuzione dei lavori di raddoppio e di variante di tracciato nel tratto ferroviario Genova Voltri-Varazze, ma ha semplicemente inteso preavvertire gli interessati (in modo che ad essi risulti facilitato il compito di procurarsi con tempestività una diversa sistemazione) della necessità per l'azienda di venire in possesso, in prosieguo di tempo ed in relazione allo sviluppo che assumeranno i lavori relativi, degli stabili stessi.

Per quanto si riferisce ai provvedimenti da adottare in favore degli sfrattandi, l'azienda ferroviaria, nell'ambito delle sue attribuzioni, non mancherà di adottare le possibili iniziative per facilitare la sistemazione sia dei proprietari sia degli inquilini e provvederà a corrispondere adeguati compensi.

Inoltre, pur nei limiti consentiti delle vigenti disposizioni legislative in materia, anche le trattative per concordare le indennità di esproprio vengono svolte dagli organi ferroviari ispirandosi a criteri di massima comprensione delle esigenze degli espropriati.

*Il Ministro:* JERVOLINO.

MAGNO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere quando sarà provveduto alla istituzione dei servizi telefonico e postale nella borgata di riforma San Giusto, in agro di Lucera (Foggia). (3651)

RISPOSTA. — Per la località denominata San Giusto in agro di Lucera sono stati disposti i necessari accertamenti relativi alla popolazione, all'altitudine sul livello del mare ed alla distanza dal più vicino posto telefonico pubblico, allo scopo di accertare se essa abbia titolo al collegamento telefonico a totale carico dello Stato, ai sensi delle disposizioni in vigore (legge 30 dicembre 1959, n. 1215).

Qualora risulti che tale frazione si trova nelle condizioni volute, essa sarà inclusa fra quelle da collegare, osservando per altro i criteri di gradualità imposti, in relazione alla disponibilità dei fondi concessi, dal vasto piano di collegamenti in corso di esecuzione.

Inoltre, al fine di esaminare la possibilità di addivenire alla istituzione di un ufficio postale nella suddetta località, questo Ministero ha già disposto i necessari accertamenti statistici intesi a stabilire il volume del traffico

postale, del movimento a denaro ed in genere delle operazioni di servizio che interessano gli abitanti della località stessa.

Compiuti gli accertamenti, saranno vagliati tutti gli elementi di giudizio per decidere se sussistano le condizioni per far luogo al richiesto provvedimento.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:* RUSSO.

MALFATTI FRANCESCO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare in ordine alla petizione, inviata da alcuni consorziati, al commissario governativo del consorzio di bonifica della Versilia (Lucca), e per conoscenza al ministro; con la quale constatato il pressoché totale stato di abbandono del comprensorio, si chiede l'inizio dei normali lavori di manutenzione e bonifica, nonché la democratizzazione dell'ente (fine della gestione commissariale, riforma dello statuto, ecc.). (4114)

RISPOSTA. — Il consorzio di bonifica della Versilia, con sede in Viareggio, ha chiesto di essere autorizzato ad eseguire lavori di manutenzione delle opere di bonifica del comprensorio, nonché a mantenere in esercizio 11 idrovore esistenti nei bacini del Baccatoio, Massaciuccoli e Ponente.

Questo Ministero in data 17 giugno 1963, ha autorizzato l'ente a predisporre i relativi progetti nei limiti dell'importo di 60 milioni di lire. Il consorzio ha ora informato di avere trasmesso i progetti agli uffici competenti, per l'istruttoria; dopo di che potrà approvare e finanziare i progetti stessi, compatibilmente con le disponibilità di fondi.

Per quanto riguarda il ritorno del consorzio all'amministrazione ordinaria, si comunica che questo Ministero ha ritenuto opportuno far svolgere le elezioni sulla base del nuovo statuto, riveduto e modificato in attuazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 497, le quali prevedono, come è noto, una adeguata rappresentanza degli interessi dei piccoli proprietari singoli o associati.

Pertanto, non appena il nuovo testo di statuto sarà perfezionato ed approvato, potrà farsi luogo, completati gli atti preliminari, alle elezioni per il ripristino degli organi di ordinaria amministrazione.

*Il Ministro:* FERRARI AGGRADI.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

MARRAS, PIRASTU, LACONI E BERLINGUER LUIGI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale esito abbiano dato gli accertamenti relativi ai danni subiti per calamità naturali dalle colture agrarie (carciofeti, vigneti, coltivazioni cerealicole) in varie zone della Sardegna nel corso dell'annata agraria 1962-63 e in conseguenza se intenda, e in quale misura, includere i contadini e gli agricoltori sardi — in base all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 — tra i beneficiari delle provvidenze disposte dal recente provvedimento legislativo che stanziava dodici miliardi per la riparazione dei danni conseguenti ad eventi calamitosi. (3761)

RISPOSTA. — Questo Ministero è a conoscenza dei danni causati alle colture agrarie delle zone della Sardegna colpite dalle avversità atmosferiche verificatesi durante l'annata agraria 1962-63, avendone avuto tempestive e dettagliate notizie dal competente ispettorato compartimentale agrario.

Si assicura, perciò, che in sede di attuazione della recente legge che reca nuove autorizzazioni di spesa per rendere operanti le provvidenze della legge 21 luglio 1960, n. 739, questo Ministero medesimo, d'intesa con i competenti organi della regione, non mancherà di esaminare, con la dovuta attenzione, se e per quali delle zone agrarie dell'isola ricorrano le condizioni per potere applicare le provvidenze stabilite, con particolare riguardo a quelle previste dall'articolo 1 della citata legge nella misura consentita dall'entità dei mezzi finanziari disponibili e avuto riguardo alle analoghe esigenze delle altre zone del territorio nazionale colpite dalle stesse avversità.

*Il Ministro:* FERRARI AGGRADI.

MARTINI MARIA ELETTA E COCCO MARIA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.* — Per sapere se ritengano opportuno intervenire presso gli organi competenti della S.I.A.E., società in stretta relazione con il Ministero delle finanze, affinché sia modificato il regolamento interno del personale, in modo da rendere il collocamento a riposo del personale femminile al raggiungimento del 55° anno di età facoltativo e non obbligatorio, come attualmente il regolamento prevede. (3849)

RISPOSTA. — La questione dell'esonero dal servizio del personale femminile della S.I.A.E. per il raggiungimento del 55° anno di età forma attualmente oggetto di un giudizio promosso presso il tribunale di Roma da una delle

interessate, che ha contestato la legittimità della norma contenuta nell'articolo 90 del regolamento del personale della S.I.A.E. Si è pertanto in attesa delle decisioni della magistratura.

Si soggiunge che, essendo in corso la revisione del regolamento suaccennato, tutta la questione non mancherà di essere riesaminata.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio:* SALIZZONI.

MARTUSCELLI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere le ragioni di legittimità o di merito in base alle quali il consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno ha ritenuto di respingere il progetto di ricostruzione della strada Madonna del Rosario in Amalfi (Salerno). L'interrogante fa presente che il suddetto progetto, approntato dall'amministrazione provinciale di Salerno, era stato approvato da tutti gli organi competenti, tra i quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la soprintendenza ai monumenti di Napoli, e lo stesso Comitato dei ministri per il mezzogiorno, che aveva assegnato per i relativi lavori il finanziamento di lire 420 milioni. La risposta dovrà permettere di superare l'imprevisto ostacolo che priva o, comunque, ritarda inopportuno un'opera indispensabile per la rinascita di una zona particolarmente depressa e finora dimenticata dai pubblici poteri. (3589)

RISPOSTA. — Con la costruzione della nuova strada si perseguirebbe lo scopo di una espansione urbanistica dell'abitato della città, anziché quello del miglioramento delle infrastrutture turistiche, per il quale è stato concesso il finanziamento.

È ben vero che il comune interessato con apposita delibera trasmessa alla Cassa per il mezzogiorno, ha posto dei limiti di vincolo di inedificabilità, ma si è ritenuto che tali limiti non costituiscano garanzia sufficiente ad impedire la eventualità di un deprecabile processo di urbanizzazione della zona che verrebbe accessibile dalla nuova strada.

Per tali motivi, in conseguenza, il progetto succitato non è stato approvato dal consiglio di amministrazione della Cassa, e di ciò è stata data notizia, con apposita lettera, all'amministrazione provinciale di Salerno, che è la concessionaria dell'opera, ed al sindaco di Amalfi per le eventuali controdeduzioni.

*Il Ministro:* PASTORE.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

**MENCHINELLI E PIGNI.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali siano i motivi per cui il Ministero non ha ancora proceduto alla revoca della concessione delle autolinee Tivoli-Mandela-Subiaco alla società Marozzi a seguito del grave disservizio e dello stato fallimentare della società stessa.

Gli interroganti segnalano che i dipendenti della società Marozzi, i quali da oltre tre mesi sono in agitazione per non aver percepito retribuzioni, e ciò con conseguente immaginabile disagio delle popolazioni interessate, erano stati assicurati dal Ministero dei trasporti, unitamente ai sindaci della zona, che il problema sarebbe stato risolto mediante la revoca della concessione alla società Marozzi e con il trasferimento del servizio alla gestione della S.T.E.F.E.R. o dell'A.T.A.C., le cui direzioni erano già state investite della questione ed avevano dato un assenso di massima.

Pare ora che il progettato trasferimento ad una gestione pubblica sia stato inopinatamente revocato.

Gli interroganti chiedono di conoscere se risponda a verità che si intenderebbe trasferire i servizi summenzionati, anziché alla A.T.A.C. o alla S.T.E.F.E.R., ad istituti di credito di cui la società Marozzi è debitrice.

Nel caso il fatto sia vero, gli interroganti chiedono di conoscere se il ministro intenda intervenire affinché il problema venga risolto accogliendo le esigenze dei lavoratori dipendenti e delle popolazioni interessate, mediante la gestione pubblica del servizio stesso, come già ampiamente assicurato in precedenza.

(3863)

**RISPOSTA.** — A seguito del dissesto finanziario della società Ferrovia Mandela-Subiaco con la conseguente sospensione delle linee gestite e la mancata corresponsione degli assegni al personale dipendente, l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con provvedimento in data 29 gennaio 1964, ha interessato l'A.T.A.C. ad assicurare, in via precaria, il complesso dei servizi in precedenza svolti dalla predetta impresa. Per l'espletamento di tali servizi l'A.T.A.C. dovrà avvalersi di tutto il personale dipendente dalla società Ferrovia Mandela-Subiaco.

La sistemazione definitiva dei servizi, a suo tempo assentita alla società ferroviaria, forma ora oggetto di attento esame, tenendo presenti le finalità di pubblico interesse delle

single linee e la situazione concessionale dei servizi di pubblico trasporto di tutta la zona interessata.

*Il Ministro:* JERVOLINO.

**MICELI, MESSINETTI, POERIO E FIUMANO'.** — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'asilo infantile nel comune di Melissa-centro (Catanzaro), terzo programma.

Poiché trattasi di un problema fortemente sentito dalla popolazione, gli interroganti sollecitano la rapida conclusione della pratica.

(3818)

**RISPOSTA.** — Il comune in argomento è stato incluso nel terzo dei programmi concernenti tale tipo di realizzazione, predisposto da questo Comitato ai sensi della legge 19 marzo 1955, n. 105.

Quale ente gestore beneficiario della programmata scuola materna è stato designato dalla prefettura di Catanzaro lo stesso comune di Melissa, che tempestivamente ha provveduto a trasmettere alla Cassa per il mezzogiorno il progetto e la documentazione relativa all'opera da realizzarsi.

Attualmente la pratica è in istruttoria presso il competente ufficio della Cassa medesima, per poi essere sottoposta alle definitive determinazioni del consiglio di amministrazione dello stesso ente.

*Il Ministro:* PASTORE.

**ORLANDI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se abbiano fondamento le notizie concernenti la possibile, imminente soppressione della pretura di Amanda (Ascoli Piceno) e se, eventualmente ritenga di dover riesaminare le decisioni che sono state preventivate e rassicurare gli abitanti della città e dei paesi limitrofi, che già sopportano le conseguenze della non arrestata crisi della economia montana.

(3429)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 3723, del deputato De Capua, pubblicata a pag. 1437).*

**PASQUALICCHIO, MAGNO E DI VITTORIO BERTI BALDINA.** — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere le cause che hanno determinato l'infezione tifoidea in San Giovanni Rotondo (Foggia).

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

L'accertamento delle condizioni morbigene si è reso necessario perché l'infezione di tifo ha assunto un aspetto epidemico di grande entità rispetto alla popolazione limitata.

Chiedono di conoscere quali provvedimenti igienici siano stati adottati per limitare la diffusione epidemica ed eliminarla. (3658)

**RISPOSTA.** — I casi di febbre tifoide verificatisi nel comune di San Giovanni Rotondo nel gennaio 1964 ammontano complessivamente a 95. Il decorso della manifestazione morbosa è stato per tutti i casi benigno, tranne uno che ha avuto esito letale a seguito di complicanze miocardico-meningee.

L'insorgenza pressoché contemporanea dei casi, circoscritti ad un solo quartiere, denominato Piscine, fece indirizzare subito le indagini verso l'origine idrica della manifestazione epidemica ed in particolare verso i pozzi e cisterne esistenti in detto quartiere. I controlli di laboratorio, tempestivamente eseguiti, rivelarono infatti l'inquinamento dell'acqua in una cisterna pubblica, nonché in un pozzo e in quattro cisterne private dove attingevano acqua gli abitanti del quartiere.

Indenne da inquinamento risultava invece l'acqua dell'acquedotto pugliese, la cui limitata erogazione idrica aveva costretto gli abitanti di quel comune ad attingere anche dalle piscine e dai pozzi acqua che già in precedenza era stata dichiarata non potabile.

Sono stati adottati da parte del medico provinciale di Foggia tutti i provvedimenti profilattici del caso ed in particolare l'ospedalizzazione di quasi tutti gli infermi e la vaccinazione su vasta scala della popolazione, in particolar modo di tutti i conviventi dei colpiti.

La cisterna pubblica è stata coperta ed è stata disposta pure la copertura del pozzo privato, mentre i proprietari delle cisterne private sono stati diffidati a non usare e a non concedere acqua ad estranei e consigliati a svuotare le medesime per riempirle, previa ripulitura, di altra acqua in occasione di precipitazioni atmosferiche.

Mentre si ritiene ormai esaurito l'episodio epidemico, non essendosi verificati nuovi casi dal giorno 25 gennaio 1964, l'ufficio del medico provinciale e quello sanitario comunale continuano a mantenere costante e assidua la vigilanza sul predetto comune.

*Il Ministro:* MANCINI.

**PELLEGRINO.** — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per sapere se siano a co-

noscenza della gravissima situazione finanziaria del comune di Marsala (Trapani) per cui da circa sei mesi non vengono corrisposti gli stipendi ed i salari ai dipendenti comunali costretti allo sciopero con grave nocimento per la cittadinanza; se ritengano d'intervenire con provvedimenti straordinari a favore del suddetto comune per il pronto pagamento degli emolumenti dovuti ai dipendenti; e se infine ritengano di intervenire prontamente per il ripristino dell'ordine legale fra il personale oggi in parte senza garanzie di stabile lavoro eliminando ogni irregolarità. (4085)

**RISPOSTA.** — Il comune di Marsala, a causa della insufficienza delle entrate rispetto ai rilevanti oneri di spesa, è costretto annualmente a contrarre mutui a pareggio del bilancio e, nelle more della riscossione di tali mutui, ad avanzare richieste di anticipazioni alla regione siciliana e ad istituti di credito — soprattutto al Banco di Sicilia — per far fronte agli impegni più urgenti.

Nello scorso 1963, detta amministrazione si è trovata in una situazione di particolare difficoltà, in quanto nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1962 — intervenuta con notevole ritardo — dopo lunghe discussioni al consiglio comunale e i conseguenti esami da parte della commissione provinciale di controllo e dell'assessorato per gli enti locali — il Banco di Sicilia, che già aveva concesso cospicue anticipazioni, non aveva ritenuto di potere assecondare le nuove richieste dell'ente.

La civica amministrazione non è stata, quindi, in grado, a partire dal settembre 1963, di corrispondere gli stipendi ai propri dipendenti, il cui stato di disagio si è andato, perciò, sempre più accentuando dando luogo a ripetuti scioperi.

A seguito, però, del vivo interessamento svolto dal prefetto di Trapani, sono stati anticipati, nel dicembre 1963 cento milioni di lire dal Banco di Sicilia, che hanno consentito il pagamento di taluni emolumenti accessori ai dipendenti di detto comune, e, di recente, 250 milioni dalla regione, con i quali si sta per provvedere al pagamento di tre mensilità arretrate di stipendio e della tredicesima mensilità ai dipendenti stessi che, intanto, hanno ripreso servizio.

Questo Ministero, dal canto suo, non ha mancato di interessare la Cassa depositi e prestiti per la sollecita concessione al comune di Marsala del mutuo autorizzato a ripiano del bilancio 1962, e la regione siciliana per l'esame del bilancio relativo all'esercizio 1963 e

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

il conseguente invio ai fini dei provvedimenti da adottarsi anche in ordine all'autorizzazione del mutuo a pareggio del disavanzo economico. Si soggiunge, infine, che la Cassa depositi e prestiti ha fatto ora conoscere di aver disposto il pagamento di lire 750 milioni in conto del mutuo di lire 1.500.000.000 autorizzato a copertura del disavanzo economico del bilancio del predetto comune per l'esercizio 1962.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:*  
AMADEI.

PELLICANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali misure ritenga di potere adottare per risolvere la grave vertenza in atto tra l'amministrazione della Casa della divina provvidenza di Bisceglie (Bari) ed i dipendenti di tale istituzione.

Come è risaputo, la predetta Casa è titolare di quattro ospedali, situati rispettivamente a Bisceglie, Foggia, Potenza e Villalba, i quali, per la natura della loro attività e per la loro struttura, oltre che per i particolari rapporti che li legano ad enti ed amministrazioni pubbliche, costituiscono un complesso reale, i cui caratteri pubblicistici non possono essere misconosciuti. In contrapposto a tale realtà, si erge la pretesa dell'amministrazione della Casa, diretta a sostenere la natura del tutto privatistica della istituzione, con il conseguente rifiuto di estendere al proprio personale dipendente il trattamento giuridico ed economico proprio degli ospedali civili. Da ciò una serie di condizioni prevaricatrici, all'interno delle varie gestioni, che cozzano con la legge e con il senso comune, e contro le quali da vari mesi lottano i lavoratori, in azioni unitarie e con la solidarietà dei comuni e delle popolazioni interessate.

Dopo il reiterato fallimento delle trattative sindacali e mentre è in corso un'azione di sciopero, da parte dei lavoratori interessati, che, per la sua proporzione, provocherà vasta e grave risonanza, l'interrogante chiede al ministro se ritenga opportuno di promuovere un proprio diretto intervento al fine di condurre a soluzione la vertenza, mercé la realizzazione delle principali istanze dei lavoratori, che, oltre tutto, si identificano con gli interessi oggettivi delle popolazioni e con il rispetto delle leggi sociali e della Costituzione.

(2935)

RISPOSTA. — La vertenza dei dipendenti degli ospedali psichiatrici della Casa della di-

vina provvidenza di Bisceglie, già trattata in sede sindacale, fu esaminata presso questo Ministero, in data 23 ottobre 1963, ove si concordò — al fine di rendere possibile l'inizio di utili contatti tra le parti — di accantonare la pregiudiziale del riconoscimento degli ospedali della divina provvidenza quali enti pubblici e, come tali, obbligati a praticare ai propri dipendenti il trattamento economico e previdenziale degli ospedali civili.

Risulta che per effetto di detto accordo le trattative sono state riprese in sede locale (Bari), ma, a seguito della rottura del patto intersindacale, vengono condotte singolarmente da ciascun sindacato presso il delegato amministrativo della casa predetta.

Risulterebbe, altresì, che alcuni punti sarebbero stati già concordati con i rappresentanti del sindacato U.I.L. e che di recente avrebbe avuto luogo, presso la sede della stessa organizzazione, una riunione dei segretari provinciali U.I.L. di categoria di Bari, Foggia e Potenza, per esaminare le altre proposte avanzate dalla Casa e predisporre le relative controposte.

*Il Ministro: Bosco.*

PEZZINO, MANENTI, BRIGHENTI, PELLEGRINO, DI VITTORIO BERTI BALDINA, CALASSO E GIORGI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se e quali passi abbia compiuto il Governo italiano attraverso la rappresentanza diplomatica in Belgio in appoggio alla lotta dei 18 operai italiani i quali, insieme con altri loro compagni belgi e tedeschi, da diversi giorni occupano i pozzi della miniera del Bois du Cazier, a Marcinelle, a oltre mille metri sotto terra, per protestare contro la minaccia di licenziamento che, se attuata, li priverebbe non solo del lavoro ma anche della casa gettandoli con le famiglie letteralmente sul lastrico, soli e indifesi in un paese straniero.

(4460)

RISPOSTA. — Da tutte le informazioni pervenute al Ministero si ha motivo di affermare che la situazione quale esposta dagli interroganti non corrisponde a quella esistente nella zona in cui si trova la miniera del Bois du Cazier in quanto la domanda di manodopera per l'estrazione del carbone — specialmente di personale così abile ed esperto come i minatori italiani in essa impiegati — è così acuta che gli occupanti avrebbero certamente trovato impiego in altra miniera adiacente. In nessun modo, pertanto, il problema si era po-



## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

sto nei termini indicati dagli interroganti. Non solo, ma occorre anche aggiungere, per chiarire la posizione del Governo italiano in questa vicenda, che i nomi di Marcinelle e del Bois du Cazier sono legati, nella memoria degli italiani, ad un troppo triste ricordo perché da parte delle nostre autorità governative non si ritenesse primo e più urgente loro dovere — nel seguire la questione sollevata dalla ripresa di attività della miniera — quello di considerarla sotto l'aspetto della sicurezza dei lavoratori, che costituisce la preminente cura delle autorità stesse. Della maniera in cui fosse sentito tale problema fanno fede le proteste sollevate dalla stampa italiana.

In materia di sicurezza dei lavoratori non vi è preoccupazione che possa essere da noi considerata eccessiva, e pertanto ogni misura che le autorità della C.E.C.A. e quelle belghe possano adottare per garantire tale sicurezza non può che incontrare la comprensione delle autorità italiane sollecite come sono del lavoro ed insieme della vita e della salute dei nostri lavoratori.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: STORCHI.*

**PIRASTU.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, in seguito alla scadenza della gestione decennale 1954-1963 della esattoria di Siniscola (Nuoro), i dipendenti della citata esattoria trovansi in stato di viva preoccupazione, non sapendo da chi o da quale ente verranno loro corrisposti gli stipendi del mese in corso e per il periodo di vacanza della gestione; e per sapere se ritenga necessario intervenire con urgenza al fine di:

- 1) assicurare la corresponsione dello stipendio per il mese corrente;
- 2) garantire il rispetto dell'articolo 140 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, che assicura la continuità dell'impiego;
- 3) far cessare al più presto la condizione di provvisorietà e sollecitare la stipulazione del contratto per il nuovo decennio. (3630)

**RISPOSTA.** — L'esattoria consorziale di Siniscola dal 1° gennaio 1964 è rimasta vacante non avendo chiesto il precedente titolare, signor Giovanni Clarkon, di essere confermato nella carica, per il decennio 1964-73, a causa della antieconomicità della gestione.

In applicazione del primo comma dell'articolo 161 del testo unico delle leggi sui servizi

della riscossione delle imposte dirette 15 maggio 1963, n. 858, è stato tempestivamente provveduto per il collocamento dell'esattoria mediante pubblica gara, ma i due esperimenti d'asta sono riusciti infruttuosi.

Di conseguenza, l'intendenza di finanza di Nuoro, di concerto con la prefettura, ha preso contatto con alcuni titolari di esattorie viciniori per l'eventuale conferimento di ufficio o in delegazione governativa dell'esattoria; all'invito hanno corrisposto, condizionandone l'accettazione, soltanto il dottor Mario Satta, titolare delle esattorie di Aritzo e di Bitti e il dottor Pietro Satta, esattore non in carica, ma le condizioni da loro poste sono state ritenute inaccettabili perché in contrasto con le vigenti disposizioni legislative che regolano la materia.

Per assicurare il collocamento dell'esattoria, l'intendenza di Nuoro ha proposto al Ministero delle finanze che essa sia affidata ad un delegato governativo retribuito mediante un compenso mensile, anziché ad aggio, integrando adeguatamente i proventi della riscossione con un fondo da porsi a carico di tutti gli enti impositori in misura proporzionale ai rispettivi carichi di riscossione per fronteggiare le spese di gestione.

Il Ministero delle finanze, pur rendendosi perfettamente conto delle difficoltà che ostano alla sistemazione del servizio di riscossione nel comune di Siniscola, non ha potuto aderire alla soluzione proposta dall'intendenza perché in contrasto con le norme che regolano il conferimento delle esattorie, norme dalle quali l'amministrazione non ha la possibilità di derogare, ed ha nel contempo suggerito di rinnovare l'invito ad altri esattori, tramite l'associazione provinciale di categoria, per l'eventuale conferimento di ufficio della esattoria.

Circa la mancata corresponsione dello stipendio ai dipendenti dell'esattoria per lo scorso mese di gennaio, si fa presente che il Ministero delle finanze non ha possibilità di intervenire nel senso desiderato dall'interrogante, giacché i dipendenti dell'esattore comunque cessato passano di diritto al servizio del nuovo, il quale sarà tenuto a corrispondere gli stipendi del mese di gennaio 1964, dato che il conferimento dell'esattoria avrà effetto dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1973.

Si desidera comunque assicurare l'interrogante che sarà provveduto per far cessare al più presto la lamentata condizione di provvisorietà del servizio di riscossione del comune di Siniscola, intervenendo presso i compe-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

tenti uffici periferici per la sollecita sistemazione della esattoria in questione.

*Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.*

POERIO, MICELI, GESSI NIVES, MAGNO, MALFATTI FRANCESCO, MATARRESE, GREZZI, D'IPPOLITO, PICCIOTTO, MESSINETTI e TERRANOVA RAFFAELE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Sulla necessità di disporre interventi organici ed adeguati per l'assistenza, il collocamento e la tutela del lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici addette alla raccolta olearia.

Quest'anno il raccolto oleario si annunzia quanto mai intenso e vasto sia per la quantità e la qualità del prodotto sia per la massa di manodopera necessaria.

Una tale favorevole circostanza lascia prevedere che la manodopera impiegata nella sola operazione di raccolta sarà di gran lunga superiore a quella impiegata negli altri anni e si calcola che le lavoratrici addette non saranno inferiori a 200 mila unità.

Si prevede, inoltre, stante l'attuale carenza di manodopera, l'immissione nel ciclo produttivo di fanciulli di ambo i sessi di età inferiore ai 14 anni e fino ai 6 anni.

La maggiore quantità di prodotto e la buona qualità dello stesso significano un aumento della ricchezza e della rendita per quasi tutte le province olivicole e quindi la possibilità di determinare condizioni di maggiore benessere per tutti coloro che partecipano alla creazione di tanta ricchezza.

Gli interroganti, quando accennano alla possibilità di maggiore benessere per quelli che partecipano alla creazione della ricchezza, intendono riferirsi in primo luogo ai lavoratori ed alle lavoratrici impiegati nella campagna olivicola, con particolare riguardo al loro salario, al disagio fisico, e non solo, cui sono soggetti, ai problemi assistenziali, mutualistici, previdenziali ed infortunistici degli stessi e dei loro figli.

Per conoscere se i ministri interrogati reputino che per tutelare gli interessi delle categorie lavoratrici, arrestando con ciò l'ulteriore spopolamento delle nostre campagne, per impedire l'abbandono della produzione olivicola con conseguente disagio per tutta l'economia del paese, occorra un intervento organico, così come già richiesto dalle organizzazioni sindacali di categoria, con adeguati stanziamenti urgenti, e così come di recente ha disposto il Governo per la parte imprenditoriale della proprietà olivicola; e se reputino opportuno

che uno di questi provvedimenti urgenti debba essere lo stanziamento della somma di almeno 5 miliardi di lire per l'opera di assistenza ai lavoratori e alle lavoratrici addetti alla raccolta olearia.

Se ravvisino l'opportunità di una riunione urgente promossa dal Ministero del lavoro con la partecipazione delle rappresentanze degli altri Ministri interessati e delle organizzazioni nazionali bracciantili per predisporre e discutere un piano organico di intervento nelle regioni e nelle province olivicole, al fine di coordinare la immediata azione per:

1) il buon funzionamento delle commissioni provinciali e comunali per il collocamento della manodopera così come è previsto dalla legge 27 novembre 1960, n. 1894, per eliminare lo sconcio del « collocamento di piazza » e della « intermediazione » che ancora avvengono in alcune province;

2) il divieto di impiego di manodopera minorile attraverso la rigorosa applicazione della legge sulla scuola dell'obbligo e la istituzione immediata della refezione scolastica;

3) la istituzione degli asili d'infanzia e degli asili-nido così come è previsto dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, e successive modificazioni;

4) l'applicazione rigorosa della legge sulla tutela della maternità e per il lavoro minorile;

5) il divieto più assoluto dell'obbligo di trasporto di pesi sulla testa da parte delle raccogliatrici attraverso l'applicazione e il rispetto della legge che disciplina la materia;

6) la necessità del trasporto da parte padronale di quanti - lavoratori e lavoratrici - sono costretti a lunghi percorsi a piedi e comunque oltre i 4 chilometri dal centro abitato al luogo di lavoro;

7) l'obbligo di istituire dormitori nelle aziende per quanti - lavoratori e lavoratrici - fossero costretti a permanervi così come previsto dalla legge 14 aprile 1927, n. 530/8091, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;

8) la distribuzione immediata, e comunque all'inizio della campagna, di indumenti protettivi e di pacchi di assistenza a tutti gli addetti alla raccolta olearia;

9) l'aiuto alle trattative sindacali da parte degli uffici regionali e provinciali del lavoro al fine di superare talvolta situazioni di incomprensibile resistenza di parte padronale;

10) l'intervento massiccio ed organico dell'ufficio del medico provinciale, e degli uffici provinciali dell'« Inail », dell'« Inam »,

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

dell'I.N.P.S. e dell'E.N.P.I. nonché dell'ispettorato del lavoro al fine di ottenere l'applicazione delle leggi esistenti e per promuovere tutta quell'azione necessaria alla salvaguardia della salute dei lavoratori nell'uliveto e nel frantoio.

Gli interroganti insistono sull'urgenza e sulla necessità che le misure richieste vengano prese con carattere di immediatezza, per impedire che il ritardo si ripercuota negativamente su tutti gli addetti al raccolto oleario e soprattutto sulle lavoratrici e quindi sull'intera produzione, con conseguente grave danno all'economia del paese. (2776)

**RISPOSTA.** — Non è stato possibile condurre collegialmente tra i Ministeri interessati l'esame dei piani di intervento, come proposto dagli interroganti, poiché alla data dell'interrogazione la campagna olearia era già iniziata; tuttavia si può dare la più ampia assicurazione che le amministrazioni responsabili hanno, sia pure singolarmente, predisposto quanto necessario, esplicando attraverso i propri uffici dipendenti una intensa vigilanza ai fini di una effettiva e fedele applicazione delle disposizioni vigenti in materia. Infatti, sono state adottate tutte le misure intese a prevenire il verificarsi del cosiddetto collocamento di piazza e della intermediazione, mentre le frequenti ispezioni degli organi di vigilanza hanno consentito di rilevare direttamente le assunzioni irregolari e le immigrazioni non autorizzate, anche se di lieve entità. Nei casi di accertata infrazione è stato provveduto ad adottare i provvedimenti di legge.

Risulta, altresì, che è stata svolta analoga azione per la più rigorosa osservanza della legge 26 agosto 1950, n. 360, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, e delle leggi 24 aprile 1934, n. 653 e 29 novembre 1961, n. 1325, concernenti la tutela del lavoro femminile e minorile.

Al riguardo, si precisa che l'ispettorato del lavoro, nelle cui attribuzioni rientra quella di accertare eventuali inosservanze alle norme vigenti in materia di lavoro e previdenza sociale, nello svolgimento della propria assidua, intensa azione, ha rilevato che le inadempienze alle leggi predette non hanno presentato gravità e frequenza di particolare rilievo.

Da parte degli organi a ciò preposti è stata anche assiduamente controllata, sulla base dei combinati disposti degli articoli 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860 e 25 del relativo regolamento di attuazione, la istituzione degli asili nido. Si è provveduto, inoltre, a predisporre tempestivamente l'occorrente per la distribu-

zione di indumenti e di pacchi di assistenza agli addetti alla raccolta olearia.

Gli uffici del lavoro, d'altra parte, hanno favorito, nell'ambito della loro competenza e possibilità, ogni trattativa sindacale tendente al superamento di quelle situazioni difficili che si sono verificate in particolari circostanze.

Il Ministero della sanità, dal suo canto, ha fatto presente di avere svolto i normali compiti d'ordine profilattico nei riguardi dei lavoratori impegnati nella campagna olearia di cui si tratta e di avere intensificato, altresì, la vigilanza perché fossero assicurate ai lavoratori in parola le opportune provvidenze assistenziali.

A tale proposito ha reso noto che non ha mancato di accertare che da parte dell'O.N.M.I. fossero assunti i provvedimenti idonei a formulare e ad attuare una valida programmazione assistenziale in favore dei figli delle raccogliatrici di olive.

Si aggiunge, infine, che l'attività svolta dagli organi governativi è stata proficuamente affiancata ed agevolata dai comitati consultivi regionali, provinciali e comunali, questi ultimi costituiti in tutti i comuni presso i quali si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Si confida che tutto quanto precede costituisca la più concreta assicurazione che ogni provvedimento, disposizione ed accorgimento sono stati adottati, con tempestività, per impedire, nei limiti del possibile, ogni disagio e garantire ogni assistenza agli addetti al raccolto oleario.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.*

**POERIO E MICELI.** — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se intenda provvedere, con il corrente esercizio finanziario, al finanziamento ed alla conseguente realizzazione della rete idrica interna del comune di Joppolo (Catanzaro), ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 settembre 1962, n. 1462.

Gli interroganti tanto chiedono in quanto il comune di Joppolo è deficitario, essendo comune povero sito a ridosso delle pendici del monte Poro nel vibonese, con un'agricoltura a colture povere e con una popolazione composta quasi tutta da piccoli coltivatori manuali diretti.

Della povertà del comune di Joppolo è testimoniaza il fatto che un terzo dei suoi abitanti negli ultimi dieci anni è stato costretto

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

all'emigrazione per trovare lavoro e possibilità di vita nei paesi limitrofi d'Europa e nelle regioni italiane dell'arco alpino. (3990)

**RISPOSTA.** — La Cassa per il mezzogiorno non può intervenire per il finanziamento della rete idrica interna in Joppolo, ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 settembre 1962, n. 1462.

Infatti, in base ai criteri ed alle modalità di intervento, stabiliti da questo Comitato per l'applicazione dell'articolo 17 della citata legge n. 1462, la Cassa può intervenire direttamente per la costruzione delle opere interne di acquedotto e fognature nei comuni serviti da grandi complessi acquedottistici costruiti dalla Cassa medesima, salvo il caso in cui per la costruzione delle stesse opere interne, detti comuni non abbiano già ottenuto finanziamenti ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 29 luglio 1957, n. 634.

Dei suindicati grandi complessi di acquedotto e dei comuni da essi serviti fu, a suo tempo, approvato da questo Comitato apposito elenco. In tale elenco non è compreso il comune di Joppolo, in quanto detto comune sarà alimentato da un acquedotto locale, attualmente in costruzione, e non è quindi stato annoverato fra i comuni serviti da grandi complessi di acquedotto.

Si ritiene, infine, opportuno ricordare agli interroganti che, ad ogni modo, la rete idrica del comune di Joppolo — senza per altro alcun onere di spesa per l'amministrazione comunale — potrà essere realizzata con i benefici previsti dalle citate leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 29 luglio 1957, n. 634.

*Il Ministro:* PASTORE.

**PREARO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga necessario impartire opportune istruzioni agli organi periferici, cui è affidata l'applicazione del « piano verde », per una periodica revisione dei prezzi ammessi nei preventivi di spesa e nei collaudi delle opere ammesse a contributo.

In questi ultimi tempi, infatti, sia il costo della manodopera sia quello dei materiali hanno subito sbalzi notevolissimi ed altri aumenti sono previsti a breve scadenza.

I prezzi ammessi invece dagli ispettorati agrari, provinciali e compartimentali sono rimasti invariati e non rispecchiano più la realtà.

Di riflesso anche i contributi concessi rappresentano una percentuale del costo molto inferiore a quella fissata dal piano.

Mancando la corrispondenza fra la cifra ammessa dagli ispettorati ed i reali costi delle

opere, sembrerebbe opportuno autorizzare periodicamente l'aggiornamento dei prezzi sulla scorta dei rilevamenti effettuati dalla camera di commercio, dal collegio degli ingegneri e dagli stessi ispettorati. (2912)

**RISPOSTA.** — Questo Ministero non ha mancato di tenere debito conto delle variazioni intervenute in questi ultimi tempi negli elementi del costo delle opere di miglioramento fondiario, ammesse alle agevolazioni contributive e creditizie previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Infatti, all'aggiornamento dei prezziari, disposto nel gennaio 1962, ha fatto seguito l'autorizzazione agli ispettorati compartimentali agrari e agli ispettorati regionali delle foreste ad elevare, con decorrenza 1° ottobre 1962, i prezzi massimi nella misura del 10 per cento. Inoltre, in base al rilevamento di ulteriori aumenti, con circolare del 4 gennaio 1964, i predetti ispettorati sono stati invitati, in relazione alla situazione regionale di rispettiva competenza, a procedere, con ogni possibile sollecitudine alla revisione dei prezziari in vigore, pur tenendo presente che ogni variazione dovrà essere contenuta entro limiti di stretta cautela, anche ai fini di evitare una sensibile contrazione degli interventi, non essendo modificabile l'entità degli stanziamenti per la concessione dei contributi e dei crediti agevolati.

In ogni caso i nuovi prezzi potranno essere applicati ai preventivi di spesa in corso di istruttoria, ma non a quelli riguardanti progetti per i quali è stato già emesso il decreto di concessione del sussidio.

*Il Ministro:* FERRARI AGGRADI.

**QUARANTA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la giunta comunale di Montecorvino Rovella (Salerno) con delibere del 27 luglio 1963, n. 121, e del 14 settembre 1963, n. 146, ha appaltato lavori già iniziati senza alcun deliberato e relativi alla strada che dalla nazionale n. 164 porta alla frazione Ferrari.

E per conoscere se il ministro sia informato del fatto che la predetta giunta frazioni l'importo totale delle opere affinché le deliberazioni possano rientrare nell'ambito dei suoi poteri, scavalcando così il consiglio, e che in tal modo sistematicamente i lavori comunali vengono affidati a trattativa privata, interpellando una sola ditta che poi risulta la assegnataria.

E per conoscere altresì quali provvedimenti il ministro intenda adottare. (2814)

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

RISPOSTA. — La giunta comunale di Montecorvino Rovella stabili di eseguire i lavori di sistemazione del primo e del secondo tronco della strada di allacciamento alla frazione Ferrari affidando l'esecuzione dei lavori stessi a trattativa privata, alla ditta Novellino Pietro nell'intesa che il prezzo definitivo sarebbe stato quello determinato dal genio civile.

Avverso le due deliberazioni un consigliere comunale presentò reclamo, facendo presente che esse erano state adottate dopo l'inizio ed il completamento dei lavori, che l'importo totale dei medesimi era frazionato in modo che le deliberazioni potessero rientrare tra le spese di competenza della giunta municipale e che i lavori infine erano stati affidati a trattativa privata, e senza interpellare altre ditte.

Il sindaco interpellato al riguardo ha asserito che la strada in questione, l'unica via transitabile con veicoli per l'accesso alla frazione Ferrari ed alle borgate vicine, è sottoposta a grave usura anche perché fortemente in pendenza. Durante l'inverno 1963 era ridotta in cattive condizioni di viabilità: lo stesso consigliere presentatore del reclamo aveva chiesto che la strada fosse lastricata e sistemata.

Stante tale situazione, l'impresa Novellino Pietro si è prestata ad eseguire i lavori di sistemazione, rimettendosi all'amministrazione, a lavori effettuati, per la determinazione del prezzo nell'importo che gli organi di controllo avessero ritenuto equo.

Le precitate deliberazioni furono inviate — unitamente ai preventivi della spesa, per l'esame ed il parere di competenza — al genio civile, il quale ha comunicato che, perché possa pronunciarsi al riguardo, è necessario redigere un preventivo completo di tutti i lavori da eseguire, compresa la bitumatura. In merito alla spesa preventivata, ha rilevato, intanto, che i prezzi applicati sono di molto inferiori a quelli del prezzario vigente presso quell'ufficio, consigliando addirittura l'aggiornamento dei prezzi, nel presupposto che i lavori non fossero stati eseguiti.

Ma, poiché essi sono stati già completati, d'intesa anche con l'ingegnere capo del genio civile, si è ritenuto opportuno rinviare gli atti al predetto ufficio, affinché mediante sopralluogo di un proprio funzionario, vengano eseguiti i necessari accertamenti tecnici e contabili al fine di conoscere la regolarità delle opere eseguite e, in relazione alle stesse, se siano da ritenersi convenienti per il comune gli importi dei lavori da liquidare all'impresa a termine delle due predette deliberazioni, in ordine alle quali la prefettura di Salerno si

riserva di provvedere sulla scorta dei dati tecnici che saranno forniti. E ciò anche ai fini di un eventuale giudizio di responsabilità a carico degli amministratori. Si soggiunge che la giunta comunale, oltre i menzionati lavori stradali, non ha frazionato l'importo complessivo di altre opere.

Circa, poi, le deliberazioni adottate dalla giunta municipale, durante la gestione dell'attuale amministrazione, per l'appalto a trattativa privata di lavori stradali, non risulta che gli stessi siano stati affidati ad una stessa ditta.

*Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.*

QUARANTA. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali ragioni abbiano indotto il sindaco del comune di San Rufo (Salerno) a non dare inizio a due cantieri, assegnati dall'ufficio provinciale del lavoro di Salerno, tanto che uno dei due, per scadenza di termini, non si è potuto effettuare. (2945)

RISPOSTA. — Gli enti gestori dei cantieri di lavoro debbono sostenere, a norma delle vigenti disposizioni, tutte le spese necessarie per l'attrezzatura dei cantieri stessi, per i mezzi di trasporto, per i materiali e la manodopera specializzata, occorrenti per la realizzazione dell'opera progettata.

Il sindaco del comune di San Rufo, interpellato circa il mancato inizio dei cantieri di lavoro n. 064239/L e n. 077823/L, a suo tempo concessi al comune stesso, ha fatto presente che il bilancio comunale non è in grado di sostenere le spese relative alla gestione dei cantieri citati.

Comunque il comune è riuscito ugualmente a fare approvare i medesimi cantieri, in base ad altra legge più favorevole, avendo incluse le relative opere in due nuovi progetti presentati all'ispettorato regionale delle foreste di Napoli, a' termini della legge 2 giugno 1961, n. 454. In tal modo il comune si assume soltanto il 12,50 per cento dell'onere complessivo dei lavori.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.*

QUINTIERI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi l'Istituto Poligrafico dello Stato da dieci anni ad oggi abbia proposto ad altre le reiterate domande di assunzione del tipografo compositore disoccupato Romani Filippo, che, nella sua qualità di orfano di guerra, aveva diritto alla precedenza.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

L'interrogante desidera conoscere anche l'entità numerica delle assunzioni effettuate dal predetto istituto negli ultimi due anni, distinte per qualifica, ed i criteri che abbiano informato la scelta. (2648)

RISPOSTA. — Dagli atti esistenti presso l'Istituto Poligrafico dello Stato e che risalgono, per quanto riguarda le domande di assunzione, al 1° gennaio 1961, risulta che il signor Romanzi Filippo è stato segnalato, in data 29 luglio 1961, dal comitato centrale dell'associazione famiglie caduti e dispersi in guerra al fine di un collocamento al lavoro con qualsiasi mansione compatibile con il suo titolo di studio — licenza avviamento professionale — senza altre specificazioni. Tale segnalazione non ebbe seguito, in quanto, in quel momento, l'istituto non aveva alcun posto scoperto nel settore impiegate.

Il 14 marzo 1963 il signor Romanzi rivolgeva, invece, direttamente, richiesta di assunzione in qualità di tipografo compositore e con successiva domanda dell'8 maggio specificava tipografo compositore di seconda categoria.

Neppure queste due domande poterono essere prese in considerazione, in quanto l'unico posto di compositore di seconda categoria repositosi vacante negli ultimi due anni era già stato coperto con l'assunzione, avvenuta il 26 aprile 1962, di un operaio figlio di ex dipendente dell'istituto, deceduto.

Da quella data non si è presentata alcuna altra vacanza che consentisse di prendere in esame la domanda del signor Romanzi.

Per quanto si riferisce, in particolare, ai criteri che vengono seguiti in materia di personale, è da considerare che i rapporti di lavoro dell'istituto Poligrafico sono regolati dal contratto collettivo, il quale, per le mansioni lavorative specializzate, prevede un'acquisizione di mestiere attuabile attraverso l'apprendistato. L'istituto, quindi, da vari anni, per conseguire un sistematico rinnovo delle maestranze specializzate, ha adottato il criterio di immettere periodicamente in servizio, mediante provvedimenti collettivi, quei giovani che, in età utile e con titolo di studio e possibile frequenza di scuole o corsi di specializzazione, siano in grado di assolvere a mansioni di apprendisti e divenire in breve tempo operai di categoria. Per tutte queste assunzioni sono scrupolosamente osservate le norme preferenziali relative agli orfani di guerra. Oltre le dette assunzioni e sempre nei settori di specializzazione ed in particolare presso l'officina carte-valori, per necessità di lavorazioni straordinarie e per decesso di dipendenti,

si verifica a volte la necessità di dover dar corso ad assunzioni singole.

In questi casi vengono esaminate e, dopo accurata prova di mestiere degli interessati, accolte domande di elementi che abbiano fatto presente all'istituto, come il signor Romanzi, tale loro aspirazione.

Le assunzioni di personale grafico e impiegate, verificatesi nel corso degli ultimi due anni e cioè dal 1° novembre 1961 ad oggi, sono state 24 (poliglotta, periti industriali grafici, operatori centro meccanografico, operatrici *Varityper*, centralinisti, stenodattilografe). Fra i 24 assunti di cui sopra sono compresi 3 sordomuti, 1 invalido civile di guerra, un orfano di guerra, una cieca civile.

Sono stati inoltre assunti 161 apprendisti per specializzazioni grafiche, assunti mediante provvedimenti collettivi, nonché 40 operai di categoria specializzata per esigenze urgenti di lavorazione.

Tra detti operai vi è, come già detto, un solo compositore di seconda categoria, figlio di ex dipendente deceduto, assunto il 26 aprile 1962, ossia in data anteriore alle domande presentate dal signor Romanzi.

Il Ministro: COLOMBO.

RICCIO. *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per chiedere se intenda sospendere il ruolo dei contributi per le pensioni dei coltivatori diretti, ai sensi della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

L'interrogante fa presente che l'eccezione di illegittimità sollevata dalla federazione coltivatori diretti in merito alla messa in riscossione dei ruoli conguaglio 1° maggio 1962 e 1963 coltivatori diretti, riguardanti i comuni della provincia di Napoli, nonché a mezzo dei 5.000 ricorsi circa presentati dagli interessati, sono state segnalate già da tempo al Ministero dell'interno e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'interrogante fa presente altresì le gravi preoccupazioni circa il malcontento esistente in seno alla categoria dei coltivatori diretti, contribuenti, per la effettiva impossibilità economica del momento di potere effettuare il versamento. (2742)

RISPOSTA. — In accoglimento di un ordine del giorno votato al Senato in sede di discussione del bilancio dell'esercizio 1963-64 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono state date disposizioni per la sospensione della riscossione del carico della rata di dicembre dei contributi di cui alla legge 9 gennaio

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

1963, n. 9, e sono stati, altresì, sospesi fino alla data del 31 dicembre 1963 gli eventuali atti esecutivi intentati od intentabili dagli esattori in ordine alla riscossione del carico delle rate di agosto ed ottobre abbinata in unica soluzione.

Inoltre, ai fini del sollecito espletamento dei ricorsi presentati dai coltivatori diretti in ordine agli accertamenti effettuati d'ufficio in applicazione della legge suddetta, sono state impartite istruzioni per il più pronto e spedito funzionamento delle commissioni di cui all'articolo 12 della legge stessa, con l'avvertenza di accettare ed esaminare nel merito anche i ricorsi pervenuti fuori termine.

*Il Ministro: Bosco.*

**RICCIO.** — *Ai Ministri delle finanze e della marina mercantile.* — Per chiedere se intendano istituire nel porto di Napoli un punto franco, in considerazione delle particolari esigenze della vita economica e marittima del Mezzogiorno d'Italia, nonché dei traffici con l'Africa e l'Asia. (4199)

**RISPOSTA.** — Con legge 11 febbraio 1952, n. 75 (*Gazzetta ufficiale* del 3 marzo 1952, n. 54), è già stato istituito, nel porto di Napoli, un punto franco comprendente l'area del pontile denominato duchessa d'Aosta delimitato dalle calate Vittorio Veneto e Granili.

Successivamente, con decreto ministeriale 6 marzo 1954 (*Gazzetta ufficiale* del 26 marzo 1954, n. 70) veniva stabilito che il regime di punto franco doveva avere applicazione a partire dal 1° aprile 1954 e si affidava all'ente autonomo del porto di Napoli il compito di preordinare per tale scadenza i relativi servizi.

Non risulta, per altro, che detto punto franco abbia finora funzionato evidentemente perché nessuna impresa commerciale od industriale ha trovato, in concreto, la convenienza di avvalersene. Di conseguenza, da parte delle amministrazioni interessate non è stata ravvisata la necessità di provvedere alla emanazione delle norme di esecuzione previste dall'articolo 14 della richiamata legge n. 75.

*Il Sottosegretario di Stato per le finanze: VALSECCHI.*

**ROMUALDI.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se, in considerazione del grande sviluppo dei comuni della zona pontina, e particolarmente di Pomezia (Roma) e della stessa città di Latina, ravvisi l'opportunità di collegarli alla

ferrovia Roma-Napoli con la costruzione di adeguati raccordi. (4216)

**RISPOSTA.** — La realizzazione di raccordi a servizio delle industrie della zona pontina presuppone la costruzione di un binario di dorsale — da allacciare alla più idonea stazione della linea Roma-Napoli — dal quale fare diramare i raccordi stessi a servizio dei vari stabilimenti industriali esistenti o in progettazione.

Si tratterebbe in sostanza di realizzare e gestire un complesso di opere di natura privata interessante più società che, data la loro notevole entità, potrebbero essere attuate per iniziativa di un consorzio da costituire, così come di norma avviene in simili casi, fra gli operatori economici interessati.

Si può assicurare che al riguardo, ove pervengano richieste e proposte concrete, l'azienda delle ferrovie dello Stato non mancherà di prestare la sua più fattiva collaborazione tecnica.

*Il Ministro: JERVOLINO.*

**RUBEO E NANNUZZI.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi che determinano il ritardo nell'applicazione delle norme di legge vigenti nei confronti della società ferrovia Mandela-Subiaco (Marozzi).

In particolare, gli interroganti richiamano i seguenti elementi:

a) la società ferrovia Mandela-Subiaco non corrisponde ai propri dipendenti le retribuzioni dal 21 novembre 1963, per cui la stessa ha perso i requisiti prescritti dalle norme di legge ed ha provocato la completa paralisi dei servizi, causando notevole disagio nella popolazione della zona di Tivoli e della zona sublacense. Inoltre l'azienda, in difformità delle precise clausole disciplinari di concessione, non ha provveduto né al pagamento regolare dei contributi assicurativi per i propri dipendenti, né a coprire di assicurazione i mezzi di trasporto per la responsabilità civile, né al rinnovo del parco automobilistico, allo stato completamente inadeguato e inefficiente;

b) il direttore generale della motorizzazione civile trasporti in concessione aveva formalmente assicurato ai rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori della categoria l'accoglimento immediato delle richieste di concessione avanzate da parte dell'A.T.A.C. e della S.T.E.F.E.R., ambedue aziende del comune di Roma ed esercenti ser-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

vizi collaterali e sulla stessa direttrice dei servizi eserciti dalla società ferrovia Mandela-Subiaco, non appena tali richieste fossero state formalmente inoltrate, il che è avvenuto da oltre 10 giorni.

Gli interroganti fanno, infine, presente l'inopportunità di trasferire la concessione in parola ai creditori della società ferrovia Mandela-Subiaco, in quanto tali creditori possono solo far valere i propri diritti sul patrimonio della società stessa e non sulla concessione.

(3857)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 3863, del deputato Menchinelli, pubblicata a pag. 1456).*

**RUSSO VINCENZO.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se gli organi responsabili siano a conoscenza delle gravi deficienze del servizio ferroviario Lucera-Foggia e viceversa, dovute alle caratteristiche delle vecchie automotrici adibite a tale servizio, inadeguate sia per la loro scarsissima capacità in rapporto all'elevato numero dei viaggiatori, sia per le loro limitate prestazioni.

Nel far presente che l'assegnazione di mezzi idonei che consentano un agevole collegamento con il capoluogo è vivamente attesa dalla massa delle persone che debbono recarvisi quotidianamente per motivi di lavoro e di studio, fa rilevare la necessità che il problema sia risolto con urgenza per evitare il ripetersi del grave fatto verificatosi il 22 gennaio 1964, quando i viaggiatori in partenza per Foggia alle 7,33, hanno impedito la partenza del treno invadendo i binari in segno di protesta contro l'insufficiente capacità dei mezzi a disposizione.

Se le caratteristiche di nuove vetture non dovessero consentire l'attraversamento dei binari alla curva della stazione di Lucera-campagna e quindi il proseguimento alla stazione di Lucera-città, è desiderio del pubblico viaggiante che, in attesa che i binari vengano modificati alla predetta curva, il servizio sia temporaneamente limitato alla stazione di Lucera-campagna.

(4090)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 3982, del deputato Di Vittorio Berti Baldina, pubblicata a pag. 1441).*

**SANTAGATI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga opportuno di venire incontro ad una antica e fondata aspirazione dei cittadini di

Vittoria (Ragusa), disponendo l'apertura di una succursale dell'ufficio postale di quell'importante centro, anche perché ne fu fatta esplicita promessa a nome del Governo nel corso dell'ultima consultazione elettorale e in caso negativo, per sapere quali siano le ragioni che impediscano l'accoglimento di questo vivissimo desiderio della cittadinanza vittoriese.

(4205)

**RISPOSTA.** — Questo Ministero ha già da tempo riconosciuto l'opportunità di istituire un'agenzia postale succursale a Vittoria (Ragusa). Finora, però, non è stato possibile aprire al pubblico l'ufficio stesso, non essendo risultati idonei i locali che ha potuto mettere a disposizione il comune interessato, il quale sta ora collaborando per il reperimento di una sede rispondente alle esigenze del servizio e della utenza.

*Il Ministro: RUSSO.*

**SCALIA.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere attraverso quali provvedimenti intenda venire incontro alle esigenze del personale della manifattura tabacchi di Catania in agitazione per il modificato rapporto di produzione tra i sigari e le sigarette.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere in via definitiva se risponda a verità l'assicurazione data dai dirigenti del monopolio ai sindacalisti di Catania circa la intenzione di dar luogo alla costruzione di un nuovo stabilimento a Catania, in vista dello stato di arretratezza e di precarietà dell'attuale sede della manifattura.

(4238)

**RISPOSTA.** — Premesso che la produzione di sigari e sigarette non viene stabilita sulla base di un rapporto quantitativo fisso, ma segue e si adatta alle richieste del mercato, si conferma che in relazione alle necessità più recenti di consumo l'amministrazione dei monopoli di Stato ha dovuto intensificare la produzione dei sigari presso le proprie manifatture e di conseguenza anche presso quella di Catania.

Comunque, si fornisce assicurazione che ogni questione al riguardo deve intendersi superata poiché le disposizioni recentemente impartite per ottenere una maggiore produzione di sigari presso la manifattura di Catania risultano accolte con soddisfazione dal personale interessato.

Per quanto attiene alla seconda parte dell'interrogazione, si conferma che è intendimento dell'amministrazione dei monopoli di Stato di realizzare una nuova manifattura



## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

tabacchi anche nella sede di Catania, in considerazione del fatto che l'opificio attualmente in funzione ormai non risponde più per vetustà ed irrazionalità alle esigenze tecnico-produttive.

A tale scopo è stato predisposto uno schema di disegno di legge, attualmente all'esame dei dicasteri interessati.

*Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.*

**SEMERARO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se, ai fini del mantenimento in attività, sia stata adeguatamente valutata la situazione della pretura di Ceglie Messapica (Brindisi), ripristinata nel 1946, la quale soddisfa alle complesse e delicate esigenze di una cittadina di circa 23 mila abitanti e pertanto se risponda a verità la notizia diffusa circa la sua soppressione. (3801)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 3723, del deputato De Capua, pubblicata a pag. 1437).*

**SERVADEI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le ragioni per le quali nei confronti dei salinari di Cervia (Ravenna), ed in particolare dei pensionati, non si sono osservate le norme fissate dalla tabella A allegata alla legge 26 febbraio 1962, n. 67, e della legge dell'11 gennaio 1956, n. 19.

L'interrogante, mentre ritiene che tali salinari debbano essere considerati operai qualificati e debbano fruire degli scatti salariali fissati per il personale temporaneo al servizio dello Stato, desidera anche sapere per quali ragioni non si sia ancora risposto ai vari ricorsi gerarchici presentati dai pensionati ex salinari fin dai primi mesi del 1962. (2404)

**RISPOSTA.** — A scioglimento della riserva contenuta nella risposta ad analoga interrogazione pubblicata nell'allegato alla seduta del 12 dicembre 1963, si comunica che con decreto ministeriale in corso di notifica alle parti sono stati dichiarati irricevibili, perché tardivi, i ricorsi gerarchici proposti dei pensionati ex salinaricoltori di Cervia ai fini dell'applicazione nei loro confronti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

*Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.*

**SOLIANO.** — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere a chi e per quale entità siano stati concessi i finanziamenti previsti dalle

leggi per la Cassa per il mezzogiorno al fine di provvedere all'impianto di nuove industrie calzaturiere. (3627)

**RISPOSTA.** — I finanziamenti accordati dalla Cassa alle industrie calzaturiere del Mezzogiorno, tramite i tre istituti bancari Isveimer, C.I.S. e « Irfis », sono evidenziati nel seguente prospetto:

REGIONI E PROVINCE	Finanziamenti	Totale finanziamenti (in milioni di lire)	Costo dei nuovi impianti o degli ampliamenti (in milioni di lire)
<i>Campania</i>			
Napoli . . .	n. 27	1.087	1.973
Caserta . . .	n. 2	170	273
Salerno . . .	n. 2	64	105
Benevento . .	n. 1	30	54
<i>Puglie</i>			
Lecce . . .	n. 1	31	51
<i>Abruzzo</i>			
L'Aquila . . .	n. 2	102	138
Chieti . . .	n. 3	207	288
Teramo . . .	n. 3	218	397
Campobasso .	n. 1	8	13
<i>Lazio</i>			
Roma . . .	n. 1	40	84
Latina . . .	n. 1	160	266
<i>Sicilia</i>			
Palermo . . .	n. 1	20	34
Siracusa . . .	n. 1	12	21
<i>Calabria</i>			
Catanzaro . .	n. 1	12	20
<i>Sardegna</i>			
Cagliari . . .	n. 2	190	343
Sassari . . .	n. 1	70	83

*Il Ministro: PASTORE*

**SOLIANO, RAFFAELLI E LENTI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per rendere operanti le norme della legge che reca facilitazioni per la restituzione dell'I.G.E. sui prodotti esportati.

In pratica, quanto previsto dall'articolo 2 di detta legge non trova attuazione per le piccole e medie industrie non potendo esse ottenere la richiesta fideiussione bancaria stante le drastiche direttive tese a limitare il credito.

Questo stato di cose annulla, di fatto, gran parte delle facilitazioni previste e lascia inalterati, per moltissime aziende, gli effetti ne-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

gativi provocati dal notevole ritardo con cui vengono effettuati i rimborsi previsti dalla legge 31 luglio 1954, n. 570. (3631)

**RISPOSTA.** — Premesso che nel sistema del « discarico » previsto dalla legge 13 novembre 1963, n. 1544, la prestazione della fideiussione si giustifica con la necessità di garantire l'erario contro il pericolo di richieste di restituzioni I.G.E. superiori alle dovute e che, pertanto, non sarebbe possibile in alcun caso rinunciare a detta garanzia, deve osservarsi che l'ampia portata del cennato provvedimento consente anche a coloro che non possono o, comunque, non intendono offrire la fideiussione di fruire dei benefici che scaturiscono dalla legge medesima.

Infatti, tali operatori possono in virtù di detta legge operare il « discarico » per l'intero ammontare del credito da loro vantato e senza alcun obbligo di fideiussione, dopo l'emanazione del decreto di liquidazione della competente intendenza di finanza, venendo in tal modo a realizzare una indubbia economia nei tempi di definizione delle richieste di restituzione del tributo.

A prescindere da quanto precede, favorevoli ripercussioni verranno a determinarsi, seppure indirettamente, dall'anzidetta legge 13 novembre 1963, n. 1544, nei confronti delle categorie che del « discarico » non si avvarranno, in quanto i fondi disponibili per il pagamento della restituzione dell'I.G.E. potranno essere utilizzati con carattere di priorità per le istanze di restituzione prodotte dalle categorie medesime, giusta quanto precisato con la circolare del 21 novembre 1963, n. 72, del Ministero delle finanze.

Si fa presente, comunque, che i problemi concernenti il particolare settore di che trattasi vengono seguiti con la più attenta e doverosa cura da parte del dicastero delle finanze, senza mancare di adottare e promuovere tutte quelle misure che possono rendere sempre più operante il beneficio in questione: a tal fine, è stato per altro predisposto un provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 18 febbraio 1964, in base al quale la liquidazione delle domande di restituzione potrà effettuarsi, sussistendo determinate condizioni, senza la preventiva omologazione delle bollette doganali. Ciò evidentemente consentirà di realizzare nel servizio delle restituzioni ulteriori miglioramenti e snellimenti, i cui effetti saranno avvertiti anche da parte degli operatori che del « discarico » non si saranno avvalsi.

*Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.*

**SOLIANO, RAFFAELLI E RAUCCI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga opportuno provvedere a che i termini fissati per potere usufruire della legge di condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale vengano prorogati al 30 giugno 1964.

Gli interroganti hanno fondati motivi di ritenere che la grande mole delle controversie, che già rallentò e intralcò notevolmente l'attività degli uffici finanziari, non possa essere definita in tempo utile eludendosi, così, le finalità « eminentemente perequative » di detta legge.

Per altro, la necessità di ottemperare ai richiesti adempimenti e formalità, l'innovazione introdotta con la non ripetibilità dell'imposta, il considerevole numero di ricorsi che per essere definiti abbisognano di un serio esame sia in diritto sia nel merito, rappresentano validi motivi di preoccupazione per il contribuente interessato e possono essere di remora, fermi restando i termini previsti, al conseguimento di quei vantaggi insiti nel provvedimento di condono. (3809)

**RISPOSTA.** — In ordine alla proposta formulata, si esprime l'avviso che il termine di 120 giorni previsto dalla legge di condono 31 ottobre 1963, n. 1458, in materia di sanzioni non aventi natura penale, sia più che sufficiente per ottemperare al pagamento dei tributi dovuti ed agli adempimenti e formalità prescritti dalle singole leggi di imposta.

Per altro, va considerato che una proroga al termine fissato dalla legge anzidetta risulterebbe in contrasto con quegli scopi che, fra l'altro, il provvedimento di condono si proponeva: immediata e maggiore acquisizione di fondi da utilizzare a copertura di nuove esigenze di bilancio; sollecita definizione delle controversie pendenti; rapida sistemazione delle posizioni fiscali future dei contribuenti, specialmente nel campo dell'imposizione diretta, attraverso la presentazione di denunzie ed il riconoscimento pronto di tributi o diritti in contestazione.

*Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.*

**SORGI.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto la commissione di censura a non rilevare il contenuto gravemente pornografico del film *Ieri, oggi, domani*, che presenta un aspetto di oscenità fine a se stessa e non ha alcuna giustificazione — neppure apparente — in scopi di denuncia di costume

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

o di contenuto sociale e tanto meno di espressione artistica.

Severa è stata nei suoi riguardi la stessa critica, come ad esempio *La Stampa*, che lo ha catalogato tra i film di un « cinema che fa penosamente le viste di ringiovanire battendo la grancassa del sesso » e si è dimostrata disgustata che gli sia stato concesso il visto per tutti.

L'interrogante chiede se il ministro, dopo avere accertato i motivi di tale inspiegabile abdicazione da parte dei commissari di censura al proprio compito di tutelare la pubblica moralità, intenda provvedere a sospendere con urgenza la programmazione del film in parola e provocare un nuovo e più responsabile giudizio della censura, che almeno ne limiti la visione ai soli adulti. (4153)

RISPOSTA. — Ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla visione dei film e dei lavori teatrali, il nulla osta alla proiezione in pubblico dei film viene rilasciato su parere vincolante di speciali commissioni di primo grado e di appello, presiedute da alti magistrati della giurisdizione ordinaria. Il suddetto parere è contrario esclusivamente ove si ravvisi nel film, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offesa al buon costume. Le commissioni citate, nel dare il parere, stabiliscono, inoltre, se alla proiezione dei film possono assistere i minori degli anni quattordici o i minori degli anni diciotto, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale.

L'amministrazione, in conformità del parere delle commissioni, si limita, a' termini di legge, a rilasciare o a negare il nulla osta.

Ciò premesso, si comunica che il film *Ieri, oggi, domani* è stato sottoposto, nella seduta del 3 dicembre 1963, all'esame della prima sezione della commissione di revisione cinematografica di primo grado, la quale ha espresso, a maggioranza, parere favorevole alla proiezione in pubblico della pellicola, senza limitazione di visione ai minori. Conseguentemente è stato rilasciato il relativo nulla osta.

Il Ministero, in base alle norme vigenti, non ha il potere di disporre la sospensione della programmazione del film al fine di sottoporre lo stesso a nuova revisione.

*Il Ministro: CORONA.*

SPADOLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per venire incon-

tro alle categorie agricole dei comuni di Vittoria, Comiso, Santa Croce Camerina (Ragusa), duramente colpite dai danni provocati dal ciclone che si è abbattuto nei giorni 23 e 24 dicembre 1963 in quelle zone, provocando la totale distruzione delle colture con la conseguente perdita del raccolto. (3474)

RISPOSTA. — Si premette che, a norma degli articoli 14 e 20 della legge costituzionale 24 febbraio 1948, n. 2, sullo statuto della regione siciliana, in materia di agricoltura la regione ha competenza legislativa esclusiva e svolge le relative funzioni esecutive ed amministrative.

Per altro, in sede di attuazione della recente legge che reca provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, non si mancherà di esaminare, d'intesa con i competenti organi della regione siciliana, per quali delle zone agrarie dell'isola ricorrano le condizioni per l'applicazione delle provvidenze stabilite.

*Il Ministro: FERRARI AGGRADI.*

SPONZIELLO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per conoscere se ritengano giusto eliminare, oppure modificare opportunamente, almeno limitatamente ai centri agricoli, la disposizione che impone ai panificatori di non iniziare il lavoro di panificazione prima delle ore quattro.

Proprio nei piccoli centri agricoli accade che i lavoratori usano recarsi in campagna ancor prima delle ore quattro, specie in periodo estivo, e si vedono così privati del pane di fresca cottura, con danno proprio e per gli stessi panificatori i quali, se iniziano prima delle ore quattro il loro lavoro, subiscono pesanti contravvenzioni e, a volte, il ritiro della licenza. (3748)

RISPOSTA. — Il problema sollevato dall'interrogante che, ad avviso di questo Ministero, ha carattere generale e non limitato ai piccoli centri agricoli, non può essere risolto attraverso l'abrogazione e la modifica delle attuali disposizioni che, facendo divieto ai panificatori di iniziare il lavoro prima delle ore quattro, hanno lo scopo di assicurare ai lavoratori del settore un adeguato riposo nelle ore notturne.

Tuttavia è opportuno far presente che la legge 22 marzo 1908, n. 205, all'articolo 5 prevede che il consiglio comunale o l'ispettorato del lavoro possano concedere speciali

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

deroghe al predetto divieto in occasione di ferie, festività speciali, immigrazioni temporanee, o quando vi siano imprescindibili ragioni di pubblica necessità.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.*

SULOTTO, SPAGNOLI E TODROS. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se ritenga opportuno e giusto provvedere, anche in via amministrativa, a designare un rappresentante di ciascuna delle tre confederazioni generali dei lavoratori a far parte del consiglio generale dell'Ente italiano moda.

Gli interroganti ritengono che, ai fini di una democratica e funzionale attività di tale ente, sia indispensabile che, insieme con i rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli artigiani, dell'ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, i lavoratori possano dare il loro valido contributo e apporto. (4753)

RISPOSTA. — La composizione del consiglio generale dell'Ente italiano della moda è tassativamente fissata dallo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1961, n. 239, con il quale l'ente fu anche eretto in ente mondiale.

La richiesta integrazione del predetto consiglio generale non può, pertanto, essere attuata con interventi del genere di quelli suggeriti dagli interroganti.

È da considerare, d'altra parte, che eventuali modifiche allo statuto dell'ente in questione possono essere proposte, ai sensi degli articoli 10 (lettera *d*) e 13 (lettera *e*) dello statuto stesso, soltanto da parte dei competenti organi dell'ente e cioè dall'assemblea dei soci e dal consiglio generale.

Pertanto sarà gradito compito informare il presidente dell'Ente italiano della moda della richiesta e invitarlo a considerare il problema posto.

*Il Ministro: MEDICI.*

TOZZI CONDIVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere come pensano di venire incontro ai consorzi di bonifica operanti nella zona di influenza della Cassa del mezzogiorno, i quali si trovano nelle condizioni di non poter far fronte alle richieste di esecuzione di opere già progettate o di completamento di

opere già iniziate, ed ora abbandonate, opere tutte di essenziale importanza.

La situazione è tanto più grave, in quanto gli uffici costituiti in questo decennio con personale capace, selezionato ed addestrato, per mancanza di lavori, dovrebbero essere smobilitati, lasciando i dipendenti stessi nella disoccupazione.

Non è possibile infatti gravare le proprietà consorziate di altri oneri per far fronte alle ordinarie spese di amministrazione dei consorzi, e pertanto i consorzi dovranno — se non si provvederà urgentemente — abbandonare la loro benefica azione, interrompendo quelle opere che il Mezzogiorno attende invece per adeguarsi alle necessità attuali, così come alle solenni promesse ripetute nell'ultimo convegno di Bari. (3868)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno, prendendo atto della grave situazione in cui sono venuti a trovarsi i consorzi e gli enti di bonifica meridionali, in conseguenza della sospensione dei contributi per nuove opere di bonifica ed aderendo in parte alle proposte dell'Associazione nazionale della bonifica, ha deliberato, nella sua seduta del 13 gennaio 1964, di adottare i seguenti provvedimenti, a carattere congiunturale, allo scopo di ovviare all'ulteriore aggravamento di una situazione che indubbiamente priverebbe di idonee forze organizzative lo sviluppo dell'agricoltura meridionale:

1) proroga del pagamento delle annualità dei mutui per opere pubbliche di bonifica per l'esercizio 1963-64, con rimborso ai consorzi di bonifica delle prime bimestralità eventualmente saldate dai consorzi stessi;

2) sospensione dei recuperi delle anticipazioni tuttora non recuperate;

3) integrazione delle anticipazioni ai singoli consorzi in proporzione dell'importo totale dei progetti inoltrati dai consorzi stessi — compresi nel piano quindicennale Cassa — e in ordine ai quali non è possibile, per il momento, provvedere all'approvazione per l'indisponibilità dei relativi finanziamenti;

4) finanziamenti di quelle perizie e studi che, in armonia con gli indirizzi di sviluppo irriguo e di sistemazione montana, possano essere utili agli eventuali futuri programmi della Cassa;

5) continuazione e finanziamento delle perizie di manutenzione relative a quelle opere di bonifica che effettivamente ne manifestino la assoluta necessità e delle perizie di manutenzione e di esercizio irriguo.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

Si ritiene che gli indicati provvedimenti, già in parte attuati, potranno alleviare notevolmente l'attuale congiuntura che i consorzi ed enti di bonifica attraversano a causa della lamentata sospensione dell'approvazione di nuove opere di bonifica.

*Il Ministro della Cassa per il mezzogiorno:* PASTORE.

TRIPODI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se intendano provvedere di urgenza, con opportuni sussidi, affinché il municipio di Soriano (Catanzaro) sia messo in condizione di avere una sede propria ricostruendo la casetta di proprietà comunale già danneggiata dalle alluvioni, dato che nel luglio 1963 è persino crollato il pavimento di una vecchia e cadente topaia nella quale gli uffici municipali erano stati installati alla meglio per assoluta penuria di altra ubicazione. (3295)

RISPOSTA. — Gli uffici comunali di Soriano, dopo la distruzione del palazzo municipale verificatasi nel 1908 per effetto del terremoto, furono sistemati in un edificio di proprietà privata che, nel luglio 1963, crollò in parte a causa di un violento nubifragio.

La prefettura di Catanzaro è intervenuta con due contributi straordinari, per un ammontare complessivo di lire 700 mila, nella spesa occorrente per il recupero degli atti rimasti sotto le macerie ed il riordinamento degli arredi. Gli uffici anzidetti sono stati provvisoriamente sistemati in alcune aule scolastiche.

Per la ricostruzione della sede, il comune ha presentato istanza al Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 459: detto dicastero ha fatto presente che al riguardo si potrà provvedere, compatibilmente con le assegnazioni di bilancio per opere del genere, nei prossimi esercizi finanziari.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:* AMADEI.

VALITUTTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se e quali provvedimenti intenda prendere in relazione ai gravi danni arrecati dalle eccezionali avversità atmosferiche agli agrumeti dell'agro nocerino, dei comuni di Pontecagnano, Montecorvino Rovella e Battipaglia (Salerno). (3486)

RISPOSTA. — Si ha motivo di ritenere che l'interrogante abbia inteso riferirsi ai danni

causati dalle neviccate e gelate dell'inverno 1962-63. Al riguardo si comunica che gli agrumicoltori delle zone della provincia di Salerno, al pari di quelli della fascia costiera della provincia stessa, in ottemperanza alle disposizioni impartite da questo Ministero, stanno largamente beneficiando, per la ricostituzione degli agrumeti distrutti o danneggiati dalle predette avversità climatiche, dei contributi previsti dall'articolo 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per il miglioramento delle produzioni pregiate. Alla provincia di Salerno, infatti, in considerazione dei gravi danni causati dalle gelate, fu disposta, per la concessione degli accennati contributi, una assegnazione straordinaria di 30 milioni di lire in aggiunta a quella ordinaria di 45 milioni di lire. Inoltre, il competente ispettorato agrario, avvalendosi dei fondi appositamente assegnati da questo Ministero, effettua, a favore degli agricoltori danneggiati, distribuzioni gratuite di concimi e antiparassitari. Questo Ministero ha pure disposto che agli agricoltori danneggiati da eventi meteorici avversi venga accordata la priorità nella concessione delle altre provvidenze previste dalla citata legge 2 giugno 1961, n. 454.

Si ricorda, poi, che numerosi comuni della provincia di Salerno, tra i quali quelli delle zone di che trattasi, vennero inclusi tra le zone delimitate con decreto del 14 giugno 1963, emesso da questo Ministero di concerto con quello del tesoro a' termini della legge 25 luglio 1956, n. 838, ai fini della proroga fino a 24 mesi della scadenza dei debiti di esercizio a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo ottobre 1962-maggio 1963.

Infine, in sede di attuazione della presente legge, che reca provvidenze a favore delle zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, non si mancherà di esaminare se per le aziende agricole delle zone in parola ricorrano le condizioni per l'applicazione delle provvidenze stabilite.

*Il Ministro:* FERRARI AGGRADI.

VEDOVATO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per chiedere se ritenga opportuno, anzi necessario, in vista dei colloqui connessi con la prossima visita ufficiale del Presidente della Repubblica al generale De Gaulle, di portare una particolare considerazione sulle questioni culturali e finanziarie attinenti alla progettata università europea a Firenze, la

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1964

cui sollecita attuazione si presenta specificamente idonea a qualificare il rilancio della politica unitaria europea, tenendo presente la riconfermata intenzione italiana di vedere realizzata l'università in intesa con le comunità europee e con la più ampia apertura spirituale verso tutti i popoli: volontà italiana provata, oltre che dall'acquisto degli immobili e di un terreno in località Marignolle, sancito con la legge del 2 marzo 1963, n. 385, dal disegno di legge recentemente presentato dal Governo italiano al Parlamento che, in espletamento del mandato conferito all'Italia dai capi di Stato o di governo riuniti a Bonn il 18 luglio 1961, rispecchia sia gli impegni organizzativi e finanziari che incombono all'Italia quale paese ospitante, particolarmente nel quinquennio iniziale di vita dell'istituzione, sia il rispetto dell'autonomia accademica, di cui l'università sarà dotata per la sua peculiarità di istituzione che nasce nell'ordinamento italiano, ma con caratteristiche particolari che la configurano come un ente internazionale avente per fine primario la salvaguardia di un patrimonio di esperienza spirituale all'insegna della costruzione europea. (4410)

**RISPOSTA.** — Il Governo italiano, contemporaneamente alla presentazione in Parlamento del disegno di legge ricordato, relativo alla creazione a Firenze dell'università europea, ha ripreso i necessari contatti con gli altri governi dei paesi membri delle comunità europee per la conclusione di una convenzione di adesione all'università stessa.

A tal fine una prima riunione fra i rappresentanti dei sei governi, alla quale hanno preso parte anche osservatori delle Comunità, ha avuto luogo a Roma nel novembre 1963. Altre sedute di esperti si sono svolte in gennaio, a Roma, e in febbraio a Lussemburgo; mentre il lavoro fin qui compiuto dovrà essere esaminato in una riunione che dovrebbe tenersi di nuovo a Roma, all'inizio di aprile. Il Parlamento europeo, per il tramite della sua commissione ricerca e cultura riunitasi a Montecitorio all'inizio di febbraio, è stato messo al corrente di questi sviluppi personalmente dal ministro Gui.

Con tale attività il Governo italiano ha confermato il suo fermo proposito di giungere alla realizzazione dell'università europea, e di fare di essa un elemento essenziale dell'insieme della progressiva costruzione europea. L'argomento è stato evidentemente trattato con gli altri governi interessati anche in ogni opportuna sede bilaterale.

*Il Sottosegretario di Stato:* BANFI.

**VIZZINI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale destinazione si voglia dare ai terreni di proprietà dell'istituto per la genetica della cerealicoltura siti in via Oriolo Romano a Roma.

(196, già orale)

**RISPOSTA.** — L'espansione della città di Roma ha determinato l'inclusione della tenuta Inviolatella di proprietà dell'istituto per la genetica e la cerealicoltura nel piano regolatore della città e, conseguentemente quei terreni non possono utilmente adibirsi alla sperimentazione dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura.

L'istituto, che ha propria personalità giuridica e propri organi di amministrazione, ha deliberato la vendita della tenuta e di destinare il prezzo all'acquisto di altri terreni idonei.

Anche per suggerimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'istituto per non offrire occasione a speculazioni edilizie, ha predisposto un piano di lottizzazione, ripromettendosi di destinare i terreni a cooperative edilizie. In tal senso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste conta di poter procedere non appena il comune di Roma si sarà pronunciato sul piano di lottizzazione.

*Il Ministro:* FERRARI AGGRADI.

**ZINCONE.** — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se risponda a verità la notizia (data il 20 febbraio 1964 nel corso dell'assemblea dell'unione imprese elettriche minori, dal relatore dottor Bellotti) che il C.I.P., nel periodo immediatamente anteriore alla nazionalizzazione delle industrie produttrici di elettricità, aveva allo studio la riduzione del 15 per cento sulle tariffe dell'energia elettrica distribuita ai consumatori; e per sapere quali motivi abbiano indotto il Governo a non « dar corso alla predetta riduzione di tariffe dopo l'istituzione dell'« Enel ».

(4639)

**RISPOSTA.** — Nel periodo immediatamente anteriore alla nazionalizzazione delle industrie elettriche, il C.I.P. non aveva dato alcuna direttiva agli uffici di segreteria per lo studio di una riduzione del 15 per cento sulle tariffe della energia fornita ai consumatori.

*Il Ministro:* MEDICI.